SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 settembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero degli affari esteri

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. **132**.

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, nonché misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata;

Considerata la finalità di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti misure;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI

Art. 1.

Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria

1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.

3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.

4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d'appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

Capo II

PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

Art. 2.

Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

2. La convenzione di negoziazione deve precisare:

a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;

b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.

3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera *a)*.

4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.

5. La convenzione è conclusa con l'assistenza di un avvocato.

6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale.
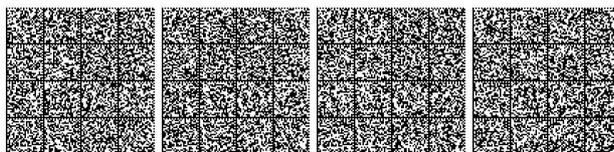
7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Art. 3.

Improcedibilità

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;

b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

d) nei procedimenti in camera di consiglio;

e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.

6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4.

Non accettazione dell'invito e mancato accordo

1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.

3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.

Art. 5.

Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione

1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.

Art. 6.

Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scio-

glimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera *b)*, della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
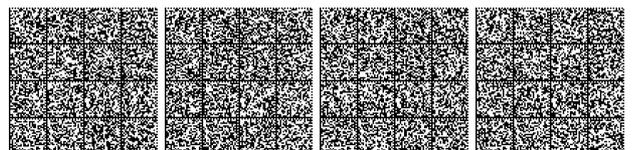
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

4. All'avvocato che vìola l'obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera *g)*, è aggiunta la seguente lettera:« g-*bis*) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;»;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera *g)*, è aggiunta la seguente lettera:« g-*bis*) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.»;

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente lettera:« d-*bis*) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».

Art. 7.

Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro

1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole "del codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato».

Art. 8.

Interruzione della prescrizione e della decadenza

1. Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Art. 9.

Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza

1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.

2. È fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.

3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.

4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 10.

Antiriciclaggio

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge,».

Art. 11.

Raccolta dei dati

1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.
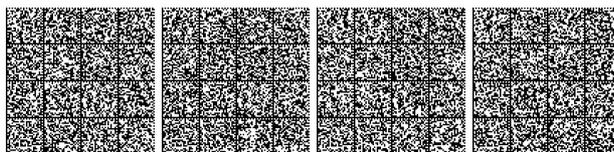
Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO

Art. 12.

Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile.

1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera *b)*, della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera *b)* del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-*bis*), è aggiunta la seguente lettera:« g-*ter*) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;»;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera *g)*, è aggiunta la seguente lettera:« g-*ter*) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-*bis*), è aggiunta la seguente lettera:« d-*ter*) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;».

6. Alla Tabella *D)*, allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-*bis*) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato *A)* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo IV

ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE

Art. 13.

Modifiche al regime della compensazione delle spese

1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 14.

Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

1. Dopo l'articolo 183 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«183-*bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione).* — Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-*ter* e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 15.

Dichiarazioni rese al difensore

1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-*bis* è aggiunto il seguente:

«257-*ter (Dichiarazioni scritte).* — La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità.

Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.».

Art. 16.

Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato.

1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno».

2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-*bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato).* — Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015.

4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.

Capo V

ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHÉ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 17.

Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti

1. All'articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.».

2. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 18.

Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione

1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente:

«Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.»;

b) l'articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:

«Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;

c) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:

«Art. 557 *(Deposito dell'atto di pignoramento).* — Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.».

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 159 è inserito il seguente:

«Art. 159-*bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione).* — La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le
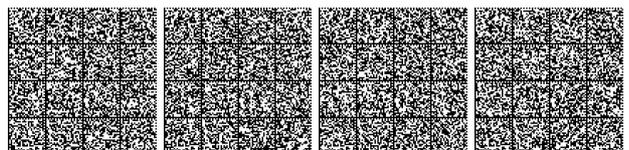
generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.»;

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. All'articolo 16-*bis*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-*bis*.».

Art. 19.

Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 26, secondo comma, è abrogato;

b) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-*bis (Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti)*. — Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»;

c) all'articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il settimo comma è abrogato;

2) all'ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo comma e» sono soppresse;

d) dopo l'articolo 492 è inserito il seguente:

«Art. 492-*bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)*. — Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547, dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.

Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-*bis* o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili.

Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
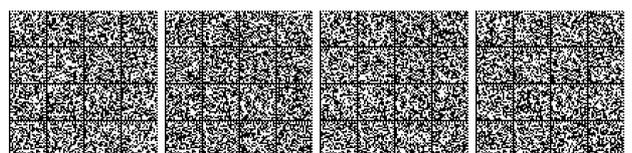
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»;

e) all'articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, la parola "personalmente" è soppressa;

2) al secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione»;

3) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Quando procede a norma dell'articolo 492-*bis*, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.»;

f) all'articolo 547, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.»;

g) all'articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è abrogato;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.»;

h) all'articolo 560, terzo comma, le parole «provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti «autorizza la vendita»;

i) l'articolo 609 è sostituito dal seguente:

«Art. 609 *(Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione)*. — Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di asporto.

Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante o del custode.

Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.

Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.

In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.
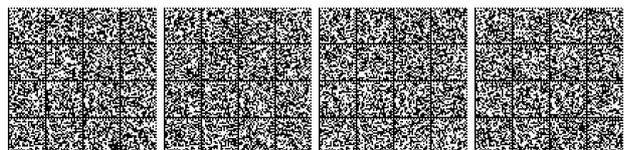
Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.»;

2. Alle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 155 sono inseriti i seguenti:

«Art. 155-*bis (Archivio dei rapporti finanziari)*. — Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice si intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Art. 155-*ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche)*. — La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492-*bis* del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.

Nei casi di cui all'articolo 492-*bis*, sesto e settimo comma, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.

Art. 155-*quater (Modalità di accesso alle banche dati)*. — Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-*bis* del codice, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.

Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato "Modello ricerca beni", conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.

L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-*bis* del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo 155-*quinquies* di queste disposizioni.

Art. 155-*quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori)*. — Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-*bis* del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-*quater*, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-*quater* di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.».

b) dopo l'articolo 164 è aggiunto il seguente:

«Art. 164-*bis (Infruttuosità dell'espropriazione forzata)*. — Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«1-*quinquies*. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30»;

b) all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.»;

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti» sono aggiunte le seguenti:

«, il verbale di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile»;

b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione:

a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento sull'importo superiore;

b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei
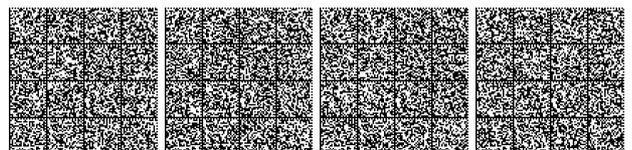
crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-*bis* del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.

In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera *a)* ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo della somma versata.

In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se maggiore, sul valore del credito per cui si procede.

In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede.

Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile e dal decreto di cui all'articolo 155-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella misura del cinquanta per cento ciascuno.».

5. All'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è inserito, in fine, il seguente periodo:

«Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.».

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 20.

Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche.

1. All'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«9-*ter*. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.

9-*quater*. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-*ter*, sostituendo il commissario al curatore.

9-*quinquies*. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-*bis* del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.

9-*sexies*. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.».

2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il commissario straordinario, redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa al predetto Ministero con modalità telematiche.».

b) all'articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«Il bilancio finale della procedura e il conto della gestione sono redatti in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare,
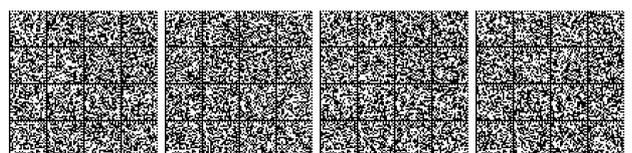
del Ministero di cui al periodo che precede, al quale sono sottoposti con modalità telematiche.».

3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e finali di cui agli articoli 40 e 75, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.

4. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 il Ministero competente provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-*bis*, comma 9-*sexies* del D.L. n. 179/2012.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano, anche alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti previsti all'articolo 40, comma 1-*bis*, e 75, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Capo VI

MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

Art. 21.

Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

«Art. 10-*bis (Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi)*. — Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.

Il Ministro della giustizia adotta un solo decreto per tutti i magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con unica delibera del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura, nel disporre il tramutamento che comporta o rende più grave una scopertura del trentacinque per cento dell'organico dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato interessato alla procedura, delibera la sospensione dell'efficacia del provvedimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante. La sospensione dell'efficacia di cui al periodo che precede cessa comunque decorsi sei mesi dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di tramutamento ha una scopertura uguale o superiore alla percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 18 e 20, pari a euro 550.000,00 per l'anno 2014 e a euro 100.000,00 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12, valutate in euro 4,3 milioni, si provvede con le maggiori entrate di cui all'articolo 19.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

14G00147

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. **133**.

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per accelerare e semplificare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche, indifferibili e urgenti, nonché per favorire il potenziamento delle reti autostradali e di telecomunicazioni e migliorare la funzionalità aeroportuale;

RITENUTA altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni in materia ambientale per la mitigazione del rischio idrogeologico, la salvaguardia degli ecosistemi, l'adeguamento delle infrastrutture idriche e il superamento di eccezionali situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti, nonché di introdurre misure per garantire l'approvvigionamento energetico e favorire la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali;

RITENUTA infine la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione burocratica, il rilancio dei settori dell'edilizia e immobiliare, il sostegno alle produzioni nazionali attraverso misure di attrazione degli investimenti esteri e di promozione del Made in Italy, nonché per il rifinanziamento e la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente al fine di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei lavoratori e sostenere la coesione sociale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 2014;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, dei beni e delle attività culturali e del turismo, per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I
MISURE PER LA RIAPERTURA DEI CANTIERI

Art. 1
(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli – Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale)

1. L'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A è nominato, per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. L'incarico è rinnovabile con decreto del **Ministro** delle infrastrutture **e dei trasporti**, di concerto con il **Ministro** dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma 8.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, in modo da poter avviare i lavori relativi a parte dell'intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre 2015, il Commissario provvede all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alla tratta appenninica Apice-Orsara, il Commissario rielabora i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro centoventi giorni dall'approvazione dei progetti decorrenti dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato comporta la revoca del mandato di Commissario. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate. In sede di aggiornamento del Contratto di programma il Commissario trasmette al CIPE i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Il contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto in relazione all'asse ferroviario Napoli – Bari può essere derogato in base alle decisioni assunte dal Commissario di cui al comma 1.
3. Gli interventi da praticarsi sull'area di sedime della tratta ferroviaria Napoli – Bari, nonché quelli strettamente connessi alla realizzazione dell'opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

4. La conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi sopra citati è convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei progetti definitivi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, la decisione del Commissario può essere comunque adottata.

5. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 4, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

6. Con apposita convenzione a firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Commissario può avvalersi a titolo gratuito dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa ai fini dei rapporti con il territorio interessato per il miglior risultato nella realizzazione dell'opera.

7. La realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Il Commissario provvede alla rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli – Bari sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina.

10. Per accelerare la conclusione del contratto il cui periodo di vigenza è scaduto e consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, è approvato il Contratto di Programma 2012 - 2016 parte Investimenti stipulato tra Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 8 agosto 2014. Una quota pari a 220 milioni di euro delle risorse stanziate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale contributo in conto impianti a favore di RFI è finalizzata agli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014, con conseguente automatico aggiornamento delle relative tabelle contrattuali.

11. Per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.
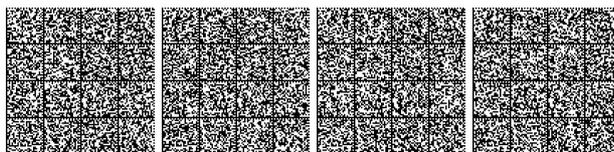
Art. 2
(Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 174, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 4-ter. Il bando di gara, può altresì prevedere, nell'ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi più complessi di successive articolazioni per fasi, l'integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilità economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.".
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 175, comma 5-bis sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 174".
4. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo: "né agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto" è soppresso.

Art. 3
(Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia)

1. Per consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementato di complessivi 3.890 milioni di euro, di cui 39 milioni per l'anno 2013, 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b), nonché entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a valere sulle risorse di cui al comma 1:
a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 del decreto-legge n.69 del 2013 cantierabili entro il 31 dicembre 2014: Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema idrico Basento – Bradano, Settore G; Asse autostradale Trieste – Venezia; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo – Piazza Venezia della Linea C di Roma;
b) i seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco – Bergamo; Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo –

Ventimiglia; Completamento e ottimizzazione della Torino – Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova; Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero; Quadrilatero Umbria – Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n.147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna;

c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada Salerno – Reggio Calabria svincolo Lauretana Borrello; Adeguamento della strada statale n.372 "Telesina" tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n.372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n.88; Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della "Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340 "Regina"; Collegamento stradale Masserano – Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Asse viario Gamberale – Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell'art.18, comma 9, del decreto-legge n.69 del 2013.

3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative agli interventi di cui al comma 2, lett. c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Una quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1 è destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede:

a) quanto a 39 milioni per l'anno 2013 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte in conto residui derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) quanto a 11 milioni per l'anno 2014, mediante parziale utilizzo delle disponibilità derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) quanto a 15 milioni per l'anno 2014, quanto a 5,200 milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l'anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;

d) quanto a 94,8 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

e) quanto a 79,8 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

f) quanto a 51,200 milioni per l'anno 2015, a 155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente
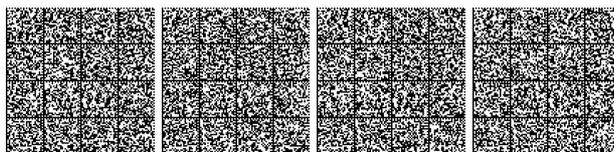
riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Il mancato rispetto dei termini fissati al comma 2, lettere a), b) e c), per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere determinano la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto.

6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono attribuite prioritariamente:
a) al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli – San Vittore;
b) al completamento della rete della Circumetnea;
c) alla metropolitana di Palermo: tratto Oreto – Notarbartolo;
d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete attuale e interazione con l'hinterland.

7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca.

8. Per consentire la continuità dei cantieri in corso, sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento Milano - Venezia secondo lotto Rho - Monza, di cui alla delibera CIPE 60 del 2013; nonché sono definitivamente assegnate all'Anas S.P.A. per il completamento dell'intervento "Itinerario Agrigento – Caltanissetta - A19 - Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400", le somme di cui alla tabella "Integrazioni e completamenti di lavori in corso" del Contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 e di 42,5 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2012.

9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che, alla data del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014 – 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al capoverso precedente, confermano o rimodulano le assegnazioni finanziarie inizialmente previste.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è confermato Autorità Nazionale capofila e Capo Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON e URBACT, in considerazione di quanto già previsto dalla delibera CIPE n. 158 del 2007 ed in relazione alla missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

11. E' abrogato il comma 11-ter dell'articolo 25 del decreto legge n. 69 del 2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.

12. Dopo l'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è aggiunto il seguente comma:
"2-*bis*. Le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze definite nell'ambito del decreto di cui al comma 2.".

Art. 4

(Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali)

1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, è data facoltà di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorché già definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla realizzazione dell'opera. Ove l'Ente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri, i termini di cui all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti alla metà. Resta ferma la facoltà, da parte del Comune o dell'unione dei Comuni procedenti, di rimettere il procedimento alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 241 del 1990, i cui termini sono ridotti alla metà.
2. In caso di mancato perfezionamento del procedimento comunque riconducibile ad ulteriori difficoltà amministrative, è data facoltà di avvalimento a scopo consulenziale - acceleratorio dell'apposita cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. I pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel limite di 250 milioni di Euro per l'anno 2014, sono esclusi dal patto di stabilità interno alle seguenti condizioni, accertate a seguito di apposita istruttoria a cura degli Uffici della medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, da concludere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono essere state preventivamente previste nel Piano Triennale delle opere pubbliche;

b) i pagamenti devono riguardare opere realizzate, in corso di realizzazione o per le quali sia possibile l'immediato avvio dei lavori da parte dell'ente locale richiedente;

c) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione del patto di stabilità devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014.

4. Entro 15 giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i Comuni che beneficiano della esclusione dal patto di stabilità interno e l'importo dei pagamenti da escludere.
5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 300 milioni di euro, i pagamenti sostenuti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015. L'esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente all'anno 2014 e per 100 milioni di euro relativamente all'anno 2015. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:

a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;

c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

Rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a

2512 per gli enti locali e ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2138 per le regioni, escluse le spese afferenti la sanità.

6. Per l'anno 2014, l'esclusione di cui al **secondo** periodo del comma 5 è destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni, ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da 2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni. Ai fini della distribuzione del rimanente importo dell'esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web «http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2014 i pagamenti di cui al periodo precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i medesimi pagamenti nel 2015. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre 2014 e il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascun ente, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno rispettivamente nel 2014 e 2015.

7. Al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole "i pagamenti in conto capitale sostenuti" sono inserite "nel primo semestre" ;

b) al terzo periodo, le parole "derivanti dal periodo" sono sostituite da "derivanti dall'esclusione di cui al periodo" e le parole "nel primo semestre dell'anno" sono sostituite da "entro l'anno".

8. Al fine di consentire la prosecuzione dell'emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione in Abruzzo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è rifinanziata di 250 milioni per l'anno 2014 in termini di sola competenza. Al relativo onere in termini di saldo netto da finanziare si provvede:

a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

9. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi 3, 5 e 8, pari a complessivi 450 milioni per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle

risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014, 180 milioni per l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016 e 70 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni;

d) quanto a 50 milioni **per l'anno 2014,** a valere sugli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

CAPO II
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE RETI AUTOSTRADALI E DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 5
(Norme in materia di concessioni autostradali)

1. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie, nonché un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali possono, entro il 31 dicembre 2014, proporre modifiche del rapporto concessorio anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Il concessionario predispone un nuovo piano economico finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria che devono intervenire entro il 31 agosto 2015.
2. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico finanziario, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l'utenza.
3. L'affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal decreto legislativo n.163 del 2006. Ai relativi affidamenti si applica l'articolo 11, comma 5, lettera f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

4. Al fine di accelerare l'iter relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 "Piacenza – Cremona - Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)" e A3 "Napoli – Pompei –Salerno" sono approvati gli schemi di convenzione, come modificati secondo le

prescrizioni del NARS rese con i pareri nn. 6 e 7 del 7 agosto 2014 da considerarsi parte integrante della Convenzione, e i relativi piani economici finanziari già trasmessi al CIPE.

Art. 6

(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili)

1. All'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

"7-*ter*. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-*quinquies* interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete fissa e mobile, su impianti wireless e via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali di backhaul, relativi all'accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti approvati entro il 31 luglio 2014, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata;
b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda Digitale Europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;
c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:
1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-*sexies*;
2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-*sexies*;
3) nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-*sexies*. Il suddetto termine di completamento è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro;
d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

7-*quater*. Non sono comunque ammessi ai benefici di cui al comma 7-*quinquies* gli interventi ricadenti in aree nelle quali già sussistono idonee infrastrutture ed operi già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga e non possono essere concessi i suddetti benefici a più di un soggetto nella stessa area; nei Comuni superiori a 50.000 abitanti sono tuttavia ammessi ai benefici gli interventi tendenti a realizzare reti infrastrutturali in grado di assicurare connessioni pari o superiori a 100 Mbs a tutti gli utenti potenzialmente interessati 24 ore su 24, anche qualora operi già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga che non sia in grado di assicurare tali connessioni e non garantisca di farlo nei successivi tre anni.
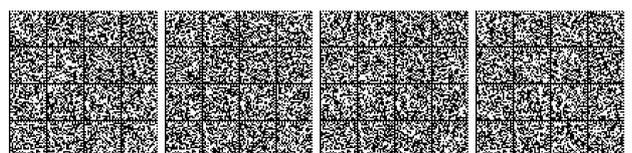
7-quinquies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma *7-ter* possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7-sexies. Al fine di ottenere i benefici di cui al comma *7-quinquies*, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per la specifica area attraverso prenotazione tramite apposito formulario pubblicato sul sito web dedicato alla classificazione delle aree ai fini del Piano Strategico banda ultralarga del Ministero dello Sviluppo Economico. Sullo stesso sito sarà segnalata la conclusione dei lavori, che dovrà avvenire entro i termini di cui al comma *7-ter*, lettera c). La registrazione sul sito della conclusione dei lavori da diritto ai benefici di cui al comma *7-quinquies* a favore dell'operatore che abbia rispettato i suddetti termini ed integra l'obbligo di mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura realizzata secondo le determinazioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Non potranno essere accettate ulteriori manifestazioni di interesse di operatori che, relativamente ad una precedente manifestazione di interesse, non abbiano rispettato il termine di conclusione dei lavori.

7- septies. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti condizioni, criteri, modalità ed altre disposizioni attuative dei commi da *7-ter* a *7-sexies*, nonché il procedimento, analogo e congruente a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. I decreti definiscono, altresì, le modalità atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito di imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, onde garantire il conseguimento delle finalità sottese al benefico concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final del 18 dicembre 2012.".

2. All'articolo 6, comma 4 ter del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "ripristino del manto stradale" sono inserite le seguenti: "nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti";

b) dopo le parole: "banda larga e ultralarga", è soppressa la parola: "anche".

3. All'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", e successive modificazioni, dopo l'articolo 87-bis è inserito il seguente:

"Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti) - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli."

4. In deroga all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la installazione o la modifica di impianti di radiotelefonia mobile, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del citato decreto legislativo.

5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "degli edifici come ambienti abitativi" sono soppresse e dopo le parole: "pertinenze esterne" sono aggiunte le seguenti: "con dimensioni abitabili".

CAPO III
MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER LA MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Art. 7

(Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante " Norme in materia ambientale" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella Parte III, ovunque ricorrano, le parole "l'Autorità d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente di governo dell'ambito" e le parole "le Autorità d'ambito" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti di governo dell'ambito";
b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.";
3) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) unicità della gestione»;
4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane.";
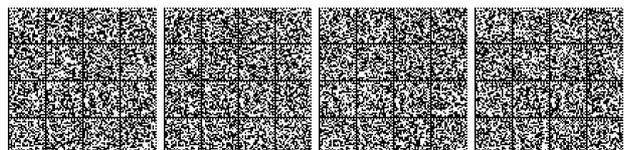
c) l'articolo 150 è abrogato;
d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:
"Articolo 149-bis (Affidamento del servizio).
1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.
2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.";
e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.";
2) al comma 2, l'alinea è sostituita dalla seguente: "A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:";
3) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) la durata dell'affidamento, non superiore a trenta anni, e la possibilità di subaffidamento solo previa approvazione espressa da parte dell'ente di governo dell'ambito";
4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "l'obbligo del raggiungimento", sono aggiunte le seguenti: "e gli strumenti per assicurare il mantenimento";
5) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti:", nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente";
6) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";
7) il comma 7 è soppresso;
f) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.";
2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.";

g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.";
2) al comma 2 le parole: "della regione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico";
h) dopo l'articolo 158 è inserito il seguente:
"Articolo 158-bis) *(Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante)*
1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.
2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.
3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.";
i) all'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito , nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 150-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale
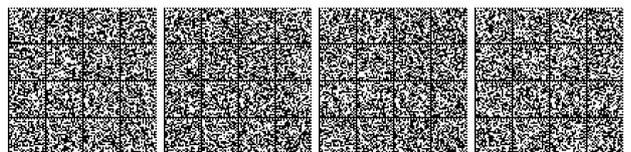
ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario *ad acta*, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.

5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.";

l) all'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione»;

2. A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi di Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), previo parere favorevole dell'Autorità di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonché con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell' articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il decreto ministeriale adottati ai sensi dell'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non è stato pubblicato il bando di gara o non è stato disposto l'affidamento dei lavori, nonché per gli interventi che risultano difformi dalle finalità suddette. L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse

rinvenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono riassegnate per la medesima finalità di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11, dell'articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

4. Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, attraverso i Ministeri competenti che esercitano il controllo analogo sulle rispettive società, ai sensi della disciplina nazionale ed europea.

5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di cui al comma 4, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

6. Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo è finanziato mediante la revoca delle risorse già stanziate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico. Restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n.60/12 relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini alle modalità attuative. I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli interventi, di cui al presente comma, entro il 31 ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA procede alle verifiche di competenza riferendone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle risorse del Fondo è subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale è tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all'entità degli investimenti da finanziare. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facoltà di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i
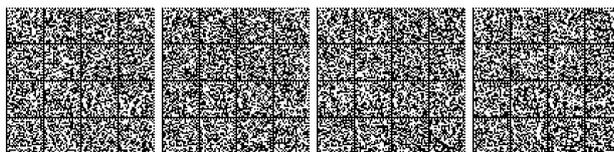
poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.
8. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è assegnata alle Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.
9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

Art. 8

(Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto)

1. Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;
d)divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/UE.

CAPO IV
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA

Art. 9

(Interventi di estrema urgenza in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica è di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica - AFAM)

1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma 2, lettera c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, costituisce "estrema urgenza", la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali:

a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente;
b) alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio;
c) all'adeguamento alla normativa antisismica;
d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.
2. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure, nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza:

a) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, non si applicano i commi 10 e 10 ter dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante;
c) i termini di cui al comma 6 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati;
d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici. I lavori affidati ai sensi della presente lettera, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante sub appalto o sub contratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria;
e) per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purché nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.

Art.10

(Disposizioni per il potenziamento dell'operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto dell'economia)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:
"a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "dai medesimi promossa," sono aggiunte le seguenti: "nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e),";
b) al comma 7, lettera b) le parole: "alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche" sono sostituite dalle seguenti: "a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque";
c) al comma 11, lettera e), dopo le parole: "ammissibili a finanziamento" sono aggiunte le seguenti: ", e i settori di intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonché i criteri e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori di intervento";
d) al comma 11, lettera e-bis), le parole: "con riferimento a ciascun esercizio finanziario," sono soppresse; le parole: "ai sensi del comma 7, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b),"; le parole: "con rinuncia all'azione di regresso su CDP

S.p.A.," sono soppresse; le parole: "a condizioni di mercato" sono soppresse; alla fine del capoverso sono aggiunte le seguenti parole: "Con una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti S.p.A. sono disciplinati i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia."
2. Al comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "stabiliti negli Stati membri dell'Unione Europea", sono aggiunte le seguenti: "enti individuati all'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE,".

Art. 11
(Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche", e la parola: "200" è sostituita dalla seguente: "50";
b) al comma 2-ter, le parole: "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche" e la parola: "200" è sostituita dalla seguente: "50".
c) dopo il comma 2-quater è aggiunto il seguente: "2-quinquies. Il valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche, cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non può superare l'importo di 2 miliardi di euro.".

Art. 12
(Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei)

1. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'ordinamento dell'Unione europea, in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall'UE, ovvero in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo dei fondi nazionali per le politiche di coesione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi dei piani, programmi ed interventi finanziati dall'UE o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche avvalendosi delle amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica.
3. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione degli interventi, il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98.
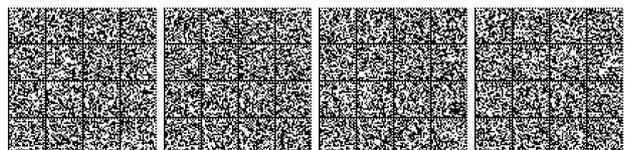
Art. 13

(Misure a favore dei project bond)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 157:
      1) al comma 1, le parole "del regolamento di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 100"; dopo le parole: "decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" sono inserite le seguenti: "fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile"; le parole: "sono nominativi" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere dematerializzati"; le parole "non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi 1 e 2, e da 2415 a 2420 del codice civile";
      2) al comma 2, le parole: "I titoli e la relativa documentazione di offerta devono" sono sostituite dalle seguenti: "La documentazione di offerta deve";
      3) al comma 3, dopo le parole: "avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario" sono inserite le seguenti: "ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi";
      4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-*bis* Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.
      4-*ter* Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all'articolo 176, comma 12, del presente decreto in relazione alla facoltà del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito";

   b) all'articolo 159:
      1) al comma 1 dopo le parole: "gli enti finanziatori" sono inserite le seguenti: "ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario";
      2) al comma 2-bis le parole: "di progetto costituite per" sono eliminate e sono sostituite con le parole "titolari di";

   c) All'articolo 160, comma 1, dopo le parole: "che finanziano" sono inserite le seguenti: "o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari,"; dopo le parole "beni mobili" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi i crediti,".

   d) All'articolo 160-ter, comma 6, al secondo periodo, dopo le parole "Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori" sono inserite le seguenti: "e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157 del presente decreto".

2. All'articolo 2414-*bis* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.".
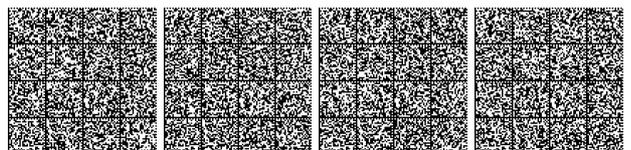
3. All'articolo 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le relative eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, nonché i trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.".
   b) il comma 4 è abrogato.

Art. 14
(Norma overdesign)

1. Non possono essere richieste modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnici che prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.

Art. 15
(Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese)

1. Il Governo promuove l'istituzione di un Fondo privato di servizio, di seguito Fondo, per il rilancio delle imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma con necessità di adeguata patrimonializzazione.
2. La finalità del Fondo è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato. L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.
3. Il Fondo sarà sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. e la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento e che dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei "prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie", quale risultante dall'ultima "Indagine sul credito bancario in Italia" effettuata da Banca d'Italia.
4. Il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.
5. La gestione del Fondo è affidata ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso una procedura di evidenza pubblica che verrà gestita dai sottoscrittori di cui al comma 3, assicurando la massima partecipazione, la trasparenza e la non discriminazione degli operatori iscritti all'albo di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenuto dalla Banca d'Italia.
6. La procedura di evidenza pubblica deve in ogni caso prevedere l'esclusione delle offerte che:

a) pur tenendo conto della tipologia d'investimento prevedano remunerazioni di carattere speculativo;
b) prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori del Fondo;
c) non prevedano la presenza di un comitato di controllo con la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni sottoscrittore che detenga una quota superiore al 5 per cento L'offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di gestione del risparmio.
7. Il soggetto gestore del Fondo opera in situazione di completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto ai sottoscrittori. Rende note in ogni caso ai beneficiari e al Ministero dell'economia e delle finanze le operazioni nelle quali si trovi in situazioni di conflitto di interesse.
8. Il soggetto gestore è tenuto a presentare annualmente al Ministero dello sviluppo economico la relazione sull'operatività del Fondo, comprensiva di una banca dati completa per singola operazione.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, le modalità organizzative del Fondo.

Art. 16

(Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere)

1. Al fine di favorire la partecipazione di investimenti stranieri per la realizzazione di strutture sanitarie, per la regione Sardegna, con riferimento al carattere sperimentale dell'investimento straniero da realizzarsi nell'ospedale di Olbia, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti, previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il periodo 2015-2017 non si tiene conto dei posti letto accreditati in tale struttura. La regione Sardegna, in ogni caso, assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al competente Ministero della Salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.
2. Sempre in relazione al carattere sperimentale dell'investimento nell'ospedale di Olbia e nelle more dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al comma 1, la regione Sardegna nel periodo 2015-2017 è autorizzata ad incrementare fino al 6% il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati di cui all' articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La copertura di tali maggiori oneri avviene annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .

CAPO V
MISURE PER IL RILANCIO DELL' EDILIZIA

Art. 17

(Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia)

1. Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 (L), comma 1, lettera b):

1) le parole: "*i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari*" sono sostituite dalle seguenti: "*la volumetria complessiva degli edifici*";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"*Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d' uso;*";

b) dopo l'articolo 3 (L), è inserito il seguente:

«Art.3 bis. (*Interventi di conservazione) 1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.*»;

c) all'articolo 6 (L):

1) al comma 2:

a) alla lettera a), le parole da: "*, non comportino*", fino alla fine della lettera, sono soppresse;
b) alla lettera e-bis), dopo le parole: "*sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa,*" sono inserite le seguenti: "*sempre che non riguardino le parti strutturali,*";

2) il comma 4, è sostituito dal seguente:
"*4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.*";
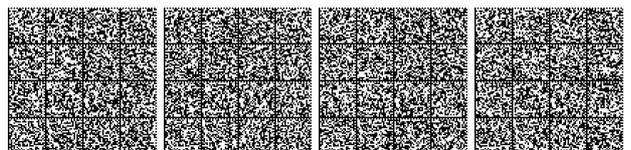
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"*5. Riguardo agli interventi di cui al comma 2, la comunicazione di inizio dei lavori è valida anche ai fini di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia* ***delle entrate.***";

4) al comma 6, le lettere b) e c), sono sostituite dalla seguente:

"*b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli.*";

5) al comma 7 le parole: "*ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo*" sono sostituite dalle seguenti: "*di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4,* ";

d) all'articolo 10 (L), comma 1, lettera c), le parole: "*aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici,*" sono sostituite dalle seguenti: "*modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,*";

e) all'articolo 14 (L):

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.*";

2) al comma 3, dopo la parola: "*ed esecutivi,*" sono inserite le seguenti: "*nonché, nei casi di cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso,*";

f) all'articolo 15 (R):

1) al comma 2, la parola "*esclusivamente*" è soppressa;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"*2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.*";

g) all'articolo 16 (L):

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "*e fatte salve le disposizioni concernenti gli interventi di trasformazione urbana complessi di cui al comma 2-bis.*";

2) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006,*

n.163, per gli interventi di trasformazione urbana complessi, come definiti dall'allegato IV alla Parte Seconda, numeri 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo strumento attuativo prevede una modalità alternativa in base alla quale il contributo di cui al comma 1 è dovuto solo relativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo le modalità di cui al presente articolo e le opere di urbanizzazione, tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma 4, sono direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resta proprietario, assicurando che, nella fase negoziale, vengano definite modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi.";

3) al comma 4, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"*d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione.*";

4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "*, secondo i parametri di cui al comma 4.*";

5) al comma 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "*Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.*";

h) all'articolo 17 (L):

1) al comma 4, dopo le parole: "*di proprietà dello Stato*", sono inserite le seguenti: "*, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a),*";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "*4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.*";

i) all'articolo 20 (R), il comma 7 è sostituito dal seguente:

«*7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.*»;

l) al Capo III, Titolo II, Parte I la rubrica è sostituita dalla seguente: " SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ";

m) all'articolo 22 (L), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) ai commi 1 e 2 le parole: "denuncia di inizio attività" sono sostituite dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio attività" e le parole "denunce di inizio attività" sono sostituite dalle seguenti: "segnalazioni certificate di inizio attività";

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.";

n) dopo l'articolo 23-bis, è inserito il seguente:

«Art. 23-ter
(Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante)
1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale e turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.
2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.
3. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.»;

o) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole "il soggetto che ha presentato" sono inserite le seguenti: "la segnalazione certificata di inizio attività o";

p) all'articolo 25 (R), comma 5-ter, le parole: "*per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e*" sono soppresse;

q) dopo l'articolo 28, è inserito il seguente:

"Art. 28-bis
(Permesso di costruire convenzionato)
1. Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.
2. La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.

3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:

a) *la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;*

b) *la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;*

c) *le caratteristiche morfologiche degli interventi;*

d) *la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.*

4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.

5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.

6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II del presente decreto. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.".

2. Le espressioni «denuncia di inizio attività» ovunque ricorra nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione degli articoli 22, 23 e 24, comma 3, è sostituita dalla seguente: «segnalazione certificata di inizio attività».

3. Le regioni, con proprie leggi, assicurano l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione da parte degli stessi dei piani attuativi comunque denominati in base alla normativa statale e regionale.

4. All'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo il sesto comma, è inserito il seguente: *"L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento."*

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.18

(Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo)

1. Nell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«In deroga alle disposizioni del comma primo, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 150 mila, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto.».

Art. 19

(Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione)

1. La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.

Art. 20

(Misure per il rilancio del settore immobiliare)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 119:

1) le parole: «del 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento» e le parole: «il 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il requisito partecipativo del 25 per cento non si applica in ogni caso per le società il cui capitale sia già quotato. Ove il requisito partecipativo del 60 per cento venisse superato a seguito di operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali il regime speciale di cui al precedente periodo è sospeso sino a quando il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei limiti imposti dalla presente norma.»;

b) dopo il comma 119 sono inseriti i seguenti:

«119-bis. I requisiti partecipativi di cui al comma 119 devono essere verificati entro il primo periodo d'imposta per cui si esercita l'opzione ai sensi del comma 120; in tal caso il regime speciale esplica i propri effetti dall'inizio di detto periodo. Tuttavia, per le società che al termine del primo periodo d'imposta abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento è consentito di verificare l'ulteriore requisito partecipativo del 60 per cento nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto dal comma 119 si applica a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui detto requisito partecipativo viene verificato e fino ad allora la società applica in via ordinaria l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta d'ingresso di cui al comma 126, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da conferimento di cui al comma 137 e le imposte ipotecarie e catastali di cui al comma 139 sono applicate, rispettivamente dalla società che ha presentato l'opzione e dal soggetto conferente, in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso al regime speciale non si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria costituiscono credito d'imposta da scomputare ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

119-ter. Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

c) al comma 121:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Agli stessi effetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nei fondi immobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi.»;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività di locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate».

d) al comma 122, le parole: «due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «tre esercizi»;

e) al comma 123:

1) le parole: «l'85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento»;

2) al primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono inserite le seguenti: «o di quote di partecipazione in fondi immobiliari di cui al comma 131»;

f) dopo il comma 123 è inserito il seguente:
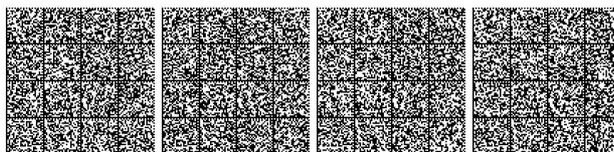
«123-bis. Ai fini del comma 123, i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione nonché derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ o di quote in fondi immobiliari di cui al comma 131, incluse nella gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggette all'obbligo di distribuzione per il 50 per cento nei due esercizi successivi a quello di realizzo.»;

g) al comma 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, la differenza fra il valore normale assoggettato all'imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo, è assoggettato ad imposizione ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.»;

h) al comma 131, al secondo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare svolta da tali società», è aggiunto il seguente periodo: «, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a immobili destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i proventi e le plusvalenze o minusvalenze relative a quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono almeno l'80 per cento del valore delle attività in immobili, diritti reali immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, e in partecipazioni in società immobiliari o in altri fondi immobiliari, destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi destinati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui proventi di cui al periodo precedente distribuiti dai predetti fondi immobiliari alle SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;

i) al comma 134:

1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431», è inserito il seguente periodo: «, ivi inclusi i contratti di locazione relativi agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 11 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 19 agosto 2009, n.191; tale disposizione fa eccezione all'unificazione dell'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica l'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».

l) al comma 141-bis, primo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare» sono aggiunte le seguenti «, anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano optato per l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125, legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 140 sono inseriti i seguenti:

«140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti di azioni di società che abbiano optato per il regime di cui al comma 119, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle stesse società non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti è attribuito il medesimo valore fiscale delle quote del fondo. Per la SIIQ conferitaria, il valore di conferimento iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli effetti del comma 127. Qualora il conferimento di cui ai periodi precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ già esistente non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica ai sensi dell'articolo 106 del decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che il fondo stesso provveda all'assegnazione delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall'acquisto.
140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in società, che abbiano optato per il regime speciale di cui al comma 119 e aventi ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell' articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 140-bis, si considerano, ai fini dell' articolo 19-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo.
140-quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 140-ter si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a società che abbiano optato per il regime di cui al comma 119.».
3. All'onere derivante dal comma 1, lettera f), pari a 1,06 milioni per l'anno 2014, 3,26 milioni per l'anno 2015, a 3,33 milioni per l'anno 2016, a 3,38 milioni per l'anno 2017, a 4,17 milioni per l'anno 2018, a 4,97 milioni per l'anno 2019, a 5,30 milioni per l'anno 2020 e a 4,90 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
4. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
c) dopo il comma 19 è inserito il seguente comma 19-bis: «Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.».

Art. 21

(Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione)

1. Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del

prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro.
2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori.
3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione.
4. La deduzione, spetta a condizione che:
a) l'unità immobiliare acquistata o costruita su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori sia destinata, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;
b) l'unità immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
c) l'unità immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero a quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.
5. La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
6. Le ulteriori modalità attuative del presente articolo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016,a 31,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 47,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, rispettivamente:
a) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 27,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, e a 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni per l'anno 2025 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;
b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno anni 2017 e quanto a 20 milioni per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni."
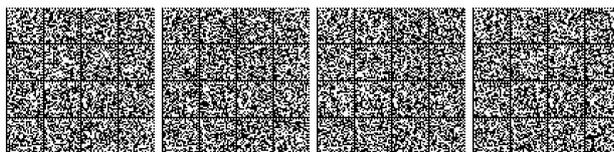
Art. 22

(Conto termico)

1.Al fine di agevolare l'accessibilità di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, l'aggiornamento del sistema di incentivi di cui al comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilità di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilità online, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica, in grado di favorire il massimo accesso alle risorse già definite ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28.

2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1 e, se del caso, adotta entro i successivi 60 giorni un decreto correttivo, in grado di dare la massima efficacia al sistema, relazionando alle competenti Commissioni Parlamentari.

Art. 23

(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili)

1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell' articolo 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all' articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile.
2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.
3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668, quarto comma, 2775-bis e 2825-bis del codice civile. Il termine triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del codice civile è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso di inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile.
4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un'abitazione, il divieto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.122, opera fin dalla concessione del godimento.
5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto.
6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, comma 3, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni. In caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7. Dopo l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80, è aggiunto il seguente: "5-bis. Le disposizioni del

presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.".
8. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7 è subordinata al positivo perfezionamento della procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), di cui è data comunicazione nella gazzetta ufficiale.

Art. 24

(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio)

1. I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purchè individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.

Art. 25

(Misure urgenti di semplificazione amministrativa e di accelerazione delle procedure in materia di patrimonio culturale)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14-ter, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale.";
b) all'articolo 14-quater, al comma 3, dopo le parole "rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che" sono inserite le seguenti: "ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri".
2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo regolamento sono altresì individuate:
a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;
b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.
3. All'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla
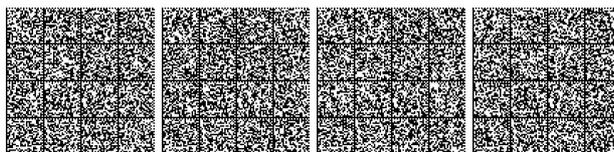
ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.".
4. Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.

Art. 26
(Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati)

1. L'accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il Comune presenta un proprio progetto di recupero dell'immobile anche attraverso il cambio di destinazione d'uso al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento. La variante urbanistica costituisce titolo per l'Agenzia del demanio all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie sull'immobile interessato.
2 Per gli immobili della Difesa, il Ministero della difesa provvede a individuare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, quelli da destinare alle medesime finalità di cui al comma 1. L'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa effettuano la prima individuazione degli immobili entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione gli immobili per i quali è stata accolta la domanda di trasferimento di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché quelli per i quali è in corso la richiesta di riesame, per i quali si continua ad applicare la disciplina ivi prevista fino al trasferimento del bene all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia.
3 Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti di individuazione di cui al comma 2, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa possono proporre all'amministrazione comunale, un progetto di recupero dell'immobile a diversa destinazione urbanistica, anche previa pubblicazione di un avviso di ricerca di mercato per sollecitare la presentazione del progetto da parte di privati.
4 L'accordo di programma avente ad oggetto il progetto di cui ai commi precedenti, sottoscritto dall'amministrazione comunale interessata, d'intesa con l'Agenzia del demanio ovvero con il Ministero della difesa, costituisce variante di destinazione d'uso ai sensi del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 da concludere entro 90 giorni dal ricevimento della citata proposta. Entro 30 giorni dalla sua conclusione l'accordo è ratificato con deliberazione del Consiglio comunale.
5 Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottano le misure necessarie a garantire, in base ai principi di proporzionalità, adeguatezza, efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, nonché per l'applicazione omogenea sul territorio nazionale del presente articolo, le occorrenti semplificazioni documentali e procedimentali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 4.
6 Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio, ovvero il Ministero della difesa procedono, secondo le norme vigenti, all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di superficie degli immobili.
7 Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, di cui ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, il Ministro competente può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, previa diffida, un commissario ad acta che provvede alle procedure necessarie
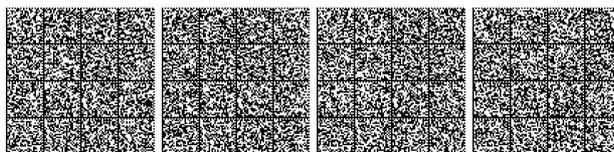
per la variante urbanistica. Nel caso di nomina del commissario ad acta non si applicano le disposizioni di cui al comma 8.

8 A seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili la cui destinazione d'uso sia stata modificata anche ai sensi del presente articolo, è attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti delle loro rispettive competenze, alla conclusione del procedimento, una quota parte dei proventi, secondo modalità determinate con decreto del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 27
(Misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto vengono individuate le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, fatti salvi gli investimenti immobiliari già programmati, utilizza le risorse autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti immobiliari 2014-2016 previsto dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze 10 novembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e pubblicato nella gazzetta ufficiale 17 gennaio 2011, n.12.

CAPO VI

MISURE URGENTI IN MATERIA DI PORTI E AEROPORTI

Art. 28
(Misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale)

1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
2. **Agli oneri** derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250 come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 , quanto a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di

politica economica, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 616 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista di cui all'articolo 2, comma 3 del Decreto legge 28 dicembre 1998, n.451 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.

3. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è aggiunto, infine, il seguente periodo: *"Tale diritto non è dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, di base in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must go), sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (crew returning to base), purché in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio è effettuato per motivi di servizio."*.

4. Nel quadro delle attività volte alla razionalizzazione, efficientamento e riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile, il servizio di pronto soccorso è assicurato con oneri a carico del gestore dell'aeroporto che ha sottoscritto la convenzione con ENAC per la gestione totale dello scalo.

5. In via transitoria gli oneri relativi al servizio di pronto soccorso negli aeroporti a diretta gestione dello Stato rimangono a carico del Ministero della salute fino a quando le previste convenzioni per la gestione totale stipulate con l'ENAC non siano approvate dai Ministeri competenti.

6. Per il periodo antecedente alla stipula della convenzione tra il Ministero della Salute, l'ENAC e i gestori aeroportuali per lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale, in tutti gli aeroporti in cui il predetto servizio sia stato assicurato dal Ministero della salute sulla base di apposita convenzione con la Croce Rossa Italiana, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della sanità e del Ministro dei trasporti 12 febbraio 1988, pubblicato nella gazzetta ufficiale 7 giugno 1988, n.132, gli oneri connessi allo svolgimento del servizio medesimo rimangono a carico del bilancio del Ministero stesso.

7. Al fine di definire un livello uniforme nello svolgimento del servizio sono elaborate a cura dell'ENAC, entro e non oltre il 31 ottobre 2014, apposite linee guida per i gestori aeroportuali con le quali sono individuati i requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali.

8. Al Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 691-*bis*, quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: *"se del caso"* e, dopo le parole *"del Ministero della difesa"*, aggiungere le seguenti: *"anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea"*;

b) dopo l'articolo 733, è inserito il seguente: *"ART.733-bis (Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale). I compiti, le attribuzioni e le relative procedure operative del personale di volo di cui all'articolo 732, primo comma, lettera a), nonché del personale non di volo di cui all'articolo 733, primo comma, lettera a), e del personale militare quando fornisce il servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale, sono disciplinati dalla normativa europea, nonché dalla normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma, e 690, primo e secondo comma, nonché dai manuali operativi dei fornitori di servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica Militare e degli operatori aerei."*.
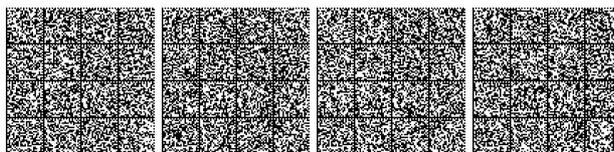
Art. 29
(Pianificazione strategica della portualità e della logistica)

1. Al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici e la promozione dell'intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il piano strategico nazionale della portualità e della logistica.
2. Allo scopo di accelerare la realizzazione dei progetti inerenti alla logistica portuale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Autorità portuali presentano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un resoconto degli interventi correlati a progetti in corso di realizzazione o da intraprendere, corredato dai relativi crono programmi e piani finanziari. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, seleziona, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi ritenuti più urgenti sulla base delle proposte contenute nei documenti presentati dalle Autorità portuali, anche al fine di valutarne l'inserimento nel piano strategico di cui al comma 1, ovvero di valutare interventi sostitutivi. **Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 per i progetti volti al miglioramento della competitività dei porti italiani per il recupero dei traffici anche tra l'Europa e l'Oriente.**

CAPO VII
MISURE URGENTI PER LE IMPRESE

Art. 30
(Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti)

1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del *Made in Italy* nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di cui al presente comma è adottato d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni.
2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie:
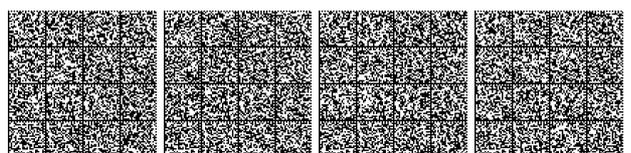
a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie;
b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;
c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;
d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
e) realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015;
f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding;*
g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di *e-commerce* da parte delle piccole e medie imprese;
h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;
i) rafforzamento organizzativo delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher*;
l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.

3. L'ICE-Agenzia provvede all'attuazione del piano di cui al comma 1 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali e tenuto conto delle intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f).

4. I contributi di cui alla lettera *i)*, del comma 2, sono destinati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *"de minimis"*, per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei *voucher*.

5. Tramite apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ICE Agenzia sono definiti:
a) gli obiettivi attribuiti all'ICE-Agenzia per favorire l'attrazione degli investimenti esteri, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n.296;
b) i risultati attesi;
c) le risorse finanziarie e il relativo utilizzo.

6. L'Agenzia ICE, svolge l'attività di attrazione degli investimenti all'estero attraverso la propria rete estera che opera nell'ambito delle Rappresentanze Diplomatiche e consolari Italiane.

7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Comitato con il compito di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante dl Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 35 del
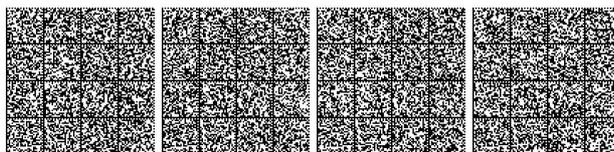
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
8. Il Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti.
9. La dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare all'Agenzia ICE di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, come determinata nella Tabella C della legge di stabilità annuale è destinata anche all'attrazione degli investimenti esteri.

Art. 31
(Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri)

1. Al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio dei *condhotel*, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma. In ogni caso, il vincolo di destinazione può essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella gazzetta ufficiale n.277, del 26 novembre 2002, recante il recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.

Art. 32
(Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto)

1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.
3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 217, dopo le parole: "Il sistema include" sono inserite le seguenti: "l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto";
b) al comma 219, dopo le parole: "lettere b) e c)" sono inserite le seguenti: "e agli articoli 2, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65", dopo la parola: "registri", è inserita la seguente: ", uffici", e alla fine del periodo dopo la parola: "amministrative", sono aggiunte le seguenti: ", anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema."

CAPO VIII

MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 33

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli - Coroglio)

1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonché ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.
2. Sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale così individuata è predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:
a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;
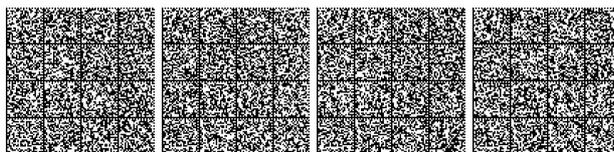
c) a valorizzare eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie.
5. Il Commissario straordinario del Governo è nominato in conformità all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Presidente della Regione interessata. Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonché i compiti di cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Il Soggetto Attuatore è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dei principi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica. Lo stesso opera altresì come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali. In via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.
7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6.
8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialità edificatorie, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse.

9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa altresì il Soggetto Attuatore, non può superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'art.242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata.

10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, è adottato dal Commissario straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresì variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori. Il Commissario straordinario del Governo vigila sull'attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma medesimo.

11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'art.114 della legge n. 388 del 2000 con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2001, le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.

12. In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 è trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni, il cui capitale azionario potrà essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario del Governo. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dalla società costituita dal Soggetto Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà, che potrà essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla società, il cui rimborso è legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta.

13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto Attuatore e la società di cui al comma 12 partecipano alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità economica-finanziaria dell'operazione.

Art. 34

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 62, comma 1», sono aggiunte le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 2, lettera c), dopo le parole: «nella misura strettamente necessaria», sono inserite le seguenti: «, nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , o».
4. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 11, dopo le parole: «termini minimi previsti dal presente articolo», sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;
5. All'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «siano contenuti entro un importo», sono aggiunte le seguenti: «non superiore al 20 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».
6. All'articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3, dopo le parole «alle disposizioni di tutela di beni culturali,» sono inserite le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati,».
7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.
8. Ai fini dell'applicazione del comma 1 sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:
a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondità, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori,
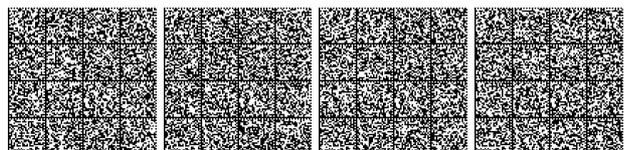
trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;
b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui alla lettera a), previa comunicazione all'ARPA da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;
c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4.
9. Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito se ne è garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo.
10. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere riutilizzati in situ con le seguenti prescrizioni:
a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio;
b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati è consentito solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento fisico o idraulico di cui siano comprovate l'efficienza e l'efficacia.

Art. 35

(Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale concorrono allo sviluppo della raccolta differenziata e al riciclaggio mentre deprimono il fabbisogno di discariche. Tali impianti di termotrattamento costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente.
2. Tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali.
3. Tutti gli impianti di nuova realizzazione dovranno essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico di cui al punto R1 (nota 4), allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.
4. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di
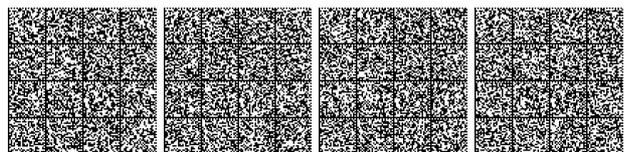
recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali.
5. Ai sensi del decreto legislativo n.152 del 2006 e successive modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli impianti di recupero, negli stessi deve essere data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico termico, devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, adeguando coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle presenti disposizioni nei termini sopra stabiliti.
6. I termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1, sono ridotti alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della metà i termini residui.
7. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

CAPO IX

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 36
(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi)

1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-*sexies*) è aggiunta la seguente:

> "n-*septies*) per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio di ciascuno anno, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla Regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse Regioni dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nel limite delle aliquote di prodotto relative alle produzioni incrementali realizzate negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 rispetto all'anno 2013.".

2. Con la legge di stabilità per il 2015 è definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto di cui all'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

Art. 37
(Misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale)

1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse

strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327.
2. Per i fini di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni alle normative vigenti:
a) all'articolo 52-quinquies, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le parole "appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164," sono inserite le parole: "per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero e le opere accessorie," e in fine allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole: "e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati";
b) all'articolo 52 quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le parole "urbanistici ed edilizi" sono inserite le seguenti: "nonché paesaggistici";
c) all'articolo 52-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione.";
d) all'Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono aggiunte in fine le parole "nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW".
3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, in accordo alle previsioni, anche quantitative, contenute nelle disposizioni emanate in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.93, stabilisce meccanismi tariffari incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas.

Art. 38

(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)

1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi decreti autorizzativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.
3. Al punto 7) dell'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "coltivazione di idrocarburi" sono inserite le seguenti: "sulla terraferma e".

4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le Regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la Regione presso la quale è stato avviato il procedimento, conclude lo stesso entro il 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine la Regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico.
5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a seguito della quale, in caso di rinvenimento di un giacimento riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte del Ministero dello sviluppo economico, seguono la fase di coltivazione, per la durata di trenta anni, da prorogare per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale.
6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 5 è accordato:
a) con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse d'intesa, per le attività da svolgere in terraferma, con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata;
b) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori;
c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.
Le attività di perforazione e di realizzazione degli impianti di sviluppo sono soggette a VIA e ad autorizzazione di sicurezza, svolte secondo le procedure stabilite dalla legge entro 60 giorni dalla presentazione delle domande.
7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5, nonché le modalità di esercizio delle relative attività.
8. I commi 5 e 6 si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente decreto, anche ai titoli vigenti e ai procedimenti in corso.
9. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Al fine di effettuare e verificare gli studi previsti dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con l'impiego di nuove tecnologie disponibili per la tutela ambientale e la valorizzazione delle risorse nello svolgimento dell'attività mineraria, la procedura definita nel presente articolo si applica, ai titoli minerari e ai procedimenti di conferimento ricadenti nelle aree di cui all'articolo 4, comma 1.".
10. All'articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, può autorizzare, per un periodo non
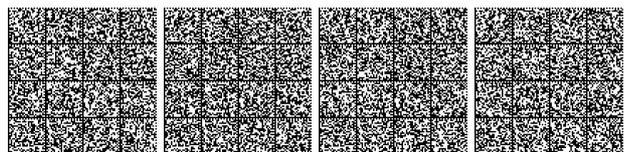
superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle attività di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attività, il programma dei lavori è interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validità dell'autorizzazione venga accertato che l'attività è stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, nonché sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo.

1-ter. Nel caso di attività di cui al comma 1-bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n.239 del 2004 e successive modificazioni." .

11. Al comma *82-sexies*, dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole "compresa la perforazione", sono aggiunte le parole "e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento"

Art. 39
(Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive)

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17-bis, il comma 2, lettera c), è sostituito dal seguente:

"c) per veicoli, di cui all'articolo 47,comma 1, lettere e), f), g) ed n) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie M1, N1, L comprensivo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonché quelli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;"

b) all'articolo 17-decies, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: "anche in locazione finanziaria" e prima delle parole: "un veicolo" sono inserite le seguenti: "e immatricolano", e le parole: "da almeno dodici mesi" sono soppresse;

2) al comma 1, lettera a), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 20 per cento";

3) al comma 1, lettera b) le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 15 per cento";

4) al comma 1, lettera c) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 20 per cento";

5) al comma 1, lettera d) le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 15 per cento";

6) al comma 1, lettera e) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 20 per cento";

7) al comma 1, lettera f) le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 15 per cento";

8) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data di operatività della piattaforma di prenotazione dei contributi, resa
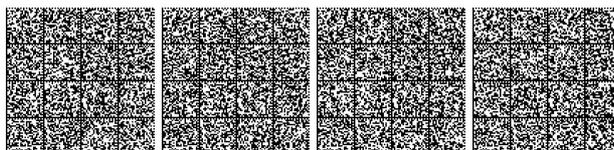
nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web www.bec.mise.gov.it, e fino al 31 dicembre 2015 a condizione che:";
9) al comma 2, lettera c), le parole "e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);" sono soppresse;
10) al comma 2, lettera d) le parole "da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b)," sono soppresse;
c) all'articolo 17-undecies, comma 2, lettere a) e b) le parole "esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa" sono sostituite dalle seguenti parole "come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o dati in uso promiscuo ai dipendenti".

CAPO X
(MISURE FINANZIARIE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ED ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER GLI ENTI TERRITORIALI)

Art. 40
(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga)

1. In considerazione della necessità di assicurare una adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 728 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni. La dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2015.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante i seguenti interventi:
a) riduzione pari a 150 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per il 2015 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013;
b) riduzione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2014 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013;
c) riduzione pari a 11.757.411 di euro per il 2014, del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
d) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Inps, di 292.343.544 euro a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2014; tali risorse gravano per un importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per la restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua;
e) in luogo di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, utilizzo delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2012, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro, le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato;
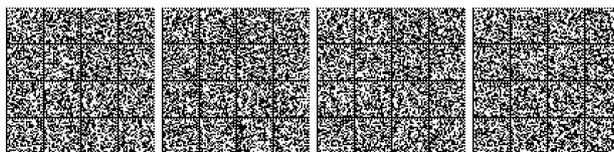
f) riduzione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni, con conseguente rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di 557 milioni di euro per l'anno 2014 medesimo;
g) per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che restano acquisite al bilancio dello Stato.
3. Le somme di cui all'articolo 1, comma 12, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2013 non sono ulteriormente suddivise tra le regioni. All'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n.76 del 2013, le parole "ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali" sono abrogate
4. Al fine di completare l'erogazione dei trattamenti di competenza dell'anno 2013, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per il medesimo anno è incrementato di 8 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. All'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole ", per l'anno 2013," sono soppresse.
6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni è incrementato di 151,2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

Art. 41

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria e Regione Campania)

1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve altresì prevedere la fissazione di tariffe che

tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.

3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.

4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 1.

5. Al fine di consentire la efficace prosecuzione delle attività del piano di rientro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, non è consentito intraprendere azioni esecutive, anche concorsuali, ivi compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti alla data predetta, nei confronti delle società di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, né sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 16, comma 9, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, destinate alla Regione Campania. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di cui al primo periodo.

Art. 42

(Disposizioni in materia di finanza delle Regioni)

1. Al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, all'articolo 46, comma 6, le parole: "31 ottobre 2014", sono sostituite dalle seguenti: " **30 settembre** 2014" e dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. Le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto stabilito dall'intesa sancita, ai sensi del comma 6, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 29 maggio 2014, sono tenute per l'anno 2014 ad effettuare, fermo restando il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, come modificati dal comma 7-quater, le spese nei confronti dei beneficiari, a valere sulle seguenti autorizzazioni di spesa:

a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le istituzioni scolastiche paritarie, per un importo complessivamente pari a 100 milioni di euro;

b) articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il diritto allo studio, per un importo complessivamente pari a 150 milioni di euro;

c) articolo 1 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, per un importo complessivamente pari a 15 milioni di euro;

d) articolo 9, comma 4-bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, per il fondo per il diritto al lavoro dei disabili per un importo complessivamente pari a 20 milioni di euro;
e) articolo 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l' erogazione gratuita di libri di testo per un importo complessivamente pari a 80 milioni di euro;
f) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il materiale rotabile per un importo complessivamente pari a 135 milioni di euro.
7-ter. Le Regioni attestano l'effettuazione delle spese di cui al comma 7-bis, nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le regioni che, sulla base della certificazione di cui al periodo precedente, risultino non aver effettuato integralmente la spesa, versano all'entrata di Bilancio statale la quota non effettuata.
7-quater. Per l'anno 2014, non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) articolo 1, comma 4, e articolo 2, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
c) articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Conseguentemente, per l'anno 2014, non si applica il comma 7 del presente articolo.";
2. Al comma 517 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "30 giugno 2014" sono sostituite da " **15 ottobre** 2014".
3. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, aggiungere, alla fine, il seguente periodo "Per l'anno 2014, il termine del 1 marzo, di cui al primo periodo, è posticipato al **30 settembre** e il termine del 15 marzo, di cui al secondo periodo, è posticipato al **15 ottobre** ".
4. All'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "30 aprile 2014" sono sostituite dalle seguenti " **31 ottobre** 2014". Inoltre, alla fine del medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: "Nelle more della individuazione delle risorse di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili, gli ammontari di spesa indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.".
5. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 9 giugno 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Siciliana, l'obiettivo di patto di stabilità interno della regione Siciliana, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato in 5.786 milioni di euro per l'anno 2014 e in 5.665 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. I predetti obiettivi, per gli anni 2014-2017, possono essere rideterminati in conseguenza di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali con legge statale. Per gli anni 2014-2017 non si applica alla regione Siciliana quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Dai predetti obiettivi sono escluse le sole spese individuate dal citato Accordo del 9 giugno 2014.
6. Gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente per l'anno 2014 a valere sulle quote di compartecipazione della regione Siciliana ai tributi erariali sono ridotti in misura corrispondente all'ammontare delle entrate riservate all'erario dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e da restituire alla predetta Regione per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012.
7. La regione Siciliana nel 2014 non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Nell'ambito della certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del predetto limite.
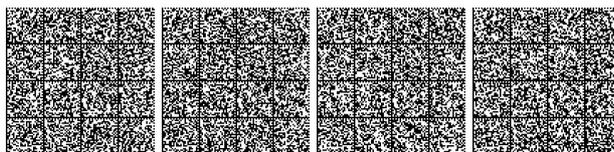
8. Gli effetti positivi in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a 400 milioni di euro annui, alimentano il "Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali" istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'Accordo sottoscritto il 21 luglio 2014 fra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della regione Sardegna, l'obiettivo di patto di stabilità interno della regione Sardegna, di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato in 2.696 milioni di euro per l'anno 2014. Dall'obiettivo 2014 sono escluse le sole spese previste dalla normativa statale vigente e le spese per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia s.p.a.
10. A decorrere dall'anno 2015 la regione Sardegna consegue il pareggio di bilancio come definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012. A decorrere dal 2015 alla regione Sardegna non si applica il limite di spesa di cui al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228 e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previsti dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della citata legge 24 dicembre 2012, n.228.
11. Non si applica alla regione Sardegna quanto disposto dagli ultimi due periodi del comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
12. La regione Sardegna nel 2014 non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2011-2013. Nell'ambito della certificazione di cui al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto del predetto limite.
13. Gli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dall'applicazione dei commi 9 e 10 del presente articolo, pari a 320 milioni di euro annui, trovano compensazione per pari importo sul "Fondo Rapporti finanziari con le autonomie speciali" di cui al comma 8 del presente articolo.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 43

(Misure in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e di fondo di solidarietà comunale)

1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, qualora l'ammontare delle risorse attribuite a valere sul predetto "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" risulti inferiore a quello di cui al periodo precedente, l'ente locale interessato è tenuto, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di approvazione del piano stesso, ad indicare misure alternative di finanziamento per un importo pari all'anticipazione non attribuita.
2. Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria
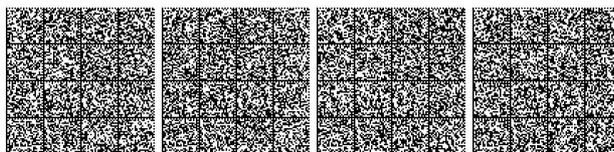
degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570.

3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini del patto di stabilità interno nei limiti di 100 milioni per il 2014 e 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede di adozione del piano di riparto del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013, recante "Accesso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali", pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 febbraio 2013, n.33, individua per ciascun ente, proporzionalmente alle risorse erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilità interno nei limiti del periodo precedente.

4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione è pari, per ciascun comune, al 66 per cento di quanto comunicato sul sito internet del Ministero dell'interno come spettante per l'anno 2014 a titolo di fondo di solidarietà comunale, detratte le somme già erogate in base alla disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e dall'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 2014, n. 88.

5. Per l'anno 2014 l'importo di euro 49.400.000 impegnato e non pagato del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione del Ministero dell'interno è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di solidarietà comunale, di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 44

(Disposizioni finali)

1. Per l'attuazione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni bilancio in termini di competenza e residui.

Art. 45

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LUPI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

FRANCESCHINI, *Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

LANZETTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

14G00149

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 luglio 2014, n. **134**.

Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 97, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", ed in particolare gli articoli 97 e 98, disciplinanti l'accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto l'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2006, recante "Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo13 ottobre 2005, n. 217";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, "Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.";

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197, "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.";

Considerato che, a norma dell'articolo 97, comma 7, del citato decreto legislativo 217 del 2005, con regolamento del Ministro dell'Interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 20 febbraio 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 6863 del 14 luglio 2014;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e bando di concorso

1. Il presente regolamento disciplina il concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla qualifica iniziale di vice collaboratore amministrativo-contabile, del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 97, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it. Il decreto, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, indica le modalità di svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le materie oggetto delle prove di esame, le modalità di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, le percentuali dei posti riservati nonché eventuali particolari modalità di presentazione delle domande al concorso medesimo.

Art. 2.

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte il numero dei posti messi a concorso, o comunque superi il numero di 800, l'ammissione dei candidati alle prove d'esame può essere subordinata al superamento di una prova preselettiva.

2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie di cui all'articolo 3.

3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. La correzione degli elaborati è effettuata anche mediante procedure automatizzate.

5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 6/10 (sei/decimi). Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine dell'elenco della prova preselettiva, è stabilito nel bando di concorso, sino a un numero non superiore a venti volte quello dei posti messi a concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.

6. La commissione redige l'elenco della prova preselettiva secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La graduatoria è approvata con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito internet www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.

7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 3.

Prove di esame

1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da un colloquio.

2. La prima prova scritta verte su: elementi di diritto privato e, congiuntamente o disgiuntamente, elementi di diritto costituzionale e amministrativo.

3. La seconda prova scritta, a contenuto teorico pratico, verte su: elementi di economia aziendale e, congiuntamente o disgiuntamente, elementi di contabilità di Stato.

4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui ai commi 2 e 3, sulle seguenti materie:

a) elementi di economia politica;

b) elementi di scienza delle finanze e sistema tributario;

c) elementi di statistica metodologica;
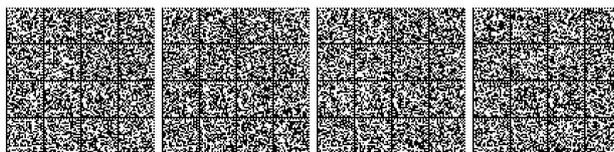
d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

e) conversazione tendente ad accertare la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso;

f) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

6. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Art. 4.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, che sovrintende anche alle operazioni relative all'eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 2, è nominata con decreto del Capo del Dipartimento, nel rispetto dell'equilibrio di genere. Essa è presieduta da un dirigente generale del Dipartimento ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto è nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.

Art. 5.

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso

1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nel colloquio. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it.

3. Ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter* e successive modificazioni, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la graduatoria del concorso rimane vigente per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.

Art. 6.

Accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica

1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità fisica e psichica dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale si applicano il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, articolo 2, comma 1, numero 3) e il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78.

Art. 7.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 luglio 2014

Il Ministro: ALFANO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014
Interno, foglio n. 1849

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
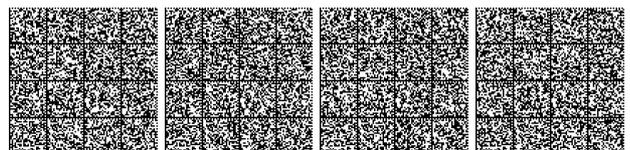
Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249.

— Il testo degli articoli 97 e 98 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è il seguente:

«Art. 97. *(Accesso al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili).* — 1. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo18, comma 6, deldecreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili avviene:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso per esami, consistenti in due prove scritte e un colloquio, con facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo;

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di cui all'articolo 98, comma 1, lettera *d)*, e che, nell'ultimo biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo periodo di prova, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, letteraa), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

4. Le prove del concorso vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste.

5. Possono essere nominati, a domanda, vice collaboratori amministrativo-contabili in prova, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 98, comma 4.

6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresì, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto delle prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse e i criteri per la formazione della graduatoria finale.»

«Art. 98 *(Requisiti per la nomina a vice collaboratore amministrativo-contabile).* — 1. L'assunzione dei vice collaboratori amministrativo-contabili di cui all'articolo 97, comma 1, lettera *a)*, avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;

d) titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni dell'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera *d)*, richiesti per la partecipazione al concorso.

3. A parità di merito l'appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori del concorso sono nominati vice collaboratori amministrativo-contabili in prova.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:

«Art. 17. *(Regolamenti).*

(*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione."

— Il testo dell'art. 35, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il seguente:

«Art. 35 *(Reclutamento del personale).*

(*Omissis*).

5-*ter*. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), è pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185.

— Il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2006 (Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministravo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2006, n. 109.

— Il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 (Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2008, n. 93.

— Il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2012, n. 272.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), è pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2008, n. 168.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'articolo 97, comma 1 lett. *a)* del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 è il seguente:

«Art. 7. *(Concorso per esame).*

(*Omissis*).

2-*bis*. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 è il seguente:

«Art. 7 *(Concorso per esame)*. — 1. I concorsi per esami consistono:

a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma, in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente;

b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria: in due prove scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova orale. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

2. I bandi di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai profili professionali della settima qualifica o categoria superiore consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili professionali delle qualifiche o categorie di livelli inferiori al settimo, il bando di concorso relativo può stabilire che le prove consistano in appositi test bilanciati da risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.

2-*bis*. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.

3. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'articolo 9, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 è il seguente:

«Art. 9. *(Commissioni esaminatrici).*

(*Omissis*).

4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'articolo 98, comma 3 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 è il seguente:

«Art. 5. *(Categorie riservatarie e preferenze)*. — 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età.».

— Per il testo dell'art. 35, comma 5-*ter*, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano le note alle premesse.
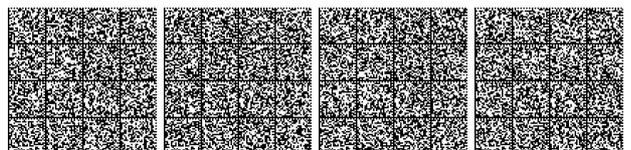
Note all'art. 6:

— Il testo dell'articolo 2, comma 1, numero 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 è il seguente:

«Art. 2 *(Requisiti generali)*. 1. Possono accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:

(*Omissis*).

3) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.».

— Per i riferimenti al citato decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti al citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ed al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

14G00140

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 giugno 2014.

Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art, 139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede la costituzione di una Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139, oltre che delle tabelle di cui agli artt. 3 e 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124.

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, prevede che gli aggiornamenti dell'elenco di cui al citato art. 139 sono effettuati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della Commissione scientifica sopra richiamata.

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2010 e successive integrazioni e modificazioni di ricostituzione della Commissione scientifica.

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2009, concernente «Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124».

Viste la delibera e l'allegata relazione della Commissione scientifica, assunte in data 28 aprile 2014, concernenti la proposta di aggiornamento e revisione dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del testo unico, approvato con il decreto ministeriale 11 dicembre 2009.

Considerato che la Commissione Scientifica, come indicato nella citata delibera e nella relativa relazione tecnica, ha ritenuto di dover procedere all'aggiornamento dell'elenco con riferimento ai codici ICD10 e alle malattie relative ad alcuni agenti.

Decreta:

Art. 1.

È approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, l'aggiornamento dell'elenco delle malattie di cui al decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124.

Art. 2.

L'aggiornamento dell'elenco riguarda esclusivamente, in tutte le tre liste, il gruppo 6 «tumori professionali» e il gruppo 2 «malattie da agenti fisici» con riferimento alle sole patologie muscolo scheletriche.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicità legale.

Roma, 10 giugno 2014

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3004

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche e integrazioni

LISTA I - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI ELEVATA PROBABILITÀ

LISTA I
GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6

	AGENTI	MALATTIE	CODICE(#) IDENTIFICATIVO	
	METALLI, loro leghe, amalgame, composti inorganici e organici			
01	ANTIMONIO leghe e composti	PNEUMOCONIOSI NON SCLEROGENA	I.1.01.	J63.8
		ANEMIA EMOLITICA (idruro di antimonio o stibina)	I.1.01.	D59.8
		TRACHEOBRONCHITE	I.1.01.	J40
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.01.	L24
02	ARSENICO leghe e composti	CONGIUNTIVITE	I.1.02.	H10.4
		RINITE	I.1.02.	J31.0
		PERFORAZIONE SETTO NASALE	I.1.02.	J34.8
		EPATOPATIA CRONICA	I.1.02.	K71
		ANEMIA EMOLITICA	I.1.02.	D59.8
		POLINEUROPATIA PERIFERICA	I.1.02.	G62.2
		DERMOPATIE:		
		CHERATOSI PALMO-PLANTARE	I.1.02.	L85.1
		ULCERE	I.1.02.	L98.4
		MELANODERMA	I.1.02.	L81.4
03	BERILLIO leghe e composti	TRACHEOBRONCHITE	I.1.03.	J40
		GRANULOMATOSI POLMONARE (BERILLIOSI)	I.1.03.	J63.2
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.03.	L23
		GRANULOMI CUTANEI	I.1.03.	L92.3
		ULCERE CUTANEE .	I.1.03.	L98.4

04	CADMIO leghe e composti	RINITE ATROFICA	I.1.04.	J31.0
		BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA	I.1.04.	J44
		NEFROPATIA	I.1.04.	N14.3
		OSTEOMALACIA	I.1.04.	M83
05	CROMO leghe e composti	ULCERE E PERFORAZIONI DEL SETTO NASALE	I.1.05.	J34.8
		DERMATITE ULCERATIVA	I.1.05.	L98.4
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.05.	L23.0
		ASMA BRONCHIALE	I.1.05.	J45.0
06	MANGANESE leghe e composti	PARKINSONISMO MANGANICO	I.1.06.	G21
		PSICOSINDROME ORGANICA	I.1.06.	F07.9
07	MERCURIO amalgame	SINDROME CEREBELLARE-EXTRAPIRAMIDALE (tremore, atassia, diplopia)	I.1.07.	T56.1
		ENCEFALOPATIA TOSSICA	I.1.07.	G92
		POLINEUROPATIA PERIFERICA	I.1.07.	G62.2
		NEFROPATIA	I.1.07.	N14.3
		GENGIVOSTOMATITE	I.1.07.	K05.1
08	NICHEL leghe e composti	DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.08.	L23.0
		ASMA BRONCHIALE	I.1.08.	J45.0
09	OSMIO leghe e composti	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.09.	L24
		CHERATOCONGIUNTIVITE	I.1.09.	H16.2
		TRACHEOBRONCHITE	I.1.09.	J40
10	PIOMBO leghe e composti	ORLETTO GENGIVALE DI BURTON	I.1.10.	T56.0
		GASTRODUODENITE	I.1.10.	K29.9
		COLICA SATURNINA	I.1.10.	T56.0
		POLINEUROPATIA PERIFERICA	I.1.10.	G62.2
		ENCEFALOPATIA	I.1.10.	G92
		NEFROPATIA	I.1.10.	N14.3
		ANEMIA	I.1.10.	D64
11	RAME leghe e composti	CONGIUNTIVITE	I.1.11.	H10.4
		RINITE	I.1.11.	J31.0
		ASMA BRONCHIALE	I.1.11.	J45.0
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.11.	L24
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.11.	L23
		GRANULOMATOSI POLMONARE (solfato di rame)	I.1.11.	J70
		EPATOPATIA GRANULOMATOSA	I.1.11.	K71.8

12	SELENIO leghe e composti	BRONCHITE IRRITATIVA	I.1.12.	J40
		DERMATITE	I.1.12.	L25
		ENCEFALOPATIA TOSSICA	I.1.12.	G92
13	STAGNO leghe e composti	STANNOSI	I.1.13.	J63.5
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.13.	L24
14	TALLIO leghe e composti	NEUROPATIA PERIFERICA	I.1.14.	G62.2
		GASTROENTERITE	I.1.14.	K52.1
		ALOPECIA	I.1.14.	L63
		EPATOPATIA	I.1.14.	K71
		NEFROPATIA	I.1.14.	N14.3
15	URANIO e composti (effetti non radioattivi)	NEFROPATIA	I.1.15.	N14.3
16	VANADIO leghe e composti	TRACHEOBRONCHITE	I.1.16.	J40
		ASMA BRONCHIALE	I.1.16.	J45.0
		FIBROSI POLMONARE	I.1.16.	J63
		CONGIUNTIVITE	I.1.16.	H10.4
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.16.	L23
17	ZINCO leghe e composti	BRONCHITE	I.1.17.	J40
		PNEUMOCONIOSI BENIGNA (stearato di zinco)	I.1.17.	J63.8
		FEBBRE DA FUMI METALLICI	I.1.17.	T56.5
	ALOGENI e loro composti inorganici			
18	BROMO, CLORO, IODIO	TRACHEOBRONCHITE	I.1.18	J40
		CONGIUNTIVITE	I.1.18.	H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.18.	L24
		ACNE	I.1.18.	L70.8
		BROMISMO	I.1.18.	F13.2
19	FLUORO E COMPOSTI INORGANICI	TRACHEOBRONCHITE	I.1.19.	J40
		CONGIUNTIVITE	I.1.19.	H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.19.	L24
		OSTEOFLUOROSI	I.1.19.	M85.1
		ANEMIA	I.1.19.	D64

	COMPOSTI INORGANICI DELL'AZOTO, CARBONIO, ZOLFO E FOSFORO			
20	COMPOSTI INORGANICI DELL'AZOTO (ossido di azoto, acido nitrico, ammoniaca)	TRACHEOBRONCHITE	I.1.20.	J40
		CONGIUNTIVITE	I.1.20.	H10.4
21	OSSIDO DI CARBONIO	OSSICARBONISMO: VERTIGINI, ASTENIA, CEFALEA, TURBE CARDIACHE DEL RITMO E DELLA CONDUZIONE	I.1.21.	T58
		(SEQUELE NEUROLOGICHE E CARDIACHE DI INTOSSICAZIONI ACUTE)		
22	CLORURO DI CARBONILE O FOSGENE	TRACHEOBRONCHITE	I.1.22.	J40
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.22.	L24
		EDEMA POLMONARE TARDIVO	I.1.22.	J68.1
23	COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO	MIOCARDITE	I.1.23.	I51.4
		NECROSI DEL MASCELLARE	I.1.23.	K10.2
		ALVEOLITI DEL MASCELLARE	I.1.23.	K10.3
		TRACHEOBRONCHITE	I.1.23.	J40
		EPATOPATIA	I.1.23.	K71
		NEFROPATIA	I.1.23.	N14.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.23.	L24
24	ZOLFO, POLISOLFURI (polisolfuro di bario, di calcio, di sodio)	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.24.	L24
		CONGIUNTIVITE	I.1.24.	H10.4
25	ANIDRIDE SOLFOROSA	TRACHEOBRONCHITE	I.1.25.	J40
		CONGIUNTIVITE	I.1.25.	H10.4
		BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA	I.1.25	J44
26	ACIDO SOLFORICO	BLEFAROCONGIUNTIVITE	I.1.26.	H10.5
		ODONTOPATIE	I.1.26.	K03.2
		PERIODONTOPATIE	I.1.26.	K05.5
		BRONCHITE	I.1.26.	J40
		RADS (SINDROME DA DISFUNZIONE REATTIVA DELLE VIE AEREE)	I.1.26	J68.3
27	SOLFURO DI CARBONIO	PSICOSINDROME ORGANICA	I.1.27.	F07.9
		POLINEUROPATIA SENSITIVA MOTORIA ARTI INFERIORI	I.1.27.	G62.2
		ARTERIOSCLEROSI DISTRETTO CORONARICO	I.1.27.	I25.1
		ARTERIOSCLEROSI DISTRETTO CEREBRALE	I.1.27.	I67.2
		ARTERIOSCLEROSI ARTERIE ARTI INFERIORI	I.1.27.	I70.2
		ARTERIOSCLEROSI DISTRETTO RENALE	I.1.27.	I12.9
		ARTERIOSCLEROSI DISTRETTO RETINICO	I.1.27.	I70.8
		IPERTENSIONE ARTERIOSA	I.1.27.	I10

28	IDROGENO SOLFORATO	TRACHEOBRONCHITE	I.1.28.	J40
		CONGIUNTIVITE	I.1.28.	H10.4
		SINDROME NEUROASTENIFORME CON AMNESIA	I.1.28.	F48.0
	IDROCARBURI ALIFATICI E AROMATICI			
29	N-ESANO	POLINEUROPATIA PERIFERICA	I.1.29.	G62.2
		ENCEFALOPATIA TOSSICA	I.1.29.	G92
30	BUTADIENE	TRACHEOBRONCHITE	I.1.30.	J40
		CONGIUNTIVITE	I.1.30.	H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.30.	L24
31	ETERE DI PETROLIO WHITE SPIRIT	DEPRESSIONE SISTEMA NERVOSO CENTRALE	I.1.31.	F18
		TRACHEOBRONCHITE	I.1.31.	J40
		CONGIUNTIVITE	I.1.31.	H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.31.	L24
		NEFROPATIA	I.1.31.	N14.4
32	DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI Diclorometano, triclorometano (cloroformio), tetraclorometano (tetracloruro di carbonio), dicloroetano, tricloroetano, dibromoetano, dicloroetilene, tricloroetilene (trielina), tetra-cloroetilene (percloroetilene)	ENCEFALOPATIA (trielina)	I.1.32.	G92
		TRACHEOBRONCHITE	I.1.32.	J40
		CONGIUNTIVITE	I.1.32.	H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.32.	L24
		EPATOPATIA TOSSICA	I.1.32.	K71
		NEFROPATIA	I.1.32.	N14.4
		POLINEUROPATIA PERIFERICA	I.1.32.	G62.2
33	DICLOROACETILENE	TRACHEOBRONCHITE	I.1.33.	J40
		CONGIUNTIVITE	I.1.33.	H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.33.	L24
34	CLORURO DI VINILE	FIBROSI POLMONARE	I.1.34.	J68.4
		ACROSTEOLISI (FALANGI UNGUEALI)	I.1.34.	M89.5
		SINDROME RAYNAUD SIMILE	I.1.34.	I73.0
		EPATOPATIA FIBROTICA	I.1.34.	K74.0
35	BENZENE	PANCITOPENIA DI TIPO IPORIGENERATIVO	I.1.35.	D61.2
36	TOLUENE	PSICOSINDROME ORGANICA	I.1.36.	F07.9
37	XILENE	PSICOSINDROME ORGANICA	I.1.37.	F07.9
		TRACHEOBRONCHITE	I.1.37.	J40
		CONGIUNTIVITE	I.1.37.	H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.37.	L24

38	STIRENE	PSICOSINDROME ORGANICA	I.1.38.	F07.9
		NEUROPATIA PERIFERICA	I.1.38.	G62.2
		TRACHEOBRONCHITE	I.1.38.	J40
		CONGIUNTIVITE	I.1.38.	H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.38.	L24
39	DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEL BENZENE Monoclorobenzene, diclorobenzene, dinitroclorobenzene, esaclorobenzene	PSICOSINDROME ORGANICA	I.1.39.	F07.9
		EPATOPATIA	I.1.39.	K71
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (dinitroclorobenzene)	I.1.39.	L23
		PORFIRIA TOSSICA (esaclorobenzene)	I.1.39.	E80.2
40	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.40.	L24
	MISCELE (catrame, bitumi, pece, fuliggine, olii minerali,	DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.40.	L23
	olii e fluidi da taglio, olio di creosoto)	DERMATITE FOLLICOLARE ACNEIFORME (olii minerali)	I.1.40.	L24.1
41	TERPENI	TRACHEOBRONCHITE	I.1.41.	J40
	(essenza di trementina, limonene, altri)	ASMA BRONCHIALE	I.1.41.	J45.0
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.41.	L23
42	FENOLO, TIOFENOLO, NAFTOLO E LORO OMOLOGHI E DERIVATI	TRACHEOBRONCHITE	I.1.42.	J40
	ALOGENATI, NITRICI, SOLFONICI E FOSFORATI	CONGIUNTIVITE	I.1.42.	H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.42.	L24
43	AMINE ALIFATICHE primarie, secondarie, terziarie, eterocicliche e derivati (etilendiammina, trietilentetramina, nitrosamine, metilamina, altri)	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.43.	L24
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.43.	L23
		ASMA BRONCHIALE	I.1.43.	J45.0
		CONGIUNTIVITE	I.1.43.	H10.4
		LESIONI CORNEALI (metilamina)	I.1.43.	H16
44	AMINE AROMATICHE primarie, secondarie, terziarie, eterocicliche, e loro derivati (anilina, parafenilendiamina (PFD), beta-naftilamina, 4-amindifenile, benzidina, altri)	ASMA BRONCHIALE (PFD)	I.1.44.	J45.0
		METAEMOGLOBINEMIA	I.1.44.	D74.8
		ANEMIA EMOLITICA	I.1.44.	D59
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.44.	L23
		CISTITE EMORRAGICA	I.1.44.	N30.9
45	AMMIDI (Dimetilformammide, dimetilacetammide, acrilamide, altri)	TRACHEOBRONCHITE	I.1.45.	J40
		CONGIUNTIVITE	I.1.45.	H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.45.	L24
		EPATOPATIA	I.1.45.	K71
		NEUROPATIA PERIFERICA (acrilamide)	I.1.45.	G62.2

46	ACIDO CIANIDRICO, CIANURI, NITRILI	*SEQUELE NEUROLOGICHE DI INTOSSICAZIONI ACUTE:*		
	(acrilonitrile, altri)	SINDROME PARKINSONIANA	I.1.46.	G21
		SINDROMI CEREBELLOSPASTICHE	I.1.46.	R26.1
		QUADRI EPILETTICI	I.1.46.	G40.1
		TRACHEOBRONCHITE	I.1.46.	J40
		CONGIUNTIVITE	I.1.46.	H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.46.	L24
47	OZONO, OZONURI E PEROSSIDI	TRACHEOBRONCHITE	I.1.47.	J40
		CONGIUNTIVITE	I.1.47.	H10.4
48	CHETONI e derivati alogenati	TRACHEOBRONCHITE	I.1.48.	J40
	(acetone, metilbutilchetone (MBK), altri)	CONGIUNTIVITE	I.1.48.	H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.48.	L24
		NEUROPATIA PERIFERICA (metilbutilchetone)	I.1.48.	G62.2
		ENCEFALOPATIA TOSSICA	I.1.48.	G92
49	ALDEIDI e derivati	TRACHEOBRONCHITE	I.1.49.	J40
	(formaldeide, glutaraldeide, altri)	CONGIUNTIVITE	I.1.49.	H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.49.	L24
		ASMA BRONCHIALE	I.1.49.	J45.0
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.49.	L23
50	DIISOCIANATI	ASMA BRONCHIALE	I.1.50.	J45.0
	(toluendiisocianato (TDI), difenilmetanodiisocianato (MDI),	TRACHEOBRONCHITE	I.1.50.	J40
	esametilendiisocianato (HDI), naftalendiisocianato (NDI),	CONGIUNTIVITE	I.1.50.	H10.4
	altri)	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.50.	L24
51	CHINONI e derivati	DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.51.	L23
	(idrochinone, benzochinone, altri)	DEPIGMENTAZIONE	I.1.51.	L81.9
		CONGIUNTIVITE	I.1.51.	H10.4
		CHERATITE	I.1.51.	H16
52	ALCOLI e derivati	DEPRESSIONE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE	I.1.52	F18
	(alcol metilco, alcol butilico, alcol isopropilico, altri)	NEURITE OTTICA (a. metilico)	I.1.52.	H46
		TRACHEOBRONCHITE	I.1.52.	J40
		CONGIUNTIVITE	I.1.52.	H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.52.	L24

53	GLICOLI e derivati (glicole etilenico, glicole dietilenico, metilcellosolve, cellosolve, altri)	TRACHEOBRONCHITE	I.1.53.	J40
		CONGIUNTIVITE	I.1.53.	H10.4
		NISTAGMO	I.1.53.	H55
		OSSALURIA	I.1.53.	E74.8
		ANEMIA MACROCITICA (meticellosolve)	I.1.53.	D52.9
		TREMORE (INTOSSICAZIONE ACUTA)	I.1.53.	G25.2
		ATASSIA (INTOSSICAZIONE ACUTA)	I.1.53.	R26.0
54	ETERI e derivati (etere etilico, clorometiletere (CMME) biscloromelitetere (BCME), altri)	CONGIUNTIVITE	I.1.54.	H10.4
		PSICOSINDROME ORGANICA	I.1.54.	F07.9
55	ACIDI ORGANICI ALIFATICI, AROMATICI, TIO-ACIDI E LORO DERIVATI (acido carbammico, acido tiocarbammico, carbammati, tiocarbammati, acido formico, acido acetico, acido triclo-roacetico, acido tioglicolico, altri)	TRACHEOBRONCHITE	I.1.55.	J40
		CONGIUNTIVITE	I.1.55.	H10.4
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.1.55.	L24
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.55.	L23
		GOZZO (ditiocarbammati)	I.1.55.	E04.9
		EPATOPATIA	I.1.55.	K71
56	ANIDRIDI e derivati (anidride maleica, anidride trimellitica, anidride ftalica, altre)	TRACHEOBRONCHITE	I.1.56.	J40
		ASMA BRONCHIALE	I.1.56.	J45.0
57	COMPOSTI ORGANICI DEL FOSFORO	POLINEUROPATIA	I.1.57.	G62.2
58	ESTERI ORGANICI e derivati (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di propile, butilftalato, metacrilato di metile, altri)	DEPRESSIONE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE (SNC)	I.1.58	F18
		NEUROPATIA PERIFERICA SENSITIVA (metacrilato di metile)	I.1.58.	G62.2
		TRACHEOBRONCHITE	I.1.58.	J40
		CONGIUNTIVITE	I.1.58.	H10.4
		ASMA BRONCHIALE (metacrilato di metile)	I.1.58.	J45.0
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (metacrilato di metile)	I.1.58.	L24
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (metacrilato di metile)	I.1.58.	L23
59	ESTERI ORGANICI DELL'ACIDO NITRICO (nitroglicole, nitroglicerina, nitrocellulosa, altri)	CEFALEA VASCOLARE	I.1.59.	G44.1
		CRISI ANGINOSE (NITROGLICOLE)	I.1.59.	I20
		DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	I.1.59.	L23
		ULCERE SOTTOUNGUEALI	I.1.59.	L60.8

LISTA I

GRUPPO 2 - MALATTIE DA AGENTI FISICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6

	AGENTI	MALATTIE	CODICE(#) IDENTIFICATIVO	
01	RUMORE OTOLESIVO	IPOACUSIA PERCETTIVA BILATERALE	I.2.01.	H83.3
02	VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIO	SINDROME DI RAYNAUD SECONDARIA (ANGIONEUROSI DITA MANI)	I.2.02.	I73.0
		OSTEOARTROPATIE (POLSO, GOMITO, SPALLA)	I.2.02.	**M19**^
		SINDROME DEL TUNNEL CARPALE	I.2.02.	G56.0
		ALTRE NEUROPATIE DEGLI ARTI SUPERIORI	I.2.02.	G56
		TENDINITI-TENOSINOVITI MANO-POLSO	I.2.02.	M65.8
03	MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI ESEGUITA CON CONTINUITÀ DURANTE IL TURNO LAVORATIVO	SPONDILODISCOPATIE DEL TRATTO LOMBARE	I.2.03.	M47.8
		ERNIA DISCALE LOMBARE	I.2.03.	M51.2
04	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÀ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA METÀ DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO	*SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELLA SPALLA:*		
		TENDINITE DEL SOVRASPINOSO (o tendinite cuffia rotatori)	I.2.04.	M75.1
		TENDINITE CAPOLUNGO BICIPITE	I.2.04.	M75.2
		TENDINITE CALCIFICA (MORBO DI DUPLAY)	I.2.04.	M75.3
		BORSITE	I.2.04.	M75.5
		SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEL GOMITO:		
		EPICONDILITE	I.2.04.	M77.0
		EPITROCLEITE	I.2.04.	M77.1
		BORSITE OLECRANICA	I.2.04.	M70.2
		SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO POLSO-MANO:		
		TENDINITI FLESSORI/ESTENSORI (POLSO-DITA)	I.2.04.	M65.8
		SINDROME DI DE QUERVAIN	I.2.04.	M65.4
		DITO A SCATTO	I.2.04.	M65.3
		SINDROME DEL TUNNEL CARPALE	I.2.04.	G56.0
05	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEL GINOCCHIO PER ATTIVITÀ ESEGUITE CON CONTINUITÀ DURANTE IL TURNO LAVORATIVO	BORSITE	I.2.05.	M70.4
		TENDINOPATIA DEL QUADRICIPITE FEMORALE	I.2.05.	M76.8
		MENISCOPATIA DEGENERATIVA	I.2.05.	M23.3
06	LAVORI SUBACQUEI ED IN CAMERE IPERBARICHE	OTOPATIE BAROTRAUMATICHE	I.2.06.	T70.0
		SINUSOPATIE BAROTRAUMATICHE	I.2.06.	T70.1
		EMBOLIE GASSOSE DA DECOMPRESSIONE	I.2.06.	T70.3
		OSTEOARTROPATIE (MALATTIA DEI CASSONI, MALATTIA DEI PALOMBARI)	I.2.06.	M90.3

07	RADIAZIONI IONIZZANTI	RADIODERMITE	I.2.07.	L58
		OPACITÀ DEL CRISTALLINO	I.2.07.	H26.9
		ANEMIA IPORIGENERATIVA	I.2.07.	D61.9
		PIASTRINOPENIA	I.2.07.	T66
		LEUCOPENIA	I.2.07.	D70
		PANCITOPENIA	I.2.07.	D69.5
		INFERTILITÀ TEMPORANEA O PERMANENTE MASCHILE	I.2.07.	N46
08	RADIAZIONI UV	CHERATOSI ATTINICHE	I.2.08.	L57.0
09	LASER	LESIONI RETINICHE	I.2.09.	H35.9
		LESIONI DELLA CORNEA	I.2.09.	H18.9
		OPACITÀ DEL CRISTALLINO	I.2.09.	H26.9
		OPACITÀ DEL CORPO VITREO	I.2.09.	H43.3
10	RADIAZIONI INFRAROSSE	OPACITÀ DEL CRISTALLINO	I.2.10.	H26.9
		ERITEMA PERMANENTE	I.2.10.	L59.0
11	RADIOFREQUENZE, MICROONDE	OPACITÀ DEL CRISTALLINO	I.2.11.	H26.9
		INFERTILITÀ MASCHILE TEMPORANEA	I.2.11.	N46
12	**VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO PER LE ATTIVITÀ GUIDA DI AUTOMEZZI PESANTI E CONDUZIONE DI MEZZI MECCANICI^**	**ERNIA DISCALE LOMBARE^**	**I.2.12.^**	**M51.2^**
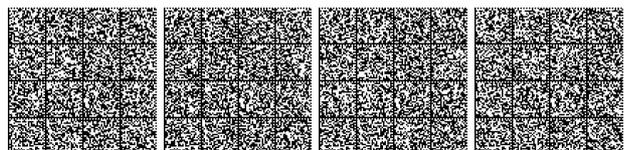
LISTA I

GRUPPO 3 - MALATTIE DA AGENTI BIOLOGICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6

	AGENTI	MALATTIE	CODICE(#) IDENTIFICATIVO	
	BATTERI E ORGANISMI SIMILI			
01	CLOSTRIDIUM TETANI	TETANO	I.3.01.	A35
02	BRUCELLA (melitensis, abortus, suis, canis)	BRUCELLOSI NELLE VARIE FORME CLINICHE	I.3.02.	A23
03	MICOBATTERI TUBERCOLARI TIPICI E ATIPICI	TUBERCOLOSI DEL POLMONE	I.3.03.	A15
		TUBERCOLOSI DI ALTRI ORGANI/APPARATI	I.3.03.	A18
04	MICOBATTERIO DELLA LEBBRA	LEBBRA	I.3.04.	A30
05	STREPTOCOCCUS SUIS	MENINGITE	I.3.05.	G00.2
		SETTICEMIA E LORO COMPLICANZE	I.3.05.	A40.8
06	BACILLO DELL'ANTRACE	CARBONCHIO CUTANEO, POLMONARE E GASTROENTERICO	I.3.06.	J60
07	RICKETTSIE	FEBBRE Q	I.3.07.	A78
		RICKETTSIOSI NELLE VARIE FORME CLINICHE	I.3.07.	A79
08	NEISSERIA (meningitidis)	MENINGITE	I.3.08.	G01
09	SALMONELLAE	SALMONELLOSI	I.3.09.	A01
10	LISTERIA	LISTERIOSI (LOCALIZZATA E SISTEMICA)	I.3.10.	A32
11	ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE	ERISISPELOIDE NELLE VARIE FORME CLINICHE (MAL ROSSINO O MALATTIE DEI PESCIVENDOLI)	I.3.11.	A26
12	FRANCISELLA TULARENSIS	TULAREMIA NELLE VARIE FORME CLINICHE	I.3.12.	A21
13	CHLAMYDIA TRACHOMATIS	TRACOMA	I.3.13.	A71
14	CHLAMYDIA PSITTACI	ORNITOSI (PSITTACOSI) E SUE COMPLICAZIONI	I.3.14.	A70
15	BORRELIAE	MALATTIA DI LYME NELLE VARIE FORME CLINICHE (PRECOCI E TARDIVE)	I.3.15.	A69.2
16	LEPTOSPIRE	LEPTOSPIROSI	I.3.16.	A27
17	YERSINIA PESTIS	PESTE NELLE VARIE FORME CLINICHE	I.3.17.	A20
	VIRUS			
18	VIRUS EPATITE "A"	EPATITE ACUTA "A"	I.3.18.	B15
19	VIRUS EPATITE "B"	EPATITE ACUTA "B"	I.3.19.	B16
		EPATITE CRONICA "B"	I.3.19.	B18.1
20	VIRUS EPATITE "C"	EPATITE ACUTA "C"	I.3.20.	B17.1
		EPATITE CRONICA "C"	I.3.20.	B18.2
		CRIOGLOBULINEMIA MISTA	I.3.20.	D89.1
		ALTRE SEQUELE	I.3.20.	B94.2

21	VIRUS HIV	SINDROME DA IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA (AIDS)	I.3.21.	B24
22	VIRUS DELLA RABBIA	RABBIA	I.3.22.	A82
23	ARENAVIRUS	FEBBRE EMORRAGICA	I.3.23.	A96
24	ALTRI VIRUS DELLA FEBBRE EMORRAGICA	FEBBRE EMORRAGICA	I.3.24.	A98
25	PAPILLOMA VIRUS	VERRUCHE CUTANEE	I.3.25.	B07
26	AGENTI ASSOCIATI CON LE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (TSE)	ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI	I.3.26.	A81.0
	PARASSITI			
27	ANCYLOSTOMA DUODENALIS	ANCHILOSTOMIASI	I.3.27.	B76.0
28	ECHINOCOCCUS GRANULOSUS	IDATIDOSI	I.3.28.	B67
29	ENTAMOEBA HISTOLYTICA	AMEBIASI INTESTINALE E ASCESSUALE	I.3.29.	A06
30	GIARDIA (LAMBLIA)	GIARDIASI (LAMBLIASI)	I.3.30.	A07.1
31	PLASMODIUM FALCIPARUM	MALARIA	I.3.31.	B50
32	PLASMODIUM VIVAX	MALARIA	I.3.32.	B51
33	PLASMODIUM MALARIAE	MALARIA	I.3.33.	B52
34	PLASMODIUM OVALE	MALARIA	I.3.34.	B53.0
35	SCHISTOSOMI	SCHISTOSOMIASI	I.3.35.	B65
36	LEISHMANIA	LEISHMANIOSI	I.3.36.	B55
	MICETI (FUNGHI)			
37	ASPERGILLUS FUMIGATUS	ASPERGILLOSI BRONCO POLMONARE ALLERGICA	I.3.37.	B44.0
		ASPERGILLOMA	I.3.37.	B44
		ASPERGILLOSI SISTEMICA	I.3.37.	B44.7
38	CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS (o FILOBASIDIELLA NEOFORMANS)	CRIPTOCOCCOSI	I.3.38.	B45
	ARTROPODI			
39	SARCOPTES SCABIEI	SCABBIA	I.3.39.	B86

LISTA I

GRUPPO 4 - MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO NON COMPRESE IN ALTRE VOCI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6

	AGENTI	MALATTIE	CODICE(#) IDENTIFICATIVO	
01	SILICE LIBERA CRISTALLINA	SILICOSI POLMONARE	I.4.01.	J62.8
02	POLVERI MISTE A BASSO CONTENUTO IN SILICE LIBERA CRISTALLINA	*PNEUMOCONIOSI FIBROGENE:*		
		PNEUMOCONIOSI DEI MINATORI DI CARBONE	I.4.02.	J60
		SIDEROSILICOSI, LIPAROSI, ALTRE	I.4.02.	J62.8
03	ASBESTO	ASBESTOSI POLMONARE	I.4.03.	J61
		PLACCHE E/O ISPESSIMENTI DELLA PLEURA	I.4.03.	J92
	ALTRI SILICATI:			
04	TALCO	TALCOSI	I.4.04.	J62.0
05	CAOLINO	CAOLINOSI	I.4.05.	J63.8
06	MICHE, BENTONITE, ALTRI	PNEUMOCONIOSI FIBROGENA	I.4.06.	J63.8
	POLVERI INERTI:			
07	CARBONE PURO, GRAFITE PURA	ANTRACOSI	I.4.07.	J60
08	OSSIDI DI FERRO	SIDEROSI	I.4.08.	J63.4
09	BARIO	BARITOSI	I.4.09.	J63.8
10	STAGNO	STANNOSI	I.4.10.	J63.5
11	ALTRE	ALTRE PNEUMOCONIOSI DA ACCUMULO	I.4.11.	J63
12	CEMENTO, CALCARE, GESSO, CALCE, ALTRE POLVERI	BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA	I.4.12.	J44
	ALTRI AGENTI:			
13	ALLUMINIO	ALLUMINOSI	I.4.13.	J63.0
14	CARBURI METALLICI SINTERIZZATI (METALLI DURI)	FIBROSI POLMONARE	I.4.14.	J68.4
15	FUMI E GAS DI SALDATURA	BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA	I.4.15.	J44
	FIBRE TESSILI VEGETALI:			
16	COTONE	BISSINOSI	I.4.16.	J66.0
17	CANAPA, JUTA, SISAL	ALTRE BRONCOPNEUMOPATIE DA FIBRE TESSILI	I.4.17.	J66.8
	FIBRE ARTIFICIALI (M.M.F.):			
18	FIBRE MINERALI (lana di roccia e lana di scoria)	TRACHEOBRONCHITE	I.4.18.	J40
19	FIBRE VETROSE	TRACHEOBRONCHITE	I.4.19.	J40
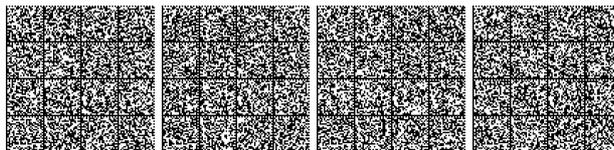
	AGENTI A PREVALENTE MECCANISMO IMMUNO-ALLERGICO CAUSA DI ASMA BRONCHIALE			
20	*DI ORIGINE VEGETALE:*			
	- POLVERI E FARINE DI CEREALI			
	- SEMI (soia, grano saraceno, ricino, caffè verde)			
	- POLVERI DI LEGNO	ASMA BRONCHIALE	I.4.20.	J45.0
	- ENZIMI (papaina, pepsina, bromelina)	RINITE	I.4.20.	J30.4
	- LATTICE	CONGIUNTIVITE	I.4.20.	H10.1
	- ALTRI			
21	*DI ORIGINE ANIMALE:*			
	- DERIVATI DERMICI (forfora, peli, piume)	ASMA BRONCHIALE	I.4.21	J45.0
	- LIQUIDI BIOLOGICI (sangue e urine) ED ESCREMENTI	RINITE	I.4.21	J30.4
	- ACARI (delle derrate, del pollame)	CONGIUNTIVITE	I.4.21	H10.1
	- ENZIMI (pancreatina, subtilisina, tripsina)			
	- ALTRI			
22	*MICETI:*			
	- ALTERNARIA	ASMA BRONCHIALE	I.4.22.	J45.0
	- ASPERGILLI	RINITE	I.4.22.	J30.4
	- PENICILLI	CONGIUNTIVITE	I.4.22.	H10.1
	- ALTRI			
23	*AGENTI CHIMICI :*			
	- DIISOCIANATI (TDI MDI)			
	- SALI DI PLATINO	ASMA BRONCHIALE	I.4.23.	J45.0
	- COLOFONIA			
	- PERSOLFATI			
	- ALTRI AGENTI CLASSIFICATI R42			
	AGENTI A PREVALENTE MECCANISMO IMMUNO-ALLERGICO CAUSADI ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE			
24	ACTINOMICETI TERMOFILI	POLMONE DEL CONTADINO	I.4.24.	J67.0
25	ALTRI MICETI	ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE CON O SENZA EVOLUZIONE FIBROTICA	I.4.25.	J67
26	PROTEINE AVIARIE (siero e deiezioni di piccioni e tacchini)	ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE CON O SENZA EVOLUZIONE FIBROTICA	I.4.26.	J67.2

LISTA I

GRUPPO 5 - MALATTIE DELLA PELLE ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6

	AGENTI	MALATTIE	CODICE(#) IDENTIFICATIVO	
01	SOSTANZE E PREPARATI SCIENTIFICAMENTE RICONOSCIUTI COME ALLERGIZZANTI O IRRITANTI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO	DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (DAC)	I.5.01.	L23
		DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (DIC)	I.5.01.	L24
		ORTICARIA DA CONTATTO E ALTRE REAZIONI DA CONTATTO IMMEDIATE	I.5.01.	L50.6
02	COMPOSTI FOTOATTIVI	DERMATITI ESOGENE DI NATURA FOTOALLERGICA E/O FOTOTOSSICA	I.5.02.	L56
03	OLII MINERALI	DERMATITE FOLLICOLARE	I.5.03.	L24.1
04	FIBRE LANA DI VETRO	DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	I.5.04.	L24
05	DIOSSINA E COMPOSTI AROMATICI POLIALOGENATI	CLORACNE	I.5.05.	L70.8
06	RADIAZIONI IONIZZANTI	RADIODERMITI	I.5.06.	L58
07	RADIAZIONI SOLARI	CHERATOSI ATTINICHE	I.5.07.	L57.0
08	RADIAZIONI UV	CHERATOSI ATTINICHE	I.5.08.	L57.0
09	RADIAZIONI INFRAROSSE	ERITEMA PERMANENTE	I.5.09.	L59.0

LISTA I
GRUPPO 6 - TUMORI PROFESSIONALI

	AGENTI	MALATTIE	CODICE(#) IDENTIFICATIVO	
01	**AMMINE AROMATICHE [4-4'metilenebis(2)cloroanilina (MOCA), benzidina 2-naftilamina, ortotoluidina e pigmenti metabolizzati a benzidina, 4-aminodifenile e loro Sali]^**	TUMORE DELLA VESCICA	I.1.44.	C67
02	ARSENICO e composti	TUMORE DELLA CUTE	I.1.02.	C44
		TUMORE DEL POLMONE	I.1.02.	C34
		TUMORE DELLA VESCICA^	**I.6.02.^**	**C67^**
03	**ASBESTO e altri minerali contenenti fibre di asbesto^**	MESOTELIOMA PLEURICO	I.4.03.	C45.0
		MESOTELIOMA PERICARDICO	I.6.03.	C45.2
		MESOTELIOMA PERITONEALE	I.6.03.	C45.1
		MESOTELIOMA TUNICA VAGINALE DEL TESTICOLO	I.6.03.	C45.7
		TUMORE DEL POLMONE	I.4.03.	C34
		TUMORE DELLA LARINGE^	**I.6.03.^**	**C32^**
		TUMORE DELL'OVAIO^	**I.6.03.^**	**C56^**
04	BENZENE	**LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA^**	**I.6.04.^**	**C92.0^**
		LEUCEMIA MIELOIDE SUBACUTA^	**I.6.04.^**	**C92.2^**
		LEUCEMIA PROMIELOCITICA^	**I.6.04.^**	**C92.4^**
		LEUCEMIA ACUTA MONOCITICA^	**I.6.04.^**	**C93.0^**
		LEUCEMIA ACUTA MIELOMONOCITICA^	**I.6.04.^**	**C92.5^**
		LEUCEMIA MONOCITICA SUBACUTA^	**I.6.04.^**	**C93.2^**
		ERITREMIA ED ERITROLEUCEMIA ACUTA^	**I.6.04.^**	**C94.0^**
		ALTRE LEUCEMIE ACUTE NON LINFATICHE^	**I.6.04.^**	**C94.2-C94.5^**
05	BERILLIO e composti	TUMORE DEL POLMONE	I.1.03.	C34
06	BISCLOROMETILETERE E CLOROMETILETERE	TUMORE DEL POLMONE	I.1.54.	C34
07	CADMIO e composti	TUMORE DEL POLMONE	I.1.04.	C34
08	CLORURO DI VINILE	ANGIOSARCOMA EPATICO	I.1.34.	C22.3
		EPATOCARCINOMA^	**I.6.08^**	**C22.0^**
09	CROMO (composti esavalenti)	TUMORE DEL POLMONE	I.1.05.	C34
10	**FIBRE ASBESTIFORMI (erionite, fluoro-edenite)^**	MESOTELIOMA PLEURICO	I.6.10.	C45.0
		MESOTELIOMA PERITONEALE^	**I.6.10.^**	**C45.1^**

11	COMPOSTI DEL NICHEL	TUMORE DEL POLMONE	I.1.08.	C34
		TUMORE DELLE CAVITÀ NASALI	I.6.11.	**C30.0^**
		TUMORE DEI SENI PARANASALI	I.1.08.	C31
14	2,3,7,8-TETRACLORO-DIBENZO-PARA-DIOSSINA	TUMORE DEL POLMONE	I.6.14.	C34
		SARCOMA DEI TESSUTI MOLLI	I.6.14.	C49
		LINFOMA NON HODGKIN	I.6.14.	C82-C85
15	RADIAZIONI IONIZZANTI	**TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO esclusa la LEUCEMIA LINFATICA CRONICA^**	**I.2.07.^**	**C82-C91.0 C91.2-C95^**
		TUMORE DEL POLMONE^	**I.6.15.^**	**C34^**
		TUMORE DELLE GHIANDOLE SALIVARI^	**I.6.15.^**	**C07-C08^**
		TUMORE DELL'ESOFAGO^	**I.6.15.^**	**C15^**
		TUMORE DELLO STOMACO^	**I.6.15.^**	**C16^**
		TUMORE DEL COLON-RETTO^	**I.6.15.^**	**C18-C20^**
		TUMORE DELLE OSSA^	**I.6.15.^**	**C40-C41^**
		TUMORE DELL'ENCEFALO^	**I.6.15.^**	**C71^**
		TUMORE DELLA MAMMELLA^	**I.6.15.^**	**C50^**
		TUMORE DEL RENE^	**I.6.15.^**	**C64^**
		TUMORE DELLA VESCICA^	**I.6.15.^**	**C67^**
		TUMORE DELLA TIROIDE^	**I.6.15.^**	**C73^**
16	RADIAZIONI SOLARI	EPITELIOMA CUTANEO DELLE SEDI FOTOESPOSTE	I.5.07.	C44
17	RADON E SUOI PRODOTTI DEL DECADIMENTO	TUMORE DEL POLMONE	I.6.17.	C34
18	**HBV^**	EPATOCARCINOMA	I.6.18.	C22.0
19	**HCV^**	EPATOCARCINOMA	I.6.19.	C22.0
		LINFOMA NON HODGKIN LINEA CELLULARE B ^	**I.6.19.^**	**C82^**
20	**HIV Tipo I^**	SARCOMA DI KAPOSI	I.6.20.	C46
		LINFOMA NON HODGKIN	I.6.20.	C82-C85
39	1,3- BUTADIENE; BUTANO e ISOBUTANO contenenti > 0,1% di Butadiene	TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	I.6.39.	C82-C96
40	FORMALDEIDE	TUMORE DEL NASOFARINGE	I.6.40.	C11
		LEUCEMIA MIELOIDE^	**I.6.40.^**	**C92^**
41	**IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI: miscele contenenti IPA cancerogeni (tipicamente Benzo [A] pirene)^**	TUMORE DELLA CUTE	I.6.41.	C44
		TUMORE DEL POLMONE	I.6.41.	C34
		TUMORE DELLA VESCICA	I.6.41.	C67
42	**SILICE LIBERA CRISTALLINA in forma di quarzo e cristobalite^**	**TUMORE DEL POLMONE^**	I.6.42.	C34

	MISCELE			
21	FULIGGINE	TUMORE DELLA CUTE	I.6.21.	C44
		TUMORE DEL POLMONE	I.6.21.	C34
22	**OLII DI SCISTI BITUMINOSI^**	TUMORE DELLA CUTE	I.6.22.	C44
23	OLII MINERALI NON TRATTATI O BLANDAMENTE TRATTATI	TUMORE DELLA CUTE	I.6.23.	C44
24	PECE DI CATRAME DI CARBONE E CATRAME DI CARBONE	TUMORE DELLA CUTE	I.6.24.	C44
		TUMORE DEL POLMONE	I.6.24.	C34
25	**POLVERI DI LEGNO^**	TUMORE DELLE CAVITÀ NASALI	I.6.25.	**C30.0^**
		TUMORE DEI SENI PARANASALI	I.6.25.	C31
		TUMORE DEL NASOFARINGE^	**I.6.25.^**	**C11^**
	LAVORAZIONI/ESPOSIZIONI			
26	ESPOSIZIONI A NEBBIE DI ACIDI INORGANICI FORTI, CONTENENTI ACIDO SOLFORICO	TUMORE DELLA LARINGE	I.6.26.	C32
29	**FONDERIE DEL FERRO E DELL'ACCIAIO^**	TUMORE DEL POLMONE	I.6.29.	C34
30	INDUSTRIA DELLA GOMMA	**TUMORE DEL POLMONE^**	**I.6.30.^**	**C34^**
		TUMORE DELLA VESCICA	I.6.30	C67
		TUMORE DELLO STOMACO^	**I.6.30.^**	**C16^**
		LEUCEMIE	I.6.30	C91-C95
		LINFOMA (compreso il mieloma multiplo)^	**I.6.30.^**	**C82-C85 C90^**
31	PRODUZIONE DELL'ALCOOL ISOPROPILICO (PROCESSO DELL'ACIDO FORTE)	TUMORE DELLE CAVITÀ NASALI	I.6.31.	**C30.0^**
		TUMORE DEI SENI PARANASALI	I.6.31.	C31
32	PRODUZIONE DELL'ALLUMINIO	TUMORE DEL POLMONE	I.6.32.	C34
		TUMORE DELLA VESCICA	I.6.32.	C67
33	PRODUZIONE DELL'AURAMINA	TUMORE DELLA VESCICA	I.6.33.	C67
34	PRODUZIONE DEL COKE	TUMORE DEL POLMONE	I.6.34.	C34
35	PRODUZIONE DEL GAS DAL CARBONE	TUMORE DEL POLMONE	I.6.35.	C34
36	PRODUZIONE DI MAGENTA	TUMORE DELLA VESCICA	I.6.36.	C67
38	ATTIVITÁ DEL VERNICIATORE	TUMORE DEL POLMONE	I.6.38.	C34
		TUMORE DELLA VESCICA	I.6.38.	C67
43	DISTILLAZIONE DEL CATRAME DI CARBONE (COAL TAR DISTILLATION)	TUMORE DELLA CUTE	I.6.43.	C44
44	FUMO PASSIVO (attività lavorative che espongono a fumo passivo)	TUMORE DEL POLMONE	I.6.44.	C34
45	**AFLATOSSINA B1^**	**EPATOCARCINOMA^**	**I.6.45.^**	**C22.0^**
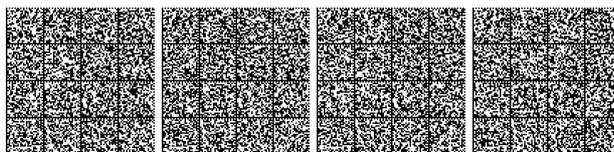
46	ATTIVITÁ DI SALDATURA^	MELANOMA OCULARE^	I.6.46.^	C69.9^
47	EMISSIONI DI MOTORI DIESEL^	TUMORE DEL POLMONE^	I.6.47.^	C34^
48	IPRITE^	TUMORE DEL POLMONE^	I.6.48.^	C34^
		TUMORE DELLA LARINGE^	I.6.48.^	C32^
49	POLICLOROBIFENILI come miscele sia diossino-simili sia non diossino-simili^	MELANOMA CUTANEO^	I.6.49.^	C43^
50	POLVERI DI CUOIO^	TUMORE DELLE CAVITÀ NASALI^	I.6.50.^	C30.0^
		TUMORE DEI SENI PARANASALI^	I.6.50.^	C31^
51	TRICLOROETILENE^	TUMORE DEL RENE^	I.6.51.^	C64^

LISTA II - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É DI LIMITATA PROBABILITÁ

LISTA II
GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6

	AGENTI E LAVORAZIONI	MALATTIE	CODICE(#) IDENTIFICATIVO	
01	ANIDRIDE FTALICA	ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE	II.1.01.	J68
02	ANIDRIDE TRIMELLITICA	ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE	II.1.02.	J68
03	DIISOCIANATI (TDI MDI)	ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE	II.1.03.	J68
04	CLORURO DI POLIVINILE (PVC)	GRANULOMATOSI POLMONARE	II.1.04.	J70
05	SILICE LIBERA CRISTALLINA	SCLERODERMIA	II.1.05.	M34.9
		ARTRITE REUMATOIDE	II.1.05.	M06
		LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO	II.1.05	M32.9

LISTA II
GRUPPO 2 - MALATTIE DA AGENTI FISICI

	AGENTI E LAVORAZIONI	MALATTIE	CODICE(#) IDENTIFICATIVO	
01	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÁ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA METÁ DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO	*SINDROMI DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO:*		
		SINDROME DA INTRAPPOLAMENTO DEL NERVO ULNARE AL GOMITO	II.2.01	G56.2
		TENDINOPATIA INSERZIONE DISTALE TRICIPITE	II.2.01	M77
		SINDROME DEL CANALE DI GUYON	II.2.01	G56.2
02	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA PER ATTIVITÁ ESEGUITE DURANTE IL TURNO LAVORATIVO	TALALGIA PLANTARE (entesopatia)	II.2.02	M77.5
		TENDINITE DEL TENDINE DI ACHILLE	II.2.02	M76.6
		SINDROME DEL TUNNEL TARSALE	II.2.02	G57.5
03	VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO PER LE ATTIVITÁ DI GUIDA DI AUTOMEZZI PESANTI E CONDUZIONE DI MEZZI MECCANICI	SPONDILODISCOPATIE DEL TRATTO LOMBARE	II.2.03	M47.8
04	SFORZI PROLUNGATI DELLE CORDE VOCALI	NODULI ALLE CORDE VOCALI	II.2.04	J38.2

LISTA II

GRUPPO 6 - TUMORI PROFESSIONALI

	AGENTI	MALATTIE	CODICE(#) IDENTIFICATIVO	
01	**AMMINE AROMATICHE 4-cloro-orto-toluidina e loro Sali^**	TUMORE DELLA VESCICA	II.6.01.	C67
02	**ANTIBLASTICI DEL GRUPPO 1 E GRUPPO 2A DELLA IARC (manipolazione da parte del personale addetto)^**	TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	II.6.02.	C82-C96
03	ASBESTO	**TUMORE DELLA FARINGE^**	**II.6.03.^**	**C10-C13^**
		TUMORE DELLO STOMACO^	**II.6.03.^**	**C16^**
		TUMORE DEL COLON RETTO^	**II.6.03.^**	**C18-C20^**
04	BIFENILI POLICLORURATI (PCB)	**LINFOMA NON HODGKIN^**	**II.6.04.^**	**C82-C85^**
		TUMORE DELLA MAMMELLA^	**II.6.04.^**	**C50^**
07	CREOSOTI	TUMORE DELLA CUTE	II.6.07.	C44
		TUMORE DEL POLMONE^	**II.6.07.^**	**C34^**
09	FORMALDEIDE	TUMORE DELLE CAVITÁ NASALI	II.6.09.	**C30.0^**
		TUMORE DEI SENI PARANASALI	II.6.09.	C31
10	**EMISSIONE DI MOTORI DIESEL^**	TUMORE DELLA VESCICA	II.6.10.	C67
11	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) : Dibenzo[a,h]antracene Dibenzo[a,l]pyrene Cyclopenta[cd]pyrene	TUMORE DEL POLMONE	II.6.11.	C34
		TUMORE DELLA CUTE	II.6.11.	C44
		TUMORE DELLA VESCICA	II.6.11.	C67
14	TETRACLOROETILENE (percloroetilene)	**TUMORE DELLA VESCICA^**	**II.6.14.^**	**C67^**
15	TRICLOROETILENE (trielina)	LINFOMA NON HODGKIN	II.6.15.	C82-C85
		TUMORE DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI	II.6.15.	C22
23	**COBALTO METALLICO CON CARBURO DI TUNGSTENO^**	TUMORE DEL POLMONE	II.6.23.	C34
25	COMPOSTI INORGANICI DEL PIOMBO	TUMORE DELLO STOMACO	II.6.25.	C16

	LAVORAZIONI/ESPOSIZIONI			
19	ATTIVITÁ DEI PARRUCCHIERI E DEI BARBIERI	TUMORE DELLA VESCICA	II.6.19.	C67
20	RAFFINAZIONE DEL PETROLIO	LEUCEMIE	II.6.20.	C91-C95
		LINFOMI^	**II.6.20.^**	**C82-C85^**
		TUMORE DELLA CUTE	II.6.20.	C44
21	VETRI ARTISTICI, CONTENITORI DI VETRO, VETRO STAMPATO (MANIFATTURA)	TUMORE DEL POLMONE	II.6.21.	C34
28	MANIFATTURA DI ELETTRODI DI CARBONE	TUMORE DEL POLMONE	II.6.28.	C34
29	**INSETTICIDI NON ARSENICALI (IRRORAZIONE E APPLICAZIONE)^**	TUMORE DEL POLMONE	II.6.29.	C34
30	**ARSENICO e composti^**	**TUMORE DEL FEGATO^**	**II.6.30.^**	**C22^**
		TUMORE DEL RENE^	**II.6.30.^**	**C64^**
		TUMORE DELLA PROSTATA^	**II.6.30.^**	**C61^**
31	**ATTIVITÀ DI SALDATURA^**	**TUMORE DEL POLMONE^**	**II.6.31.^**	**C34^**
32	**BENZENE^**	**LEUCEMIA LINFOIDE^**	**II.6.32.^**	**C91^**
		LINFOMA NON HODGKIN^	**II.6.32.^**	**C82-C85^**
		MIELOMA MULTIPLO^	**II.6.32.^**	**C90^**
33	**CADMIO e COMPOSTI^**	**TUMORE DELLA PROSTATA^**	**II.6.33.^**	**C61^**
		TUMORE DEL RENE^	**II.6.33.^**	**C64^**
34	**CROMO (composti esavalenti)^**	**TUMORE DELLE CAVITÀ NASALI^**	**II.6.34.^**	**C30.0^**
		TUMORE DEI SENI PARANASALI^	**II.6.34.^**	**C31^**
35	**ESPOSIZIONI A NEBBIE DI ACIDI INORGANICI FORTI, CONTENENTI ACIDO SOLFORICO^**	**TUMORE DEL POLMONE^**	**II.6.35.^**	**C34^**
36	**FULIGGINE^**	**TUMORE DELLA VESCICA^**	**II.6.36.^**	**C67^**
37	**INDUSTRIA DELLA GOMMA^**	**TUMORE DELLA LARINGE^**	**II.6.37.^**	**C32^**
		TUMORE DELLA PROSTATA^	**II.6.37.^**	**C61^**
		TUMORE DELL'ESOFAGO^	**II.6.37.^**	**C15^**
38	**OSSIDO DI ETILENE ^**	**LINFOMA NON HODGKIN^**	**II.6.38.^**	**C82-C85^**
		MIELOMA MULTIPLO^	**II.6.38.^**	**C90^**
		LEUCEMIA LINFATICA CRONICA^	**II.6.38.^**	**C91.1^**
		TUMORE DELLA MAMMELLA^	**II.6.38.^**	**C50^**
39	**PECE DI CATRAME DI CARBONE E CATRAME DI CARBONE^**	**TUMORE DELLA VESCICA^**	**II.6.39.^**	**C67^**
40	**RADIAZIONI IONIZZANTI^**	**TUMORE DEL FEGATO^**	**II.6.40.^**	**C22^**
		TUMORE DEL PANCREAS^	**II.6.40.^**	**C25^**
		TUMORE DELL'OVAIO^	**II.6.40.^**	**C56^**
		TUMORE DELLA PROSTATA^	**II.6.40.^**	**C61^**
41	**RADON e SUOI PRODOTTI DEL DECADIMENTO^**	**LINFOMI^**	**II.6.41.^**	**C82-C85^**
		LEUCEMIE^	**II.6.41.^**	**C91-C95^**

LISTA II

GRUPPO 7 - MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE DA DISFUNZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

	AGENTI	MALATTIE	CODICE(#) IDENTIFICATIVO	
01	DISFUNZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (costrittività organizzative (°))	*MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE:*		
		DISTURBO DELL'ADATTAMENTO CRONICO (con ansia, depressione, reazione mista, alterazione della condotta e/o della emotività, disturbi somatoformi)	II.7.01.	F43.2
		DISTURBO POST-TRAUMATICO CRONICO DA STRESS	II.7.01.	F43.1

(°)
marginalizzazione dalla attività lavorativa, svuotamento delle mansioni, mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata, mancata assegnazione
prolungata attribuzione di compiti dequalificanti o con eccessiva frammentazione esecutiva, rispetto al profilo professionale posseduto
prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi, anche in relazione ad eventuali condizioni di handicap psico-fisici
impedimento sistematico e strutturale all'accesso a notizie
inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro
esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale
esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo
altre assimilabili.

LISTA III - MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É POSSIBILE

LISTA III
GRUPPO 1 - MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6

	AGENTI	MALATTIE	CODICE(#) IDENTIFICATIVO	
01	SILICE LIBERA CRISTALLINA (esposizione con o senza silicosi)	POLIANGITE MICROSCOPICA	III.1.01.	M30.8
		GRANULOMATOSI DI WEGENER	III.1.01.	M31.3
02	FIBRE CERAMICHE	FIBROSI POLMONARE	III.1.02.	J68.4
		PLACCHE E/O ISPESSIMENTI DELLA PLEURA	III.1.02.	J92

LISTA III
GRUPPO 2 - MALATTIE DA AGENTI FISICI

	AGENTI	MALATTIE	CODICE(#) IDENTIFICATIVO	
01	RUMORE (effetti extrauditivi)	MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, DIGERENTE, ENDOCRINO, NEUROPSICHICHE	III.2.01.	
02	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÁ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA METÁ DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO	*SINDROMI DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO:*		
		SINDROME DELLO STRETTO TORACICO (esclusa la forma vascolare)	III.2.02.	G54.8
		MORBO DI DUPUYTREN	III.2.02.	M72.0

LISTA III
GRUPPO 6 - TUMORI PROFESSIONALI

	AGENTI	MALATTIE	CODICE(#) IDENTIFICATIVO	
02	AMMINE AROMATICHE (C1 basic red 9; 3-3' dimetossibenzidina)	TUMORE DELLA VESCICA	III.6.02.	C67
03	ASBESTO	**TUMORE DELL'ESOFAGO^**	**III.6.03.^**	**C15^**
04	CLORURO DI VINILE	TUMORE DEL POLMONE	III.6.04.	C34
		TUMORE CEREBRALE	III.6.04.	C71
		TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	III.6.04.	C82-C96
05	COBALTO E SUOI SALI	TUMORE DEL POLMONE	III.6.05.	C34
06	1,2-DIBROMO-3-CLOROPROPANO	TUMORE DEL POLMONE	III.6.06.	C34
		TUMORE DEL FEGATO E VIE BILIARI	III.6.06.	C22-C24
		TUMORE DELLA CERVICE UTERINA	III.6.06.	C53
07	1,2 DICLOROETANO	TUMORE CEREBRALE	III.6.07.	C71
		TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	III.6.07.	C82-C96
		TUMORE DELLO STOMACO	III.6.07.	C16
		TUMORE DEL PANCREAS	III.6.07.	C25
08	DINITROTOLUENE	TUMORE DEL FEGATO E DELLA COLECISTI	III.6.08.	C22-C23
09	**FIBRE CERAMICHE REFRATTARIE^**	TUMORE DEL POLMONE	III.6.09.	C34
10	**SOSTANZE DEL gruppo 1 e 2A IARC e/o 1B UE DI CUI NON SONO ANCORA DEFINITI NELL'UOMO GLI ORGANI BERSAGLIO:**			
10.01	ACRILAMMIDE	TUMORI SOLIDI e TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	III.6.10.01.	C00-C97
10.02	BROMURO DI VINILE		III.6.10.02.	C00-C97
10.03	CAPTAFOL		III.6.10.03.	C00-C97
10.04	DIBROMOETILENE		III.6.10.04.	C00-C97
10.05	DIMETILSOLFATO		III.6.10.05.	C00-C97
10.06	DIMETILCARBAMOILCLORURO		III.6.10.06.	C00-C97
10.07	FLORURO DI VINILE		III.6.10.07.	C00-C97
10.08	GLICIDOLO		III.6.10.08.	C00-C97
10.09	STIRENE 7,8 OSSIDO		III.6.10.09.	C00-C97
10.10	1,2,3-TRICLOROPROPANO		III.6.10.10.	C00-C97
10.11	TRIS (2,3-DIBROMOPROPIL)FOSFATO		III.6.10.11.	C00-C97
10.12	**DIETILSOLFATO^**		**III.6.10.12.^**	**C00-C97^**
10.13	**EPICLORIDINA^**		**III.6.10.13.^**	**C00-C97^**
10.14	**N,METIL,NITROSOGUANIDINA^**		**III.6.10.14.^**	**C00-C97^**
10.15	**3,3',4,4',5-PENTACHLOROBIPHENYL^**		**III.6.10.15.^**	**C00-C97^**
10.16	**2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN^**		**III.6.10.16.^**	**C00-C97^**
10.17	**POLIBROMOBIFENILI^**		**III.6.10.17.^**	**C00-C97^**

10.18	**TOLUENI ALFACLORURATI^**		**III.6.10.18.^**	**C00-C97^**
11	**ALTRI AGENTI CANCEROGENI OCCUPAZIONALI NON MENZIONATI NELLE LISTE I, II, III, CLASSIFICATI H350, H350i DALLA UE, PER I QUALI NON SONO STATI ANCORA DEFINITI NELL'UOMO GLI ORGANI BERSAGLIO E AGENTI CANCEROGENI CLASSIFICATI 2B DALLA IARC^**	**TUMORI SOLIDI e TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO^**	**III.6.11.^**	**C00-C97^**
12	**VETRI ARTISTICI, CONTENITORI DI VETRO, VETRO STAMPATO (MANIFATTURA)^**	**TUMORE DELLA LARINGE^**	**III.6.12.^**	**C32^**
		TUMORE DELLO STOMACO^	**III.6.12.^**	**C16^**
		TUMORE DELL'INTESTINO^	**III.6.12.^**	**C17^**
13	**OLII MINERALI NON TRATTATI O BLANDAMENTE TRATTATI^**	**MELANOMA DELLA CUTE^**	**III.6.13^**	**C43^**

(#) CODICE IDENTIFICATIVO: numero lista (I, II, III); numero gruppo (da 1 a 7); numero progressivo dell'agente; codice della malattia (ICD-10)

APPENDICE

Gli aggiornamenti e le integrazioni effettuati con il presente decreto all'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sono evidenziate in grassetto e con l'apice.
I nuovi inserimenti sono riportati alla fine del relativo gruppo indipendentemente dall'appartenenza alle tipologie agenti/ miscele e lavorazioni/esposizioni.

INDICE ALFABETICO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
EX ART. 139 T.U. D.P.R. 1124/1965 E S.M.I.

LISTA I - Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità

Malattia	Agente	Codice identificativo(#)	
ACNE	BROMO, CLORO, IODIO	I.1.18.	L70.8
ACROSTEOLISI (FALANGI UNGUEALI)	CLORURO DI VINILE	I.1.34.	M89.5
ALLUMINOSI	ALLUMINIO	I.4.13.	J63.0
ALOPECIA	TALLIO leghe e composti	I.1.14.	L63
ALTRE BRONCOPNEUMOPATIE DA FIBRE TESSILI	FIBRE TESSILI VEGETALI: CANAPA, JUTA, SISAL	I.4.17.	J66.8
ALTRE LEUCEMIE ACUTE NON LINFATICHE^	BENZENE	**I.6.04.^**	**C94.2-C94.5^**
ALTRE NEUROPATIE DEGLI ARTI SUPERIORI	VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIO	I.2.02.	G56
ALTRE PNEUMOCONIOSI DA ACCUMULO	ALTRE POLVERI INERTI	I.4.11.	J63
ALTRE SEQUELE	VIRUS EPATITE "C"	I.3.20.	B94.2
ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE CON O SENZA EVOLUZIONE FIBROTICA	AGENTI A PREVALENTE MECCANISMO IMMUNO-ALLERGICO: ALTRI MICETI	I.4.25.	J67
ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE CON O SENZA EVOLUZIONE FIBROTICA	AGENTI A PREVALENTE MECCANISMO IMMUNO-ALLERGICO: PROTEINE AVIARIE (siero e deiezioni di piccioni e tacchini)	I.4.26.	J67.2
ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE: POLMONE DEL CONTADINO	AGENTI A PREVALENTE MECCANISMO IMMUNO-ALLERGICO: ACTINOMICETI TERMOFILI	I.4.24.	J67.0
ALVEOLITI DEL MASCELLARE	COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO	I.1.23.	K10.3
AMEBIASI INTESTINALE E ASCESSUALE	ENTAMOEBA HISTOLYTICA	I.3.29.	A06
ANCHILOSTOMIASI	ANCYLOSTOMA DUODENALIS	I.3.27.	B76.0
ANEMIA	FLUORO E COMPOSTI INORGANICI	I.1.19.	D64
ANEMIA	PIOMBO leghe e composti	I.1.10.	D64
ANEMIA EMOLITICA	AMINE AROMATICHE primarie, secondarie, terziarie, eterocicliche, e loro derivati (anilina, parafenilendiamina (PFD), beta-naftilamina, 4-amindifenile, benzidina, altri)	I.1.44.	D59

ANEMIA EMOLITICA (idruro di antimonio o stibina)	ANTIMONIO leghe e composti	I.1.01.	D59.8
ANEMIA EMOLITICA	ARSENICO leghe e composti	I.1.02.	D59.8
ANEMIA IPORIGENERATIVA	RADIAZIONI IONIZZANTI	I.2.07.	D61.9
ANEMIA MACROCITICA (meticellosolve)	GLICOLI e derivati (glicole etilenico, glicole dietilenico, metilcellosolve, cellosolve, altri)	I.1.53.	D52.9
ANGIOSARCOMA EPATICO	CLORURO DI VINILE	I.1.34.	C22.3
ANTRACOSI	POLVERI INERTI: CARBONE PURO, GRAFITE PURA	I.4.07.	J60
ARTERIOSCLEROSI ARTERIE ARTI INFERIORI	SOLFURO DI CARBONIO	I.1.27.	I70.2
ARTERIOSCLEROSI DISTRETTO CEREBRALE	SOLFURO DI CARBONIO	I.1.27.	I67.2
ARTERIOSCLEROSI DISTRETTO CORONARICO	SOLFURO DI CARBONIO	I.1.27.	I25.1
ARTERIOSCLEROSI DISTRETTO RENALE	SOLFURO DI CARBONIO	I.1.27.	I12.9
ARTERIOSCLEROSI DISTRETTO RETINICO	SOLFURO DI CARBONIO	I.1.27.	I70.8
ASMA BRONCHIALE	AGENTI A PREVALENTE MECCANISMO IMMUNO-ALLERGICO DI ORIGINE ANIMALE: DERIVATI DERMICI (forfora, peli, piume), LIQUIDI BIOLOGICI (sangue e urine) ED ESCREMENTI, ACARI (delle derrate, del pollame), ENZIMI (pancreatina, subtilisina, tripsina), ALTRI	I.4.21	J45.0
ASMA BRONCHIALE	AGENTI A PREVALENTE MECCANISMO IMMUNO-ALLERGICO DI ORIGINE VEGETALE: POLVERI E FARINE DI CERALI, SEMI (soia, grano saraceno, ricino, caffè verde), POLVERI DI LEGNO, ENZIMI (papaina, pepsina, bromelina), LATTICE, ALTRI	I.4.20.	J45.0
ASMA BRONCHIALE	AGENTI CHIMICI: DIISOCIANATI (TDI MDI), SALI DI PLATINO, COLOFONIA, PERSOLFATI, ALTRI AGENTI CLASSIFICATI R42	I.4.23.	J45.0
ASMA BRONCHIALE	ALDEIDI e derivati (formaldeide, glutaraldeide, altri)	I.1.49.	J45.0
ASMA BRONCHIALE	AMINE ALIFATICHE primarie, secondarie, terziarie, eterocicliche e derivati (etilendiammina, trietilentetramina, nitrosamine, metilamina, altri)	I.1.43.	J45.0
ASMA BRONCHIALE (PFD)	AMINE AROMATICHE primarie, secondarie, terziarie, eterocicliche, e loro derivati (anilina, parafenilendiamina (PFD), beta-naftilamina, 4-amindifenile, benzidina, altri)	I.1.44.	J45.0
ASMA BRONCHIALE	ANIDRIDI e derivati (anidride maleica, anidride trimellitica, anidride ftalica, altre)	I.1.56.	J45.0

ASMA BRONCHIALE	CROMO leghe e composti	I.1.05.	J45.0
ASMA BRONCHIALE	DIISOCIANATI [toluendiisocianato (TDI), difenilmetanodiisocianato (MDI), esametilendiisocianato (HDI), naftalendiisocianato (NDI), altri]	I.1.50.	J45.0
ASMA BRONCHIALE (metacrilato di metile)	ESTERI ORGANICI e derivati (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di propile, butilftalato, metacrilato di metile, altri)	I.1.58.	J45.0
ASMA BRONCHIALE	MICETI: ALTERNARIA, ASPERGILLI, PENICILLI, ALTRI	I.4.22.	J45.0
ASMA BRONCHIALE	NICHEL leghe e composti	I.1.08.	J45.0
ASMA BRONCHIALE	RAME leghe e composti	I.1.11.	J45.0
ASMA BRONCHIALE	TERPENI (essenza di trementina, limonene, altri)	I.1.41.	J45.0
ASMA BRONCHIALE	VANADIO leghe e composti	I.1.16.	J45.0
ASPERGILLOMA	ASPERGILLUS FUMIGATUS	I.3.37.	B44
ASPERGILLOSI BRONCO POLMONARE ALLERGICA	ASPERGILLUS FUMIGATUS	I.3.37.	B44.0
ASPERGILLOSI SISTEMICA	ASPERGILLUS FUMIGATUS	I.3.37.	B44.7
ATASSIA (INTOSSICAZIONE ACUTA)	GLICOLI e derivati (glicole etilenico, glicole dietilenico, metilcellosolve, cellosolve, altri)	I.1.53.	R26.0
BARITOSI	POLVERI INERTI: BARIO	I.4.09.	J63.8
BISSINOSI	FIBRE TESSILI VEGETALI: COTONE	I.4.16.	J66.0
BLEFAROCONGIUNTIVITE	ACIDO SOLFORICO	I.1.26.	H10.5
BORSITE	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEL GINOCCHIO PER ATTIVITÀ ESEGUITE CON CONTINUITÀ DURANTE IL TURNO LAVORATIVO	I.2.05.	M70.4
BROMISMO	BROMO, CLORO, IODIO	I.1.18.	F13.2
BRONCHITE	ACIDO SOLFORICO	I.1.26.	J40
BRONCHITE	ZINCO leghe e composti	I.1.17.	J40
BRONCHITE IRRITATIVA	SELENIO leghe e composti	I.1.12.	J40
BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA	ANIDRIDE SOLFOROSA	I.1.25	J44
BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA	CADMIO leghe e composti	I.1.04.	J44
BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA	CEMENTO, CALCARE, GESSO, CALCE, ALTRE POLVERI	I.4.12.	J44

BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA	FUMI E GAS DI SALDATURA	I.4.15	J44
BRUCELLOSI NELLE VARIE FORME CLINICHE	BRUCELLA (melitensis, abortus, suis, canis)	I.3.02.	A23
CAOLINOSI	CAOLINO	I.4.05.	J63.8
CARBONCHIO CUTANEO, POLMONARE E GASTROENTERICO	BACILLO DELL'ANTRACE	I.3.06.	J60
CEFALEA VASCOLARE	ESTERI ORGANICI DELL'ACIDO NITRICO (nitroglicole, nitroglicerina, nitrocellulosa, altri)	I.1.59.	G44.1
CHERATITE	CHINONI e derivati (idrochinone, benzochinone, altri)	I.1.51.	H16
CHERATOCONGIUNTIVITE	OSMIO leghe e composti	I.1.09.	H16.2
CHERATOSI ATTINICHE	RADIAZIONI SOLARI	I.5.07.	L57.0
CHERATOSI ATTINICHE	RADIAZIONI UV	I.5.08.	L57.0
CHERATOSI ATTINICHE	RADIAZIONI UV	I.2.08.	L57.0
CHERATOSI PALMO-PLANTARE	ARSENICO leghe e composti	I.1.02.	L85.1
CISTITE EMORRAGICA	AMINE AROMATICHE primarie, secondarie, terziarie, eterocicliche, e loro derivati (anilina, parafenilendiamina (PFD), beta-naftilamina, 4-amindifenile, benzidina, altri)	I.1.44.	N30.9
CLORACNE	DIOSSINA E COMPOSTI AROMATICI POLIALOGENATI	I.5.05.	L70.8
COLICA SATURNINA	PIOMBO leghe e composti	I.1.10.	T56.0
CONGIUNTIVITE	ACIDI ORGANICI ALIFATICI, AROMATICI, TIO-ACIDI E LORO DERIVATI (acido carbammico, acido tiocarbammico, carbammati, tiocarbammati, acido formico, acido acetico, acido tricloroacetico, acido tioglicolico, altri)	I.1.55.	H10.4
CONGIUNTIVITE	ACIDO CIANIDRICO, CIANURI, NITRILI (acrilonitrile, altri)	I.1.46.	H10.4
CONGIUNTIVITE	AGENTI A PREVALENTE MECCANISMO IMMUNO-ALLERGICO DI ORIGINE ANIMALE: DERIVATI DERMICI (forfora, peli, piume), LIQUIDI BIOLOGICI (sangue e urine) ED ESCREMENTI, ACARI (delle derrate, del pollame), ENZIMI (pancreatina, subtilisina, tripsina), ALTRI	I.4.21	H10.1

CONGIUNTIVITE	AGENTI A PREVALENTE MECCANISMO IMMUNO-ALLERGICO DI ORIGINE VEGETALE: POLVERI E FARINE DI CERALI, SEMI (soia, grano saraceno, ricino, caffè verde), POLVERI DI LEGNO, ENZIMI (papaina, pepsina, bromelina), LATTICE, ALTRI	I.4.20.	H10.1
CONGIUNTIVITE	ALCOLI e derivati (alcol metilco, alcol butilico, alcol isopropilico, altri)	I.1.52.	H10.4
CONGIUNTIVITE	ALDEIDI e derivati (formaldeide, glutaraldeide, altri)	I.1.49.	H10.4
CONGIUNTIVITE	AMINE ALIFATICHE primarie, secondarie, terziarie, eterocicliche e derivati (etilendiammina, trietilentetramina, nitrosamine, metilamina, altri)	I.1.43.	H10.4
CONGIUNTIVITE	AMMIDI (Dimetilformammide, dimetilacetammide, acrilamide, altri)	I.1.45.	H10.4
CONGIUNTIVITE	ANIDRIDE SOLFOROSA	I.1.25.	H10.4
CONGIUNTIVITE	ARSENICO leghe e composti	I.1.02.	H10.4
CONGIUNTIVITE	BROMO, CLORO, IODIO	I.1.18.	H10.4
CONGIUNTIVITE	BUTADIENE	I.1.30.	H10.4
CONGIUNTIVITE	CHETONI e derivati alogenati [acetone, metilbutilchetone (MBK), altri]	I.1.48.	H10.4
CONGIUNTIVITE	CHINONI e derivati (idrochinone, benzochinone, altri)	I.1.51.	H10.4
CONGIUNTIVITE	COMPOSTI INORGANICI DELL'AZOTO (ossido di azoto, acido nitrico, ammoniaca)	I.1.20.	H10.4
CONGIUNTIVITE	DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI: Diclorometano, triclorometano (cloroformio), tetraclorometano (tetracloruro di carbonio), dicloroetano, tricloroetano, dibromoetano, dicloroetilene, tricloroetilene (trielina), tetracloroetilene (percloroetilene)	I.1.32.	H10.4
CONGIUNTIVITE	DICLOROACETILENE	I.1.33.	H10.4
CONGIUNTIVITE	DIISOCIANATI [toluendiisocianato (TDI), difenilmetanodiisocianato (MDI), esametilendiisocianato (HDI), naftalendiisocianato (NDI), altri]	I.1.50.	H10.4

CONGIUNTIVITE	ESTERI ORGANICI e derivati (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di propile, butilftalato, metacrilato di metile, altri)	I.1.58.	H10.4
CONGIUNTIVITE	ETERE DI PETROLIO WHITE SPIRIT	I.1.31.	H10.4
CONGIUNTIVITE	ETERI e derivati [etere etilico, clorometiletere (CMME) bisclorometiletere (BCME), altri]	I.1.54.	H10.4
CONGIUNTIVITE	FENOLO, TIOFENOLO, NAFTOLO E LORO OMOLOGHI E DERIVATI ALOGENATI, NITRICI, SOLFONICI E FOSFORATI	I.1.42.	H10.4
CONGIUNTIVITE	FLUORO E COMPOSTI INORGANICI	I.1.19.	H10.4
CONGIUNTIVITE	GLICOLI e derivati (glicole etilenico, glicole dietilenico, metilcellosolve, cellosolve, altri)	I.1.53.	H10.4
CONGIUNTIVITE	IDROGENO SOLFORATO	I.1.28.	H10.4
CONGIUNTIVITE	MICETI: ALTERNARIA, ASPERGILLI, PENICILLI, ALTRI	I.4.22.	H10.1
CONGIUNTIVITE	OZONO, OZONURI E PEROSSIDI	I.1.47.	H10.4
CONGIUNTIVITE	RAME leghe e composti	I.1.11.	H10.4
CONGIUNTIVITE	STIRENE	I.1.38.	H10.4
CONGIUNTIVITE	VANADIO leghe e composti	I.1.16.	H10.4
CONGIUNTIVITE	XILENE	I.1.37.	H10.4
CONGIUNTIVITE	ZOLFO, POLISOLFURI (polisolfuro di bario, di calcio, di sodio)	I.1.24.	H10.4
CRIOGLOBULINEMIA MISTA	VIRUS EPATITE "C"	I.3.20.	D89.1
CRIPTOCOCCOSI	CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS (o FILOBASIDIELLA NEOFORMANS)	I.3.38.	B45
CRISI ANGINOSE (Nitroglicole)	ESTERI ORGANICI DELL'ACIDO NITRICO (nitroglicole, nitroglicerina, nitrocellulosa, altri)	I.1.59.	I20
DEPIGMENTAZIONE	CHINONI e derivati (idrochinone, benzochinone, altri)	I.1.51.	L81.9
DEPRESSIONE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE	ALCOLI e derivati (alcol metilco, alcol butilico, alcol isopropilico, altri)	I.1.52	F18

DEPRESSIONE DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE (SNC)	ESTERI ORGANICI e derivati (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di propile, butilftalato, metacrilato di metile, altri)	I.1.58	F18
DEPRESSIONE SISTEMA NERVOSO CENTRALE	ETERE DI PETROLIO WHITE SPIRIT	I.1.31.	F18
DERMATITE	SELENIO leghe e composti	I.1.12.	L25
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	ACIDI ORGANICI ALIFATICI, AROMATICI, TIO-ACIDI E LORO DERIVATI (acido carbammico, acido tiocarbammico, carbammati, tiocarbammati, acido formico, acido acetico, acido tricloroacetico, acido tioglicolico, altri)	I.1.55.	L23
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	ALDEIDI e derivati (formaldeide, glutaraldeide, altri)	I.1.49.	L23
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	AMINE ALIFATICHE primarie, secondarie, terziarie, eterocicliche e derivati (etilendiammina, trietilentetramina, nitrosamine, metilamina, altri)	I.1.43.	L23
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	AMINE AROMATICHE primarie, secondarie, terziarie, eterocicliche, e loro derivati (anilina, parafenilendiamina (PFD), beta-naftilamina, 4-amindifenile, benzidina, altri	I.1.44.	L23
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	BERILLIO leghe e composti	I.1.03.	L23
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	CHINONI e derivati (idrochinone, benzochinone, altri)	I.1.51.	L23
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	CROMO leghe e composti	I.1.05.	L23.0
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (dinitroclorobenzene)	DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEL BENZENE Monoclorobenzene, diclorobenzene, dinitroclorobenzene, esaclorobenzene	I.1.39.	L23
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	ESTERI ORGANICI DELL'ACIDO NITRICO (nitroglicole, nitroglicerina, nitrocellulosa, altri)	I.1.59.	L23
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (metacrilato di metile)	ESTERI ORGANICI e derivati (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di propile, butilftalato, metacrilato di metile, altri)	I.1.58.	L23
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) MISCELE (catrame, bitumi, pece, fuliggine, olii minerali, olii e fluidi da taglio, olio di creosoto)	I.1.40.	L23

DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	NICHEL leghe e composti	I.1.08.	L23.0
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	RAME leghe e composti	I.1.11.	L23
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (DAC)	SOSTANZE E PREPARATI SCIENTIFICAMENTE RICONOSCIUTI COME ALLERGIZZANTI O IRRITANTI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO	I.5.01.	L23
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	TERPENI (essenza di trementina, limonene, altri)	I.1.41.	L23
DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO	VANADIO leghe e composti	I.1.16.	L23
DERMATITE FOLLICOLARE ACNEIFORME (olii minerali)	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) MISCELE (catrame, bitumi, pece, fuliggine, olii minerali, olii e fluidi da taglio, olio di creosoto)	I.1.40.	L24.1
DERMATITE FOLLICOLARE	OLII MINERALI	I.5.03.	L24.1
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	ACIDI ORGANICI ALIFATICI, AROMATICI, TIO-ACIDI E LORO DERIVATI (acido carbammico, acido tiocarbammico, carbammati, tiocarbammati, acido formico, acido acetico, acido tricloroacetico, acido tioglicolico, altri)	I.1.55.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	ACIDO CIANIDRICO, CIANURI, NITRILI (acrilonitrile, altri)	I.1.46.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	ALCOLI e derivati (alcol metilco, alcol butilico, alcol isopropilico, altri)	I.1.52.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	ALDEIDI e derivati (formaldeide, glutaraldeide, altri)	I.1.49.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	AMINE ALIFATICHE primarie, secondarie, terziarie, eterocicliche e derivati (etilendiammina, trietilentetramina, nitrosamine, metilamina, altri)	I.1.43.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	AMMIDI (Dimetilformammide, dimetilacetammide, acrilamide, altri)	I.1.45.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	ANTIMONIO leghe e composti	I.1.01.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	BROMO, CLORO, IODIO	I.1.18.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	BUTADIENE	I.1.30.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	CHETONI e derivati alogenati [acetone, metilbutilchetone (MBK), altri]	I.1.48.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	CLORURO DI CARBONILE O FOSGENE	I.1.22.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO	I.1.23.	L24

DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI: Diclorometano, triclorometano (cloroformio), tetraclorometano (tetracloruro di carbonio), dicloroetano, tricloroetano, dibromoetano, dicloroetilene, tricloroetilene (trielina), tetracloroetilene (percloroetilene)	I.1.32.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	DICLOROACETILENE	I.1.33.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	DIISOCIANATI [toluendiisocianato (TDI), difenilmetanodiisocianato (MDI), esametilendiisocianato (HDI), naftalendiisocianato (NDI), altri]	I.1.50.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (metacrilato di metile)	ESTERI ORGANICI e derivati (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di propile, butilftalato, metacrilato di metile, altri)	I.1.58.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	ETERE DI PETROLIO WHITE SPIRIT	I.1.31.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	FENOLO, TIOFENOLO, NAFTOLO E LORO OMOLOGHI E DERIVATI ALOGENATI, NITRICI, SOLFONICI E FOSFORATI	I.1.42.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	FIBRE LANA DI VETRO	I.5.04.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	FLUORO E COMPOSTI INORGANICI	I.1.19.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) MISCELE (catrame, bitumi, pece, fuliggine, olii minerali, olii e fluidi da taglio, olio di creosoto)	I.1.40.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	OSMIO leghe e composti	I.1.09.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	RAME leghe e composti	I.1.11.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (DIC)	SOSTANZE E PREPARATI SCIENTIFICAMENTE RICONOSCIUTI COME ALLERGIZZANTI O IRRITANTI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO	I.5.01.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	STAGNO leghe e composti	I.1.13.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	STIRENE	I.1.38.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	XILENE	I.1.37.	L24
DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO	ZOLFO, POLISOLFURI (polisolfuro di bario, di calcio, di sodio)	I.1.24.	L24
DERMATITE ULCERATIVA	CROMO leghe e composti	I.1.05.	L98.4

DERMATITI ESOGENE DI NATURA FOTOALLERGICA E/O FOTOTOSSICA	COMPOSTI FOTOATTIVI	I.5.02.	L56
EDEMA POLMONARE TARDIVO	CLORURO DI CARBONILE O FOSGENE	I.1.22.	J68.1
EMBOLIE GASSOSE DA DECOMPRESSIONE	LAVORI SUBACQUEI ED IN CAMERE IPERBARICHE	I.2.06.	T70.3
ENCEFALOPATIA (trielina)	DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI: Diclorometano, triclorometano (cloroformio), tetraclorometano (tetracloruro di carbonio), dicloroetano, tricloroetano, dibromoetano, dicloroetilene, tricloroetilene (trielina), tetracloroetilene (percloroetilene)	I.1.32.	G92
ENCEFALOPATIA	PIOMBO leghe e composti	I.1.10.	G92
ENCEFALOPATIA TOSSICA	CHETONI e derivati alogenati [acetone, metilbutilchetone (MBK), altri]	I.1.48.	G92
ENCEFALOPATIA TOSSICA	MERCURIO amalgame	I.1.07.	G92
ENCEFALOPATIA TOSSICA	N-ESANO	I.1.29.	G92
ENCEFALOPATIA TOSSICA	SELENIO leghe e composti	I.1.12.	G92
ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI	AGENTI ASSOCIATI CON LE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (TSE)	I.3.26.	A81.0
EPATITE ACUTA "A"	VIRUS EPATITE "A"	I.3.18.	B15
EPATITE ACUTA "B"	VIRUS EPATITE "B"	I.3.19.	B16
EPATITE ACUTA "C"	VIRUS EPATITE "C"	I.3.20.	B17.1
EPATITE CRONICA "B"	VIRUS EPATITE "B"	I.3.19.	B18.1
EPATITE CRONICA "C"	VIRUS EPATITE "C"	I.3.20.	B18.2
EPATOCARCINOMA^	**AFLATOSSINA B1^**	**I.6.45.^**	**C22.0^**
EPATOCARCINOMA^	CLORURO DI VINILE	**I.6.08.^**	**C22.0^**
EPATOCARCINOMA	**HBV^**	I.6.18.	C22.0
EPATOCARCINOMA	**HCV^**	I.6.19.	C22.0
EPATOPATIA	ACIDI ORGANICI ALIFATICI, AROMATICI, TIO-ACIDI E LORO DERIVATI (acido carbammico, acido tiocarbammico, carbammati, tiocarbammati, acido formico, acido acetico, acido tricloroacetico, acido tioglicolico, altri)	I.1.55.	K71
EPATOPATIA	AMMIDI (Dimetilformammide, dimetilacetammide, acrilamide, altri)	I.1.45.	K71
EPATOPATIA	COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO	I.1.23.	K71

EPATOPATIA	DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEL BENZENE Monoclorobenzene, diclorobenzene, dinitroclorobenzene, esaclorobenzene	I.1.39.	K71
EPATOPATIA	TALLIO leghe e composti	I.1.14.	K71
EPATOPATIA CRONICA	ARSENICO leghe e composti	I.1.02.	K71
EPATOPATIA FIBROTICA	CLORURO DI VINILE	I.1.34.	K74.0
EPATOPATIA GRANULOMATOSA	RAME leghe e composti	I.1.11.	K71.8
EPATOPATIA TOSSICA	DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI: Diclorometano, triclorometano (cloroformio), tetraclorometano (tetracloruro di carbonio), dicloroetano, tricloroetano, dibromoetano, dicloroetilene, tricloroetilene (trielina), tetracloroetilene (percloroetilene)	I.1.32.	K71
EPITELIOMA CUTANEO DELLE SEDI FOTOESPOSTE	RADIAZIONI SOLARI	I.5.07.	C44
ERISISPELOIDE NELLE VARIE FORME CLINICHE (MAL ROSSINO O MALATTIE DEI PESCIVENDOLI)	ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE	I.3.11.	A26
ERITEMA PERMANENTE	RADIAZIONI INFRAROSSE	I.2.10.	L59.0
ERITEMA PERMANENTE	RADIAZIONI INFRAROSSE	I.5.09.	L59.0
ERITREMIA ED ERITROLEUCEMIA ACUTA^	BENZENE	**I.6.04.^**	**C94.0^**
ERNIA DISCALE LOMBARE	MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI ESEGUITA CON CONTINUITÀ DURANTE IL TURNO LAVORATIVO	I.2.03.	M51.2
ERNIA DISCALE LOMBARE^	**VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO PER LE ATTIVITÀ DI GUIDA DI AUTOMEZZI PESANTI E CONDUZIONE DI MEZZI MECCANICI^**	**I.2.12.^**	**M51.2^**
FEBBRE DA FUMI METALLICI	ZINCO leghe e composti	I.1.17.	T56.5
FEBBRE EMORRAGICA	ALTRI VIRUS DELLA FEBBRE EMORRAGICA	I.3.24.	A98
FEBBRE EMORRAGICA	ARENAVIRUS	I.3.23.	A96
FEBBRE Q	RICKETTSIE	I.3.07.	A78
FIBROSI POLMONARE	CARBURI METALLICI SINTERIZZATI (METALLI DURI)	I.4.14.	J68.4
FIBROSI POLMONARE	CLORURO DI VINILE	I.1.34.	J68.4

FIBROSI POLMONARE	VANADIO leghe e composti	I.1.16.	J63
GASTRODUODENITE	PIOMBO leghe e composti	I.1.10.	K29.9
GASTROENTERITE	TALLIO leghe e composti	I.1.14.	K52.1
GENGIVOSTOMATITE	MERCURIO amalgame	I.1.07.	K05.1
GIARDIASI (LAMBLIASI)	GIARDIA (LAMBLIA)	I.3.30.	A07.1
GOZZO (ditiocarbammati)	ACIDI ORGANICI ALIFATICI, AROMATICI, TIO-ACIDI E LORO DERIVATI (acido carbammico, acido tiocarbammico, carbammati, tiocarbammati, acido formico, acido acetico, acido tricloroacetico, acido tioglicolico, altri)	I.1.55.	E04.9
GRANULOMATOSI POLMONARE (BERILLIOSI)	BERILLIO leghe e composti	I.1.03.	J63.2
GRANULOMATOSI POLMONARE (solfato di rame)	RAME leghe e composti	I.1.11.	J70
GRANULOMI CUTANEI	BERILLIO leghe e composti	I.1.03.	L92.3
IDATIDOSI	ECHINOCOCCUS GRANULOSUS	I.3.28.	B67
INFERTILITÀ TEMPORANEA O PERMANENTE MASCHILE	RADIAZIONI IONIZZANTI	I.2.07.	N46
INFERTILITÀ MASCHILE TEMPORANEA	RADIOFREQUENZE, MICROONDE	I.2.11.	N46
IPERTENSIONE ARTERIOSA	SOLFURO DI CARBONIO	I.1.27.	I10
IPOACUSIA PERCETTIVA BILATERALE	RUMORE OTOLESIVO	I.2.01.	H83.3
LEBBRA	MICOBATTERIO DELLA LEBBRA	I.3.04.	A30
LEISHMANIOSI	LEISHMANIA	I.3.36.	B55
LEPTOSPIROSI	LEPTOSPIRE	I.3.16.	A27
LESIONI CORNEALI (metilamina)	AMINE ALIFATICHE primarie, secondarie, terziarie, eterocicliche e derivati (etilendiammina, trietilentetramina, nitrosamine, metilamina, altri)	I.1.43.	H16
LESIONI DELLA CORNEA	LASER	I.2.09.	H18.9
LESIONI RETINICHE	LASER	I.2.09.	H35.9
LEUCEMIA ACUTA MIELOMONOCITICA^	BENZENE	**I.6.04.^**	**C92.5^**
LEUCEMIA ACUTA MONOCITICA^	BENZENE	**I.6.04.^**	**C93.0^**
LEUCEMIA MIELOIDE^	FORMALDEIDE	**I.6.40.^**	**C92^**
LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA^	BENZENE	**I.6.04.^**	**C92.0^**
LEUCEMIA MIELOIDE SUBACUTA^	BENZENE	**I.6.04.^**	**C92.2^**

LEUCEMIA MONOCITICA SUBACUTA^	BENZENE	**I.6.04.^**	**C93.2^**
LEUCEMIA PROMIELOCITICA^	BENZENE	**I.6.04.^**	**C92.4^**
LEUCEMIE	INDUSTRIA DELLA GOMMA	I.6.30	C91-C95
LEUCOPENIA	RADIAZIONI IONIZZANTI	I.2.07.	D70
LINFOMA (compreso il mieloma multiplo)^	INDUSTRIA DELLA GOMMA	**I.6.30.^**	**C82-C85 C90^**
LINFOMA NON HODGKIN LINEA CELLULARE B^	**HCV^**	**I.6.19.^**	**C82^**
LINFOMA NON HODGKIN	**HIV Tipo I^**	I.6.20.	C82-C85
LINFOMA NON HODGKIN	2,3,7,8-TETRACLORO-DIBENZO-PARA-DIOSSINA	I.6.14.	C82-C85
LISTERIOSI (LOCALIZZATA E SISTEMICA)	LISTERIA	I.3.10.	A32
MALARIA	PLASMODIUM FALCIPARUM	I.3.31.	B50
MALARIA	PLASMODIUM MALARIAE	I.3.33.	B52
MALARIA	PLASMODIUM OVALE	I.3.34.	B53.0
MALARIA	PLASMODIUM VIVAX	I.3.32.	B51
MALATTIA DI LYME NELLE VARIE FORME CLINICHE (PRECOCI E TARDIVE)	BORRELIAE	I.3.15.	A69.2
MELANODERMA	ARSENICO leghe e composti	I.1.02.	L81.4
MELANOMA CUTANEO^	**POLICLOROBIFENILI come miscele sia diossino-simili sia non diossino-simili^**	**I.6.49.^**	**C43^**
MELANOMA OCULARE^	**ATTIVITÁ DI SALDATURA^**	**I.6.46.^**	**C69.9^**
MENINGITE	NEISSERIA (meningitidis)	I.3.08.	G01
MENINGITE	STREPTOCOCCUS SUIS	I.3.05.	G00.2
MENISCOPATIA DEGENERATIVA	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEL GINOCCHIO PER ATTIVITÀ ESEGUITE CON CONTINUITÀ DURANTE IL TURNO LAVORATIVO	I.2.05.	M23.3
MESOTELIOMA PERICARDICO	**ASBESTO e altri minerali contenenti fibre di asbesto^**	I.6.03.	C45.2
MESOTELIOMA PERITONEALE	**ASBESTO e altri minerali contenenti fibre di asbesto^**	I.6.03.	C45.1
MESOTELIOMA PERITONEALE ^	**FIBRE ASBESTIFORMI (erionite, fluoro-edenite)^**	**I.6.10.^**	**C45.1^**
MESOTELIOMA PLEURICO	**ASBESTO e altri minerali contenenti fibre di asbesto^**	I.4.03.	C45.0
MESOTELIOMA PLEURICO	**FIBRE ASBESTIFORMI (erionite, fluoro-edenite)^**	I.6.10.	C45.0

MESOTELIOMA TUNICA VAGINALE DEL TESTICOLO	**ASBESTO e altri minerali contenenti fibre di asbesto^**	I.6.03.	C45.7
METAEMOGLOBINEMIA	AMINE AROMATICHE primarie, secondarie, terziarie, eterocicliche, e loro derivati (anilina, parafenilendiamina (PFD), beta-naftilamina, 4-amindifenile, benzidina, altri)	I.1.44.	D74.8
MIOCARDITE	COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO	I.1.23.	I51.4
NECROSI DEL MASCELLARE	COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO	I.1.23.	K10.2
NEFROPATIA	CADMIO leghe e composti	I.1.04.	N14.3
NEFROPATIA	COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO	I.1.23.	N14.4
NEFROPATIA	DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI: Diclorometano, triclorometano (cloroformio), tetraclorometano (tetracloruro di carbonio), dicloroetano, tricloroetano, dibromoetano, dicloroetilene, tricloroetilene (trielina), tetracloroetilene (percloroetilene)	I.1.32.	N14.4
NEFROPATIA	ETERE DI PETROLIO WHITE SPIRIT	I.1.31.	N14.4
NEFROPATIA	MERCURIO amalgame	I.1.07.	N14.3
NEFROPATIA	PIOMBO leghe e composti	I.1.10.	N14.3
NEFROPATIA	TALLIO leghe e composti	I.1.14.	N14.3
NEFROPATIA	URANIO e composti (effetti non radioattivi)	I.1.15.	N14.3
NEURITE OTTICA (a. metilico)	ALCOLI e derivati (alcol metilco, alcol butilico, alcol isopropilico, altri)	I.1.52.	H46
NEUROPATIA PERIFERICA (acrilamide)	AMMIDI (Dimetilformammide, dimetilacetammide, acrilamide, altri)	I.1.45.	G62.2
NEUROPATIA PERIFERICA (metilbutilchetone)	CHETONI e derivati alogenati [acetone, metilbutilchetone (MBK), altri]	I.1.48.	G62.2
NEUROPATIA PERIFERICA	STIRENE	I.1.38.	G62.2
NEUROPATIA PERIFERICA	TALLIO leghe e composti	I.1.14.	G62.2
NEUROPATIA PERIFERICA SENSITIVA (metacrilato di metile)	ESTERI ORGANICI e derivati (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di propile, butilftalato, metacrilato di metile, altri)	I.1.58.	G62.2
NISTAGMO	GLICOLI e derivati (glicole etilenico, glicole dietilenico, metilcellosolve, cellosolve, altri)	I.1.53.	H55
ODONTOPATIE	ACIDO SOLFORICO	I.1.26.	K03.2
OPACITÀ DEL CORPO VITREO	LASER	I.2.09.	H43.3

OPACITÀ DEL CRISTALLINO	LASER	I.2.09.	H26.9
OPACITÀ DEL CRISTALLINO	RADIAZIONI INFRAROSSE	I.2.10.	H26.9
OPACITÀ DEL CRISTALLINO	RADIAZIONI IONIZZANTI	I.2.07.	H26.9
OPACITÀ DEL CRISTALLINO	RADIOFREQUENZE, MICROONDE	I.2.11.	H26.9
ORLETTO GENGIVALE DI BURTON	PIOMBO leghe e composti	I.1.10.	T56.0
ORNITOSI (PSITTACOSI) E SUE COMPLICAZIONI	CHLAMYDIA PSITTACI	I.3.14.	A70
ORTICARIA DA CONTATTO E ALTRE REAZIONI DA CONTATTO IMMEDIATE	SOSTANZE E PREPARATI SCIENTIFICAMENTE RICONOSCIUTI COME ALLERGIZZANTI O IRRITANTI PRESENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO	I.5.01.	L50.6
OSSALURIA	GLICOLI e derivati (glicole etilenico, glicole dietilenico, metilcellosolve, cellosolve, altri)	I.1.53.	E74.8
OSSICARBONISMO: VERTIGINI, ASTENIA, CEFALEA, TURBE CARDIACHE DEL RITMO E DELLA CONDUZIONE (*SEQUELE NEUROLOGICHE E CARDIACHE DI INTOSSICAZIONI ACUTE*)	OSSIDO DI CARBONIO	I.1.21.	T58
OSTEOARTROPATIE (MALATTIA DEI CASSONI, MALATTIA DEI PALOMBARI)	LAVORI SUBACQUEI ED IN CAMERE IPERBARICHE	I.2.06.	M90.3
OSTEOARTROPATIE (POLSO, GOMITO, SPALLA)	VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIO	I.2.02.	**M19^**
OSTEOFLUOROSI	FLUORO E COMPOSTI INORGANICI	I.1.19.	M85.1
OSTEOMALACIA	CADMIO leghe e composti	I.1.04.	M83
OTOPATIE BAROTRAUMATICHE	LAVORI SUBACQUEI ED IN CAMERE IPERBARICHE	I.2.06	T70.0
PANCITOPENIA	RADIAZIONI IONIZZANTI	I.2.07.	D69.5
PANCITOPENIA DI TIPO IPORIGENERATIVO	BENZENE	I.1.35.	D61.2
PARKINSONISMO MANGANICO	MANGANESE leghe e composti	I.1.06.	G21
PERFORAZIONE SETTO NASALE	ARSENICO leghe e composti	I.1.02.	J34.8
PERIODONTOPATIE	ACIDO SOLFORICO	I.1.26.	K05.5
PESTE NELLE VARIE FORME CLINICHE	YERSINIA PESTIS	I.3.17.	A20
PIASTRINOPENIA	RADIAZIONI IONIZZANTI	I.2.07.	T66
PNEUMOCONIOSI BENIGNA (stearato di zinco)	ZINCO leghe e composti	I.1.17.	J63.8

PNEUMOCONIOSI FIBROGENA	MICHE, BENTONITE, ALTRI	I.4.06.	J63.8
PNEUMOCONIOSI FIBROGENE: ASBESTOSI POLMONARE	ASBESTO	I.4.03.	J61
PNEUMOCONIOSI FIBROGENE: PLACCHE E/O ISPESSIMENTI DELLA PLEURA	ASBESTO	I.4.03.	J92
PNEUMOCONIOSI FIBROGENE: PNEUMOCONIOSI DEI MINATORI DI CARBONE	POLVERI MISTE A BASSO CONTENUTO IN SILICE LIBERA CRISTALLINA	I.4.02.	J60
PNEUMOCONIOSI FIBROGENE: SIDEROSILICOSI, LIPAROSI, ALTRE	POLVERI MISTE A BASSO CONTENUTO IN SILICE LIBERA CRISTALLINA	I.4.02.	J62.8
PNEUMOCONIOSI NON SCLEROGENA	ANTIMONIO leghe e composti	I.1.01.	J63.8
POLINEUROPATIA	COMPOSTI ORGANICI DEL FOSFORO	I.1.57.	G62.2
POLINEUROPATIA PERIFERICA	ARSENICO leghe e composti	I.1.02.	G62.2
POLINEUROPATIA PERIFERICA	DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI: Diclorometano, triclorometano (cloroformio), tetraclorometano (tetracloruro di carbonio), dicloroetano, tricloroetano, dibromoetano, dicloroetilene, tricloroetilene (trielina), tetracloroetilene (percloroetilene)	I.1.32	G62.2
POLINEUROPATIA PERIFERICA	MERCURIO amalgame	I.1.07.	G62.2
POLINEUROPATIA PERIFERICA	N-ESANO	I.1.29.	G62.2
POLINEUROPATIA PERIFERICA	PIOMBO leghe e composti	I.1.10.	G62.2
POLINEUROPATIA SENSITIVA MOTORIA ARTI INFERIORI	SOLFURO DI CARBONIO	I.1.27.	G62.2
PORFIRIA TOSSICA (esaclorobenzene)	DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEL BENZENE Monoclorobenzene, diclorobenzene, dinitroclorobenzene, esaclorobenzene	I.1.39.	E80.2
PSICOSINDROME ORGANICA	DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEL BENZENE Monoclorobenzene, diclorobenzene, dinitroclorobenzene, esaclorobenzene	I.1.39.	F07.9
PSICOSINDROME ORGANICA	ETERI e derivati [etere etilico, clorometiletere (CMME) bisclorometiletere (BCME), altri]	I.1.54.	F07.9
PSICOSINDROME ORGANICA	MANGANESE leghe e composti	I.1.06.	F07.9

PSICOSINDROME ORGANICA	SOLFURO DI CARBONIO	I.1.27.	F07.9
PSICOSINDROME ORGANICA	STIRENE	I.1.38.	F07.9
PSICOSINDROME ORGANICA	TOLUENE	I.1.36.	F07.9
PSICOSINDROME ORGANICA	XILENE	I.1.37.	F07.9
RABBIA	VIRUS DELLA RABBIA	I.3.22.	A82
RADIODERMITE	RADIAZIONI IONIZZANTI	I.2.07.	L58
RADIODERMITI	RADIAZIONI IONIZZANTI	I.5.06.	L58
RADS (SINDROME DA DISFUNZIONE REATTIVA DELLE VIE AEREE)	ACIDO SOLFORICO	I.1.26	J68.3
RICKETTSIOSI NELLE VARIE FORME CLINICHE	RICKETTSIE	I.3.07.	A79
RINITE	AGENTI A PREVALENTE MECCANISMO IMMUNO-ALLERGICO DI ORIGINE ANIMALE: DERIVATI DERMICI (forfora, peli, piume), LIQUIDI BIOLOGICI (sangue e urine) ED ESCREMENTI, ACARI (delle derrate, del pollame), ENZIMI (pancreatina, subtilisina, tripsina), ALTRI	I.4.21	J30.4
RINITE	AGENTI A PREVALENTE MECCANISMO IMMUNO-ALLERGICO DI ORIGINE VEGETALE: POLVERI E FARINE DI CERALI, SEMI (soia, grano saraceno, ricino, caffè verde), POLVERI DI LEGNO, ENZIMI (papaina, pepsina, bromelina), LATTICE, ALTRI	I.4.20.	J30.4
RINITE	ARSENICO leghe e composti	I.1.02.	J31.0
RINITE	MICETI: ALTERNARIA, ASPERGILLI, PENICILLI, ALTRI	I.4.22.	J30.4
RINITE	RAME leghe e composti	I.1.11.	J31.0
RINITE ATROFICA	CADMIO leghe e composti	I.1.04.	J31.0
SALMONELLOSI	SALMONELLAE	I.3.09.	A01
SARCOMA DEI TESSUTI MOLLI	2,3,7,8-TETRACLORO-DIBENZO-PARA-DIOSSINA	I.6.14.	C49
SARCOMA DI KAPOSI	**HIV Tipo I^**	I.6.20.	C46
SCABBIA	SARCOPTES SCABIEI	I.3.39.	B86

SCHISTOSOMIASI	SCHISTOSOMI	I.3.35.	B65
SEQUELE NEUROLOGICHE DI INTOSSICAZIONI ACUTE: QUADRI EPILETTICI	ACIDO CIANIDRICO, CIANURI, NITRILI (acrilonitrile, altri)	I.1.46.	G40.1
SEQUELE NEUROLOGICHE DI INTOSSICAZIONI ACUTE: SINDROME PARKINSONIANA	ACIDO CIANIDRICO, CIANURI, NITRILI (acrilonitrile, altri)	I.1.46.	G21
SEQUELE NEUROLOGICHE DI INTOSSICAZIONI ACUTE: SINDROMI CEREBELLOSPASTICHE	ACIDO CIANIDRICO, CIANURI, NITRILI (acrilonitrile, altri)	I.1.46.	R26.1
SETTICEMIA E LORO COMPLICANZE	STREPTOCOCCUS SUIS	I.3.05.	A40.8
SIDEROSI	POLVERI INERTI: OSSIDI DI FERRO	I.4.08.	J63.4
SILICOSI POLMONARE	SILICE LIBERA CRISTALLINA	I.4.01.	J62.8
SINDROME CEREBELLARE-EXTRAPIRAMIDALE (tremore, atassia, diplopia)	MERCURIO amalgame	I.1.07.	T56.1
SINDROME DA IMMUNODEFICIENZA ACQUISITA (AIDS)	VIRUS HIV	I.3.21.	B24
SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEL GOMITO: BORSITE OLECRANICA	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÀ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA METÀ DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO	I.2.04.	M70.2
SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEL GOMITO: EPICONDILITE	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÀ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA METÀ DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO	I.2.04.	M77.0
SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEL GOMITO: EPITROCLEITE	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÀ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA METÀ DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO	I.2.04.	M77.1
SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELLA SPALLA: BORSITE	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÀ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA METÀ DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO	I.2.04.	M75.5

SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELLA SPALLA: TENDINITE CALCIFICA (MORBO DI DUPLAY)	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÀ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA METÀ DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO	I.2.04.	M75.3
SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELLA SPALLA: TENDINITE CAPOLUNGO BICIPITE	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÀ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA METÀ DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO	I.2.04.	M75.2
SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELLA SPALLA: TENDINITE DEL SOVRASPINOSO (o tendinite cuffia rotatori)	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÀ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA METÀ DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO	I.2.04.	M75.1
SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO POLSO-MANO: SINDROME DI DE QUERVAIN	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÀ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA METÀ DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO	I.2.04.	M65.4
SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO POLSO-MANO: SINDROME DEL TUNNEL CARPALE	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÀ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA METÀ DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO	I.2.04.	G56.0
SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO POLSO-MANO: TENDINITI FLESSORI/ESTENSORI (POLSO-DITA)	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÀ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA METÀ DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO	I.2.04.	M65.8
SINDROME DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO POLSO-MANO: DITO A SCATTO	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÀ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA METÀ DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO	I.2.04.	M65.3

SINDROME DEL TUNNEL CARPALE	VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIO	I.2.02.	G56.0
SINDROME DI RAYNAUD SECONDARIA (ANGIONEUROSI DITA MANI)	VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIO	I.2.02.	I73.0
SINDROME NEUROASTENIFORME CON AMNESIA	IDROGENO SOLFORATO	I.1.28.	F48.0
SINDROME RAYNAUD SIMILE	CLORURO DI VINILE	I.1.34.	I73.0
SINUSOPATIE BAROTRAUMATICHE	LAVORI SUBACQUEI ED IN CAMERE IPERBARICHE	I.2.06.	T70.1
SPONDILODISCOPATIE DEL TRATTO LOMBARE	MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI ESEGUITA CON CONTINUITÀ DURANTE IL TURNO LAVORATIVO	I.2.03.	M47.8
STANNOSI	POLVERI INERTI: STAGNO	I.4.10.	J63.5
STANNOSI	STAGNO leghe e composti	I.1.13.	J63.5
TALCOSI	TALCO	I.4.04.	J62.0
TENDINITI-TENOSINOVITI MANO-POLSO	VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL SISTEMA MANO BRACCIO	I.2.02.	M65.8
TENDINOPATIA DEL QUADRICIPITE FEMORALE	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEL GINOCCHIO PER ATTIVITÀ ESEGUITE CON CONTINUITÀ DURANTE IL TURNO LAVORATIVO	I.2.05.	M76.8
TETANO	CLOSTRIDIUM TETANI	I.3.01.	A35
TRACHEOBRONCHITE	ACIDI ORGANICI ALIFATICI, AROMATICI, TIO-ACIDI E LORO DERIVATI (acido carbammico, acido tiocarbammico, carbammati, tiocarbammati, acido formico, acido acetico, acido tricloroacetico, acido tioglicolico, altri)	I.1.55.	J40
TRACHEOBRONCHITE	ACIDO CIANIDRICO, CIANURI, NITRILI (acrilonitrile, altri)	I.1.46.	J40
TRACHEOBRONCHITE	ALCOLI e derivati (alcol metilco, alcol butilico, alcol isopropilico, altri)	I.1.52.	J40
TRACHEOBRONCHITE	ALDEIDI e derivati (formaldeide, glutaraldeide, altri)	I.1.49.	J40
TRACHEOBRONCHITE	AMMIDI (Dimetilformammide, dimetilacetammide, acrilamide, altri)	I.1.45.	J40
TRACHEOBRONCHITE	ANIDRIDE SOLFOROSA	I.1.25.	J40
TRACHEOBRONCHITE	ANIDRIDI e derivati (anidride maleica, anidride trimellitica, anidride ftalica, altre)	I.1.56.	J40

TRACHEOBRONCHITE	ANTIMONIO leghe e composti	I.1.01.	J40
TRACHEOBRONCHITE	BERILLIO leghe e composti	I.1.03.	J40
TRACHEOBRONCHITE	BROMO, CLORO, IODIO	I.1.18	J40
TRACHEOBRONCHITE	BUTADIENE	I.1.30.	J40
TRACHEOBRONCHITE	CHETONI e derivati alogenati [acetone, metilbutilchetone (MBK), altri]	I.1.48.	J40
TRACHEOBRONCHITE	CLORURO DI CARBONILE O FOSGENE	I.1.22.	J40
TRACHEOBRONCHITE	COMPOSTI INORGANICI DELL'AZOTO (ossido di azoto, acido nitrico, ammoniaca)	I.1.20.	J40
TRACHEOBRONCHITE	COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO	I.1.23.	J40
TRACHEOBRONCHITE	DERIVATI ALOGENATI E/O NITRICI DEGLI IDROCARBURI ALIFATICI: Diclorometano, triclorometano (cloroformio), tetraclorometano (tetracloruro di carbonio), dicloroetano, tricloroetano, dibromoetano, dicloroetilene, tricloroetilene (trielina), tetracloroetilene (percloroetilene)	I.1.32.	J40
TRACHEOBRONCHITE	DICLOROACETILENE	I.1.33.	J40
TRACHEOBRONCHITE	DIISOCIANATI [toluendiisocianato (TDI), difenilmetanodiisocianato (MDI), esametilendiisocianato (HDI), naftalendiisocianato (NDI), altri]	I.1.50.	J40
TRACHEOBRONCHITE	ESTERI ORGANICI e derivati (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di propile, butilftalato, metacrilato di metile, altri)	I.1.58.	J40
TRACHEOBRONCHITE	ETERE DI PETROLIO WHITE SPIRIT	I.1.31.	J40
TRACHEOBRONCHITE	FENOLO, TIOFENOLO, NAFTOLO E LORO OMOLOGHI E DERIVATI ALOGENATI, NITRICI, SOLFONICI E FOSFORATI	I.1.42.	J40
TRACHEOBRONCHITE	FIBRE ARTIFICIALI (M.M.F.): FIBRE MINERALI (lana di roccia e lana di scoria)	I.4.18.	J40
TRACHEOBRONCHITE	FIBRE ARTIFICIALI (M.M.F.): FIBRE VETROSE	I.4.19.	J40
TRACHEOBRONCHITE	FLUORO E COMPOSTI INORGANICI	I.1.19.	J40
TRACHEOBRONCHITE	GLICOLI e derivati (glicole etilenico, glicole dietilenico, metilcellosolve, cellosolve, altri)	I.1.53.	J40

TRACHEOBRONCHITE	IDROGENO SOLFORATO	I.1.28.	J40
TRACHEOBRONCHITE	OSMIO leghe e composti	I.1.09.	J40
TRACHEOBRONCHITE	OZONO, OZONURI E PEROSSIDI	I.1.47.	J40
TRACHEOBRONCHITE	STIRENE	I.1.38.	J40
TRACHEOBRONCHITE	TERPENI (essenza di trementina, limonene, altri)	I.1.41.	J40
TRACHEOBRONCHITE	VANADIO leghe e composti	I.1.16.	J40
TRACHEOBRONCHITE	XILENE	I.1.37.	J40
TRACOMA	CHLAMYDIA TRACHOMATIS	I.3.13.	A71
TREMORE (INTOSSICAZIONE ACUTA)	GLICOLI e derivati (glicole etilenico, glicole dietilenico, metilcellosolve, cellosolve, altri)	I.1.53.	G25.2
TUBERCOLOSI DEL POLMONE	MICOBATTERI TUBERCOLARI TIPICI E ATIPICI	I.3.03.	A15
TUBERCOLOSI DI ALTRI ORGANI/APPARATI	MICOBATTERI TUBERCOLARI TIPICI E ATIPICI	I.3.03.	A18
TULAREMIA NELLE VARIE FORME CLINICHE	FRANCISELLA TULARENSIS	I.3.12.	A21
TUMORE DEI SENI PARANASALI	COMPOSTI DEL NICHEL	I.1.08.	C31
TUMORE DEI SENI PARANASALI^	**POLVERI DI CUOIO^**	**I.6.50.^**	**C31^**
TUMORE DEI SENI PARANASALI	**POLVERI DI LEGNO^**	I.6.25.	C31
TUMORE DEI SENI PARANASALI	PRODUZIONE DELL'ALCOOL ISOPROPILICO (PROCESSO DELL'ACIDO FORTE)	I.6.31.	C31
TUMORE DEL COLON-RETTO^	RADIAZIONI IONIZZANTI	**I.6.15.^**	**C18-C20^**
TUMORE DEL NASOFARINGE	FORMALDEIDE	I.6.40.	C11
TUMORE DEL NASOFARINGE^	**POLVERI DI LEGNO^**	**I.6.25.^**	**C11^**
TUMORE DEL POLMONE	**ASBESTO e altri minerali contenenti fibre di asbesto^**	I.4.03.	C34
TUMORE DEL POLMONE	ARSENICO e composti	I.1.02.	C34
TUMORE DEL POLMONE	ATTIVITÁ DEL VERNICIATORE	I.6.38.	C34
TUMORE DEL POLMONE	BERILLIO e composti	I.1.03.	C34
TUMORE DEL POLMONE	BISCLOROMETILETERE E CLOROMETILETERE	I.1.54.	C34
TUMORE DEL POLMONE	CADMIO e composti	I.1.04.	C34
TUMORE DEL POLMONE	COMPOSTI DEL NICHEL	I.1.08.	C34
TUMORE DEL POLMONE	CROMO (composti esavalenti)	I.1.05.	C34
TUMORE DEL POLMONE^	**EMISSIONI DI MOTORI DIESEL^**	**I.6.47.^**	**C34^**

TUMORE DEL POLMONE	**FONDERIE DEL FERRO E DELL'ACCIAIO^**	I.6.29.	C34
TUMORE DEL POLMONE	FULIGGINE	I.6.21.	C34
TUMORE DEL POLMONE	FUMO PASSIVO (attività lavorative che espongono a fumo passivo)	I.6.44.	C34
TUMORE DEL POLMONE	**IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA): Miscele contenenti IPA cancerogeni (tipicamente Benzo [A] pirene)^**	I.6.41.	C34
TUMORE DEL POLMONE^	INDUSTRIA DELLA GOMMA	**I.6.30.^**	**C34^**
TUMORE DEL POLMONE^	**IPRITE^**	**I.6.48.^**	**C34^**
TUMORE DEL POLMONE	PECE DI CATRAME DI CARBONE E CATRAME DI CARBONE	I.6.24.	C34
TUMORE DEL POLMONE	PRODUZIONE DEL COKE	I.6.34.	C34
TUMORE DEL POLMONE	PRODUZIONE DEL GAS DAL CARBONE	I.6.35.	C34
TUMORE DEL POLMONE	PRODUZIONE DELL'ALLUMINIO	I.6.32.	C34
TUMORE DEL POLMONE^	RADIAZIONI IONIZZANTI	**I.6.15.^**	**C34^**
TUMORE DEL POLMONE	RADON E SUOI PRODOTTI DEL DECADIMENTO	I.6.17.	C34
TUMORE DEL POLMONE^	**SILICE LIBERA CRISTALLINA in forma di quarzo e cristobalite^**	I.6.42.	C34
TUMORE DEL POLMONE	2,3,7,8-TETRACLORO-DIBENZO-PARA-DIOSSINA	I.6.14.	C34
TUMORE DEL RENE^	RADIAZIONI IONIZZANTI	**I.6.15.^**	**C64^**
TUMORE DEL RENE^	**TRICLOROETILENE^**	**I.6.51.^**	**C64^**
TUMORE DELLA CUTE	ARSENICO e composti	I.1.02.	C44
TUMORE DELLA CUTE	DISTILLAZIONE DEL CATRAME DI CARBONE (COAL TAR DISTILLATION)	I.6.43.	C44
TUMORE DELLA CUTE	FULIGGINE	I.6.21.	C44
TUMORE DELLA CUTE	**IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA): Miscele contenenti IPA cancerogeni (tipicamente Benzo [A] pirene)^**	I.6.41.	C44
TUMORE DELLA CUTE	OLII MINERALI NON TRATTATI O BLANDAMENTE TRATTATI	I.6.23.	C44
TUMORE DELLA CUTE	**OLII DI SCISTI BITUMINOSI^**	I.6.22.	C44
TUMORE DELLA CUTE	PECE DI CATRAME DI CARBONE E CATRAME DI CARBONE	I.6.24.	C44
TUMORE DELLA LARINGE^	**ASBESTO e altri minerali contenenti fibre di asbesto^**	**I.6.03.^**	**C32^**
TUMORE DELLA LARINGE	ESPOSIZIONI A NEBBIE DI ACIDI INORGANICI FORTI, CONTENENTI ACIDO SOLFORICO	I.6.26.	C32
TUMORE DELLA LARINGE^	**IPRITE^**	**I.6.48^**	**C32^**
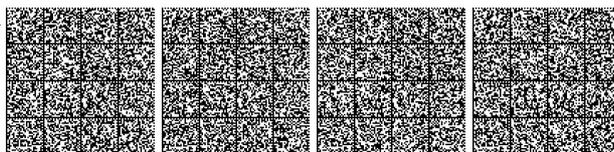
TUMORE DELLA MAMMELLA ^	RADIAZIONI IONIZZANTI	**I.6.15.^**	**C50^**
TUMORE DELLA TIROIDE ^	RADIAZIONI IONIZZANTI	**I.6.15.^**	**C73^**
TUMORE DELLA VESCICA	**AMMINE AROMATICHE [4-4'metilenebis (2)cloroanilina MOCA), benzidina 2-naftilamina, ortotoluidina e pigmenti metabolizzati a benzidina, 4-aminodifenile e loro Sali]^**	I.1.44.	C67
TUMORE DELLA VESCICA^	ARSENICO e composti	**I.6.02.^**	**C67^**
TUMORE DELLA VESCICA	ATTIVITÁ DEL VERNICIATORE	I.6.38.	C67
TUMORE DELLA VESCICA	**IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA): Miscele contenenti IPA cancerogeni (tipicamente Benzo [A] pirene)^**	I.6.41.	C67
TUMORE DELLA VESCICA	INDUSTRIA DELLA GOMMA	I.6.30.	C67
TUMORE DELLA VESCICA	PRODUZIONE DELL'ALLUMINIO	I.6.32.	C67
TUMORE DELLA VESCICA	PRODUZIONE DELL'AURAMINA	I.6.33.	C67
TUMORE DELLA VESCICA	PRODUZIONE DI MAGENTA	I.6.36.	C67
TUMORE DELLA VESCICA^	RADIAZIONI IONIZZANTI	**I.6.15.^**	**C67^**
TUMORE DELLE CAVITÀ NASALI	COMPOSTI DEL NICHEL	I.6.11.	**C30.0^**
TUMORE DELLE CAVITÀ NASALI^	**POLVERI DI CUOIO^**	**I.6.50.^**	**C30.0^**
TUMORE DELLE CAVITÀ NASALI	**POLVERI DI LEGNO^**	I.6.25.	**C30.0^**
TUMORE DELLE CAVITÀ NASALI	PRODUZIONE DELL'ALCOOL ISOPROPILICO (PROCESSO DELL'ACIDO FORTE)	I.6.31.	**C30.0^**
TUMORE DELLE GHIANDOLE SALIVARI^	RADIAZIONI IONIZZANTI	**I.6.15.^**	**C07-C08^**
TUMORE DELLE OSSA^	RADIAZIONI IONIZZANTI	**I.6.15.^**	**C40-C41^**
TUMORE DELL'ENCEFALO^	RADIAZIONI IONIZZANTI	**I.6.15.^**	**C71^**
TUMORE DELL'ESOFAGO^	RADIAZIONI IONIZZANTI	**I.6.15.^**	**C15^**
TUMORE DELLO STOMACO^	INDUSTRIA DELLA GOMMA	**I.6.30.^**	**C16^**
TUMORE DELLO STOMACO^	RADIAZIONI IONIZZANTI	**I.6.15.^**	**C16^**
TUMORE DELL'OVAIO^	**ASBESTO e altri minerali contenenti fibre di asbesto^**	**I.6.03.^**	**C56^**
TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	1,3- BUTADIENE; BUTANO e ISOBUTANO contenenti > 0,1% di Butadiene	I.6.39.	C82-C96
TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO esclusa la LEUCEMIA LINFATICA CRONICA^	RADIAZIONI IONIZZANTI	**I.2.07.^**	**C82-C91.0 C91.2-C95^**

ULCERE	ARSENICO leghe e composti	I.1.02.	L98.4
ULCERE CUTANEE .	BERILLIO leghe e composti	I.1.03.	L98.4
ULCERE E PERFORAZIONI DEL SETTO NASALE	CROMO leghe e composti	I.1.05.	J34.8
ULCERE SOTTOUNGUEALI	ESTERI ORGANICI DELL'ACIDO NITRICO (nitroglicole, nitroglicerina, nitrocellulosa, altri)	I.1.59.	L60.8
VERRUCHE CUTANEE	PAPILLOMA VIRUS	I.3.25.	B07

LISTA II - Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità

Malattia	**Agente**	**Codice identificativo(#)**	
ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE	ANIDRIDE FTALICA	II.1.01.	J68
ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE	ANIDRIDE TRIMELLITICA	II.1.02.	J68
ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE	DIISOCIANATI (TDI MDI)	II.1.03.	J68
ARTRITE REUMATOIDE	SILICE LIBERA CRISTALLINA	II.1.05.	M06
GRANULOMATOSI POLMONARE	CLORURO DI POLIVINILE (PVC)	II.1.04.	J70
LEUCEMIA LINFATICA CRONICA^	**OSSIDO DI ETILENE^**	**II.6.38.^**	**C91.1^**
LEUCEMIA LINFOIDE^	**BENZENE^**	**II.6.32.^**	**C91^**
LEUCEMIE^	**RADON e SUOI PRODOTTI DEL DECADIMENTO^**	**II.6.41.^**	**C91-C95^**
LEUCEMIE	RAFFINAZIONE DEL PETROLIO	II.6.20.	C91-C95
LINFOMA NON HODGKIN^	**BENZENE^**	**II.6.32.^**	**C82-C85^**
LINFOMA NON HODGKIN^	BIFENILI POLICLORURATI (PCB)	**II.6.04.^**	**C82-C85^**
LINFOMA NON HODGKIN^	**OSSIDO DI ETILENE^**	**II.6.38.^**	**C82-C85^**
LINFOMA NON HODGKIN	TRICLOROETILENE (trielina)	II.6.15.	C82-C85
LINFOMI^	**RADON e SUOI PRODOTTI DEL DECADIMENTO^**	**II.6.41.^**	**C82-C85^**
LINFOMI^	RAFFINAZIONE DEL PETROLIO	**II.6.20.^**	**C82-C85^**
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO	SILICE LIBERA CRISTALLINA	II.1.05	M32.9
MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE: DISTURBO DELL'ADATTAMENTO CRONICO (con ansia, depressione, reazione mista, alterazione della condotta e/o della emotività, disturbi somatoformi)	DISFUNZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (costrittività organizzative (°))	II.7.01.	F43.2
MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE: DISTURBO POST-TRAUMATICO CRONICO DA STRESS	DISFUNZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (costrittività organizzative (°))	II.7.01.	F43.1
MIELOMA MULTIPLO^	**BENZENE^**	**II.6.32.^**	**C90^**
MIELOMA MULTIPLO^	**OSSIDO DI ETILENE^**	**II.6.38.^**	**C90^**
NODULI ALLE CORDE VOCALI	SFORZI PROLUNGATI DELLE CORDE VOCALI	II.2.04	J38.2

SCLERODERMIA	SILICE LIBERA CRISTALLINA	II.1.05.	M34.9
SINDROME DEL TUNNEL TARSALE	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA PER ATTIVITÁ ESEGUITE DURANTE IL TURNO LAVORATIVO	II.2.02	G57.5
SINDROMI DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO: SINDROME DA INTRAPPOLAMENTO DEL NERVO ULNARE AL GOMITO	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÁ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA METÁ DEL TURNO LAVORATIVO	II.2.01	G56.2
SINDROMI DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO: SINDROME DEL CANALE DI GUYON	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÁ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA METÁ DEL TURNO LAVORATIVO	II.2.01	G56.2
SINDROMI DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO: TENDINOPATIA INSERZIONE DISTALE TRICIPITE	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÁ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E RIPETITIVI PER ALMENO LA METÁ DEL TURNO LAVORATIVO	II.2.01	M77
SPONDILODISCOPATIE DEL TRATTO LOMBARE	VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO PER LE ATTIVITÁ DI GUIDA DI AUTOMEZZI PESANTI E CONDUZIONE DI MEZZI MECCANICI	II.2.03	M47.8
TALALGIA PLANTARE (entesopatia)	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA PER ATTIVITÁ ESEGUITE DURANTE IL TURNO LAVORATIVO	II.2.02	M77.5
TENDINITE DEL TENDINE DI ACHILLE	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE A CARICO DEL PIEDE E DELLA CAVIGLIA PER ATTIVITÁ ESEGUITE DURANTE IL TURNO LAVORATIVO	II.2.02	M76.6
TUMORE DEI SENI PARANASALI^	**CROMO (composti esavalenti)^**	**II.6.34.^**	**C31^**
TUMORE DEI SENI PARANASALI	FORMALDEIDE	II.6.09.	C31
TUMORE DEL COLON RETTO^	ASBESTO	**II.6.03.^**	**C18-C20^**
TUMORE DEL FEGATO^	**ARSENICO e composti^**	**II.6.30.^**	**C22^**
TUMORE DEL FEGATO^	**RADIAZIONI IONIZZANTI^**	**II.6.40.^**	**C22^**
TUMORE DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI	TRICLOROETILENE (trielina)	II.6.15.	C22
TUMORE DEL PANCREAS^	**RADIAZIONI IONIZZANTI^**	**II.6.40.^**	**C25^**
TUMORE DEL POLMONE^	**ATTIVITÀ DI SALDATURA^**	**II.6.31.^**	**C34^**
TUMORE DEL POLMONE	**COBALTO METALLICO CON CARBURO DI TUNGSTENO^**	II.6.23.	C34
TUMORE DEL POLMONE^	CREOSOTI	**II.6.07.^**	**C34^**
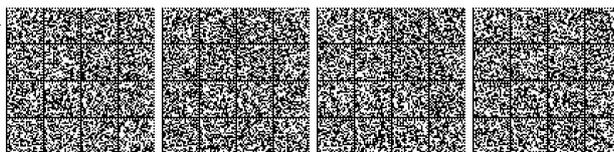
TUMORE DEL POLMONE^	**ESPOSIZIONI A NEBBIE DI ACIDI INORGANICI FORTI, CONTENENTI ACIDO SOLFORICO^**	**II.6.35.^**	**C34^**
TUMORE DEL POLMONE	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) : Dibenzo[a,h] antracene, Dibenzo[a,l]pyrene, Cyclopenta[cd]pyrene	II.6.11.	C34
TUMORE DEL POLMONE	**INSETTICIDI NON ARSENICALI (IRRORAZIONE E APPLICAZIONE)^**	II.6.29.	C34
TUMORE DEL POLMONE	MANIFATTURA DI ELETTRODI DI CARBONE	II.6.28.	C34
TUMORE DEL POLMONE	VETRI ARTISTICI, CONTENITORI DI VETRO, VETRO STAMPATO (MANIFATTURA)	II.6.21.	C34
TUMORE DEL RENE^	**ARSENICO e composti^**	**II.6.30.^**	**C64^**
TUMORE DEL RENE^	**CADMIO e COMPOSTI^**	**II.6.33.^**	**C64^**
TUMORE DELLA CUTE	CREOSOTI	II.6.07.	C44
TUMORE DELLA CUTE	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) : Dibenzo[a,h] antracene, Dibenzo[a,l]pyrene, Cyclopenta[cd]pyrene	II.6.11.	C44
TUMORE DELLA CUTE	RAFFINAZIONE DEL PETROLIO	II.6.20.	C44
TUMORE DELLA FARINGE^	ASBESTO	**II.6.03.^**	**C10-C13^**
TUMORE DELLA LARINGE^	**INDUSTRIA DELLA GOMMA^**	**II.6.37.^**	**C32^**
TUMORE DELLA MAMMELLA^	BIFENILI POLICLORURATI (PCB)	**II.6.04.^**	**C50^**
TUMORE DELLA MAMMELLA^	**OSSIDO DI ETILENE^**	**II.6.38.^**	**C50^**
TUMORE DELLA PROSTATA^	**ARSENICO e composti^**	**II.6.30.^**	**C61^**
TUMORE DELLA PROSTATA^	**CADMIO e COMPOSTI^**	**II.6.33.^**	**C61^**
TUMORE DELLA PROSTATA^	**INDUSTRIA DELLA GOMMA^**	**II.6.37.^**	**C61^**
TUMORE DELLA PROSTATA^	**RADIAZIONI IONIZZANTI^**	**II.6.40.^**	**C61^**
TUMORE DELLA VESCICA	**AMMINE AROMATICHE 4-cloro-orto-toluidina e loro Sali^**	II.6.01.	C67
TUMORE DELLA VESCICA	ATTIVITÁ DEI PARRUCCHIERI E DEI BARBIERI	II.6.19.	C67
TUMORE DELLA VESCICA	**EMISSIONE DI MOTORI DIESEL^**	II.6.10.	C67
TUMORE DELLA VESCICA^	**FULIGGINE^**	**II.6.36.^**	**C67^**

TUMORE DELLA VESCICA	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA) : Dibenzo[a,h] antracene, Dibenzo[a,l]pyrene, Cyclopenta[cd]pyrene	II.6.11.	C67
TUMORE DELLA VESCICA^	**PECE DI CATRAME DI CARBONE E CATRAME DI CARBONE^**	**II.6.39.^**	**C67^**
TUMORE DELLA VESCICA^	TETRACLOROETILENE (percloroetilene)	**II.6.14.^**	**C67^**
TUMORE DELLE CAVITÀ NASALI^	**CROMO (composti esavalenti)^**	**II.6.34.^**	**C30.0^**
TUMORE DELLE CAVITÁ NASALI	FORMALDEIDE	II.6.09.	**C30.0^**
TUMORE DELL'ESOFAGO^	**INDUSTRIA DELLA GOMMA^**	**II.6.37.^**	**C15^**
TUMORE DELLO STOMACO^	ASBESTO	**II.6.03.^**	**C16^**
TUMORE DELLO STOMACO	COMPOSTI INORGANICI DEL PIOMBO	II.6.25.	C16
TUMORE DELL'OVAIO^	**RADIAZIONI IONIZZANTI^**	**II.6.40.^**	**C56^**
TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	**ANTIBLASTICI DEL GRUPPO 1 E GRUPPO 2A DELLA IARC (manipolazione da parte del personale addetto)^**	II.6.02.	C82-C96

(°)

marginalizzazione dalla attività lavorativa, svuotamento delle mansioni, mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata, mancata assegnazione
prolungata attribuzione di compiti dequalificanti o con eccessiva frammentazione esecutiva, rispetto al profilo professionale posseduto
prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi, anche in relazione ad eventuali condizioni di handicap psico-fisici
impedimento sistematico e strutturale all'accesso a notizie
inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro
esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale
esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo
altre assimilabili.

LISTA III - Malattie la cui origine lavorativa è possibile

Malattia	**Agente**	**Codice identificativo(#)**	
FIBROSI POLMONARE	FIBRE CERAMICHE	III.1.02.	J68.4
GRANULOMATOSI DI WEGENER	SILICE LIBERA CRISTALLINA (esposizione con o senza silicosi)	III.1.01.	M31.3
MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO, DIGERENTE, ENDOCRINO, NEUROPSICHICHE	RUMORE (effetti extrauditivi)	III.2.01.	
MELANOMA DELLA CUTE^	**OLII MINERALI NON TRATTATI O BLANDAMENTE TRATTATI^**	**III.6.13^**	**C43^**
PLACCHE E/O ISPESSIMENTI DELLA PLEURA	FIBRE CERAMICHE	III.1.02.	J92
POLIANGITE MICROSCOPICA	SILICE LIBERA CRISTALLINA (esposizione con o senza silicosi)	III.1.01.	M30.8
SINDROMI DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO: MORBO DI DUPUYTREN	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÁ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E PER ALMENO LA METÁ DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO	III.2.02.	M72.0
SINDROMI DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO: SINDROME DELLO STRETTO TORACICO (esclusa la forma vascolare)	MICROTRAUMI E POSTURE INCONGRUE DEGLI ARTI SUPERIORI PER ATTIVITÁ ESEGUITE CON RITMI CONTINUI E PER ALMENO LA METÁ DEL TEMPO DEL TURNO LAVORATIVO	III.2.02.	G54.8
TUMORE CEREBRALE	CLORURO DI VINILE	III.6.04.	C71
TUMORE CEREBRALE	1,2 DICLOROETANO	III.6.07.	C71
TUMORE DEL FEGATO E DELLA COLECISTI	DINITROTOLUENE	III.6.08.	C22-C23
TUMORE DEL FEGATO E VIE BILIARI	1,2-DIBROMO-3-CLOROPROPANO	III.6.06.	C22-C24
TUMORE DEL PANCREAS	1,2 DICLOROETANO	III.6.07.	C25
TUMORE DEL POLMONE	1,2-DIBROMO-3-CLOROPROPANO	III.6.06.	C34
TUMORE DEL POLMONE	CLORURO DI VINILE	III.6.04.	C34
TUMORE DEL POLMONE	COBALTO E SUOI SALI	III.6.05.	C34
TUMORE DEL POLMONE	**FIBRE CERAMICHE REFRATTARIE^**	III.6.09.	C34
TUMORE DELLA CERVICE UTERINA	1,2-DIBROMO-3-CLOROPROPANO	III.6.06.	C53
TUMORE DELLA LARINGE^	**VETRI ARTISTICI, CONTENITORI DI VETRO, VETRO STAMPATO (MANIFATTURA)^**	**III.6.12.^**	**C32^**

TUMORE DELLA VESCICA	AMMINE AROMATICHE (C1 basic red 9; 3-3' dimetossibenzidina)	III.6.02.	C67
TUMORE DELL'ESOFAGO^	ASBESTO	**III.6.03.^**	**C15^**
TUMORE DELL'INTESTINO^	**VETRI ARTISTICI, CONTENITORI DI VETRO, VETRO STAMPATO (MANIFATTURA)^**	**III.6.12.^**	**C17^**
TUMORE DELLO STOMACO	1,2 DICLOROETANO	III.6.07.	C16
TUMORE DELLO STOMACO^	**VETRI ARTISTICI, CONTENITORI DI VETRO, VETRO STAMPATO (MANIFATTURA)^**	**III.6.12.^**	**C16^**
TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	CLORURO DI VINILE	III.6.04.	C82-C96
TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	1,2 DICLOROETANO	III.6.07.	C82-C96
TUMORI SOLIDI e TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO^	**ALTRI AGENTI CANCEROGENI OCCUPAZIONALI NON MENZIONATI NELLE LISTE I, II, III, CLASSIFICATI H350, H350i DALLA UE, PER I QUALI NON SONO STATI ANCORA DEFINITI NELL'UOMO GLI ORGANI BERSAGLIO E AGENTI CANCEROGENI CLASSIFICATI 2B DALLA IARC^**	**III.6.11.^**	**C00-C97^**
TUMORI SOLIDI e TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	SOSTANZE DEL gruppo 1 e 2A IARC e/o 1B UE DI CUI NON SONO ANCORA DEFINITI NELL'UOMO GLI ORGANI BERSAGLIO: ACRILAMMIDE	III.6.10.01.	C00-C97
TUMORI SOLIDI e TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	SOSTANZE DEL gruppo 1 e 2A IARC e/o 1B UE DI CUI NON SONO ANCORA DEFINITI NELL'UOMO GLI ORGANI BERSAGLIO: BROMURO DI VINILE	III.6.10.02.	C00-C97
TUMORI SOLIDI e TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	SOSTANZE DEL gruppo 1 e 2A IARC e/o 1B UE DI CUI NON SONO ANCORA DEFINITI NELL'UOMO GLI ORGANI BERSAGLIO: CAPTAFOL	III.6.10.03.	C00-C97
TUMORI SOLIDI e TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	SOSTANZE DEL gruppo 1 e 2A IARC e/o 1B UE DI CUI NON SONO ANCORA DEFINITI NELL'UOMO GLI ORGANI BERSAGLIO: DIBROMOETILENE	III.6.10.04.	C00-C97
TUMORI SOLIDI e TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	SOSTANZE DEL gruppo 1 e 2A IARC e/o 1B UE DI CUI NON SONO ANCORA DEFINITI NELL'UOMO GLI ORGANI BERSAGLIO: DIMETILCARBAMOILCLORURO	III.6.10.06.	C00-C97
TUMORI SOLIDI e TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	SOSTANZE DEL gruppo 1 e 2A IARC e/o 1B UE DI CUI NON SONO ANCORA DEFINITI NELL'UOMO GLI ORGANI BERSAGLIO: DIMETILSOLFATO	III.6.10.05.	C00-C97
TUMORI SOLIDI e TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	SOSTANZE DEL gruppo 1 e 2A IARC e/o 1B UE DI CUI NON SONO ANCORA DEFINITI NELL'UOMO GLI ORGANI BERSAGLIO: FLORURO DI VINILE	III.6.10.07.	C00-C97

TUMORI SOLIDI e TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	SOSTANZE DEL gruppo 1 e 2A IARC e/o 1B UE DI CUI NON SONO ANCORA DEFINITI NELL'UOMO GLI ORGANI BERSAGLIO: GLICIDOLO	III.6.10.08.	C00-C97
TUMORI SOLIDI e TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	SOSTANZE DEL gruppo 1 e 2A IARC e/o 1B UE DI CUI NON SONO ANCORA DEFINITI NELL'UOMO GLI ORGANI BERSAGLIO: STIRENE 7,8 OSSIDO	III.6.10.09.	C00-C97
TUMORI SOLIDI e TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	SOSTANZE DEL gruppo 1 e 2A IARC e/o 1B UE DI CUI NON SONO ANCORA DEFINITI NELL'UOMO GLI ORGANI BERSAGLIO: 1,2,3-TRICLOROPROPANO	III.6.10.10.	C00-C97
TUMORI SOLIDI e TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO	SOSTANZE DEL gruppo 1 e 2A IARC e/o 1B UE DI CUI NON SONO ANCORA DEFINITI NELL'UOMO GLI ORGANI BERSAGLIO: TRIS (2,3-DIBROMOPROPIL)FOSFATO	III.6.10.11.	C00-C97
TUMORI SOLIDI e TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO^	**SOSTANZE DEL gruppo 1 e 2A IARC e/o 1B UE DI CUI NON SONO ANCORA DEFINITI NELL'UOMO GLI ORGANI BERSAGLIO: DIETILSOLFATO^**	**III.6.10.12.^**	**C00-C97^**
TUMORI SOLIDI e TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO^	**SOSTANZE DEL gruppo 1 e 2A IARC e/o 1B UE DI CUI NON SONO ANCORA DEFINITI NELL'UOMO GLI ORGANI BERSAGLIO: EPICLORIDINA^**	**III.6.10.13.^**	**C00-C97^**
TUMORI SOLIDI e TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO^	**SOSTANZE DEL gruppo 1 e 2A IARC e/o 1B UE DI CUI NON SONO ANCORA DEFINITI NELL'UOMO GLI ORGANI BERSAGLIO: N,METIL,NITROSOGUANIDINA^**	**III.6.10.14.^**	**C00-C97^**
TUMORI SOLIDI e TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO^	**SOSTANZE DEL gruppo 1 e 2A IARC e/o 1B UE DI CUI NON SONO ANCORA DEFINITI NELL'UOMO GLI ORGANI BERSAGLIO: 3,3',4,4',5-PENTACHLOROBIPHENYL^**	**III.6.10.15.^**	**C00-C97^**
TUMORI SOLIDI e TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO^	**SOSTANZE DEL gruppo 1 e 2A IARC e/o 1B UE DI CUI NON SONO ANCORA DEFINITI NELL'UOMO GLI ORGANI BERSAGLIO: 2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN^**	**III.6.10.16.^**	**C00-C97^**
TUMORI SOLIDI e TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO^	**SOSTANZE DEL gruppo 1 e 2A IARC e/o 1B UE DI CUI NON SONO ANCORA DEFINITI NELL'UOMO GLI ORGANI BERSAGLIO: POLIBROMOBIFENILI^**	**III.6.10.17.^**	**C00-C97^**
TUMORI SOLIDI e TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO^	**SOSTANZE DEL gruppo 1 e 2A IARC e/o 1B UE DI CUI NON SONO ANCORA DEFINITI NELL'UOMO GLI ORGANI BERSAGLIO: TOLUENI ALFACLORURATI^**	**III.6.10.18.^**	**C00-C97^**

(#) CODICE IDENTIFICATIVO: numero lista (I, II, III); numero gruppo (da 1 a 7); numero progressivo dell'agente; codice della malattia (ICD-10)

14A06940

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 settembre 2014.

Attuazione dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» o «Liquore di Limone Costa d'Amalfi».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto l'art. 20 del citato Regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione europea di una scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall'art. 17 del medesimo regolamento;

Visto il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e dei prodotti agricoli;

Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, contenente disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Visto il Regolamento (CE) n. 1356 del 4 luglio 2001, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi»;

Visto il disciplinare di produzione dell'Indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» di cui all'allegato I del decreto 18 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 2 agosto 2001;

Vista l'intesa raggiunta dalla filiera produttiva nella definizione della scheda tecnica della indicazione geografica «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» o «Liquore di Limone Costa d'Amalfi»;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione geografica, prevista all'art. 20 del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, è approvata la scheda tecnica della indicazione geografica «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» o «Liquore di Limone Costa d'Amalfi», riportata nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2014

Il capo Dipartimento: BLASI

ALLEGATO *A*

Scheda tecnica
Indicazione geografica
«Liquore di Limone della Costa d'Amalfi»

1. Denominazione e categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Liquore di Limone della Costa d'Amalfi o Liquore di Limone Costa d'Amalfi

Categoria della bevanda spiritosa: Liquore di agrumi

La denominazione «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» è riservata esclusivamente al liquore ottenuto mediante la macerazione a freddo in alcole etilico di scorze di limoni ascrivibili all'Indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» (riconosciuta con Regolamento CE n. 1356 del 4 luglio 2001) riferibile all'ecotipo «Sfusato Amalfitano» derivante dal Femminello Sfusato (Citrus limon, (L.) Burm. f.).

2. Descrizione della bevanda spiritosa

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche:

colore giallo intenso torbido con sfumature di verde brillante;

aspetto da opalescente a limpido;

odore caratteristico di limone;

sapore dolce e caratteristico di limone.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene:

titolo alcolometrico volumico non inferiore a 25%;

rapporto ponderale minimo, garantito e menzionato in etichetta tra gli ingredienti, di almeno 250 grammi di frutto intero di Limone Costa d'Amalfi IGP per litro di liquore finito;

concentrazione di zucchero (totale zuccheri espressi come invertito) non inferiore a 200 g/litro e non superiori a 350 g/litro;

la componente aromatica del prodotto finito presenta l'aroma caratteristico del «Limone Costa d'Amalfi IGP»;

divieto di aggiunta di coloranti, emulsionanti, stabilizzanti ed aromi.

c) Zona geografica interessata

La zona di produzione del «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» comprende i territori dei comuni della Costiera Amalfitana, e precisamente: Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.

Tutte le fasi del processo produttivo devono avvenire all'interno della zona geografica così individuata, ad eccezione del confezionamento e imbottigliamento che può essere effettuato anche fuori comprensorio.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa
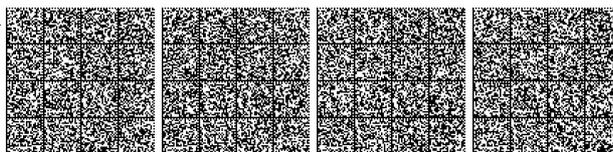
Lavaggio dei limoni. I limoni dovranno essere puliti da tracce di terriccio, polvere o altre impurità. Per la pulitura dei limoni non è in nessun caso consentito fare ricorso all'uso di detergenti o disinfettanti fatta eccezione per l'uso di cloro o sanificanti a base di cloro idonei all'utilizzo per lavaggio di frutta.

È comunque obbligatorio il lavaggio effettuato con acqua con concentrazione di cloro non superiore alla quantità massima indicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'addizione all'acqua potabile.

Pelatura dei limoni. La pelatura dei limoni, a mano o a macchina, è effettuata avendo cura di asportare, per quanto possibile, il solo flavedo.

Infusione delle bucce. La preparazione dell'infuso avviene mettendo a macerare le bucce, fresche, congelate o surgelate, in alcool etilico, dalle caratteristiche previste dall'allegato I punto 1) del Reg. 110/08 all'interno di contenitori idonei per uso alimentare, per un tempo non inferiore a 36 ore. L'infuso ottenuto può subire una o più filtrazioni o manipolazioni fisiche.

Produzione del liquore. Il liquore viene ottenuto miscelando nelle opportune dosi l'acqua, lo zucchero, ovvero lo sciroppo zuccherino se preparato a parte, con l'infuso di scorze di «Limone Costa d'Amalfi IGP» e l'alcool etilico, ove necessario per ottenere la gradazione definitiva. È fatto obbligo che per ogni litro di liquore siano utilizzate scorzette di almeno 250 g di limoni interi. Il liquore ottenuto può subire una o più filtrazioni ed eventuale omogeneizzazione. Il liquore viene prodotto, miscelato e stoccato in serbatoi consentiti per tale uso. Il liquore si presenta in fase di produzione opalescente e nel tempo è soggetto ad un naturale illimpidimento, essendo un prodotto naturale, è possibile la presenza di oli essenziali sul collo della bottiglia, sinonimo di genuinità. Il confezionamento del «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» potrà avvenire unicamente in contenitori di vetro di capacità non superiore a 2 litri ad esclusione di confezioni speciali per manifestazioni/esposizioni non destinate alla vendita.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica

La qualità e la rinomanza del Liquore di Limone della Costa d'Amalfi sono note e documentate con straordinaria continuità da almeno due secoli, vale a dire dai primi anni dell'Ottocento. Il liquore di agrumi e in particolare quello di limone non mancano mai nei ricettari italiani e la loro preparazione e diffusione sono ampiamente testimoniate. La notorietà del liquore di agrumi si accompagna ovviamente alla produzione agricola di aranci, limoni e mandarini ed è più forte laddove storicamente le coltivazioni sono più estese e la cultura della produzione più radicata nelle società rurali.

In Costiera Amalfitana la presenza di limoneti in epoche antiche è stata dimostrata da numerosi documenti storici. Furono gli Arabi, nel corso della loro espansione e delle loro conquiste, che introdussero il limone in Spagna e in Sicilia e da qui in Campania. Ma la vera diffusione del limone, nell'area di Amalfi, avvenne soprattutto grazie all'accertata necessità di disporre di questo frutto a seguito della scoperta della sua grande utilità nella lotta allo scorbuto, la malattia dovuta a carenza di vitamina C, di cui gli agrumi sono notoriamente ricchi. Per gli amalfitani, popolo famoso di navigatori, era determinante poter disporre, sulle proprie navi, di scorte abbondanti di questo prezioso frutto. Già nell'XI secolo, la Repubblica Amalfitana decretò che a bordo delle navi ci fossero sempre provviste di tali frutti. Dal 1400 al 1800 altissima fu la richiesta, anche da parte di altri Paesi, soprattutto nord-europei, di limoni amalfitani, proprio per il loro impiego nella lotta allo scorbuto. Matteo Camera scrive, a tal proposito, nel 1600, di limoni «...che da Minori venivano trasportati via mare verso altri mercati italiani, assieme a limoncelli e a cetrangoli...», termine con il quale venivano indicate le arance amare. È così che lungo la Costa, i «giardini di limoni», come sono chiamati in questa zona i limoneti, sono andati crescendo di numero e di ampiezza nel corso dei secoli, attraverso un'opera immane dell'uomo che ha recuperato all'agricoltura suoli scoscesi ed impervi. Altre testimonianze sono presenti negli scavi di Pompei, dove attraverso affreschi si evince la presenza di piante di limoni nella «casa del frutteto» già nel lontano 1600 a.C.. Dopo il 1500 la presenza del limone nell'area è riportata da diversi autori, e in un testo del '600 si trova anche un accenno ad un «limon amalphitanus», dalle caratteristiche molto simili all'odierno sfusato della Costiera. Infine, sono tanti i documenti, anche fotografici, del '900, che testimoniano gli intensi traffici, soprattutto con le Americhe, per la spedizione, via mare, di notevoli partite di limoni ed altri agrumi prodotti in Costiera. Questi elementi contribuiscono a conferire al limone prodotto in Penisola sorrentina e sull'isola di Capri caratteristiche organolettiche uniche; quando le bucce di questi limoni vengono poste in alcool per la preparazione del liquore, esse trasferiscono all'infuso tutte le qualità del frutto. Evidente è inoltre il legame tra economia agrumicola e produzione e consumo del liquore di limone. È tradizione della Penisola Sorrentina/Amalfitana che le famiglie di proprietari terrieri o di coloni di aziende agrumarie producano da quasi due secoli il rosolio, utilizzando gli stessi limoni destinati alla vendita sui mercati nazionali e internazionali.

Di fatto il «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» rappresenta uno dei prodotti tradizionali di eccellenza dell'offerta eno-gastronomica di questa area. Nel corso degli ultimi decenni si è verificata una larga diffusione di un tipo di liquore a base di limone, ottenuto dall'infusione delle bucce in una miscela di alcool, acqua e zucchero. Esso è l'erede diretto dei rosoli prodotti dalla farmaceutica araba medievale, in particolare egiziana, originata dall'alchimista Agazis, il quale insegnò il processo della distillazione dell'alcool dal vino mediante l'uso dell'alambicco. Nel corso del secolo XIX in molte case della Costiera Amalfitana e specialmente a Minori veniva preparato un liquore al limone, mediante l'impiego dell'alcool; esso veniva servito a conclusione di lauti pranzi, allo scopo di favorire la digestione. Inizialmente la qualità di agrumi utilizzata era la lima o limetta, un limone di piccole dimensioni dalla buccia sottile, colto dalla pianta per questa operazione non ancora completamente maturo. In seguito sono stati impiegati altri tipi di limoni, tra cui in particolare lo sfusato. L'invenzione della ricetta di questo sensazionale e gradevole elisir è contesa tra Minori e Capri.

L'utilizzo del «Limone Costa d'Amalfi IGP» dovrà essere dimostrato mediante l'acquisizione e detenzione delle ricevute/fatture di acquisto dai produttori o condizionatori riconosciuti ed autorizzati dagli organismi preposti alla sua tutela. Tale documentazione dovrà essere annotata e conservata tra i documenti ufficiali dell'azienda nelle modalità usuali di legge per consentirne il controllo. Nel caso un trasformatore si avvalga di bucce preparate da un altro operatore, egli dovrà farsi rilasciare idonea dichiarazione comprovante il rapporto ponderale fra i limoni avviati alla pelatura e le bucce realizzate. A sua volta il cedente dovrà ugualmente mantenere evidenza dei propri acquisti e del rapporto tra essi e le bucce prodotte.

Il Consorzio di Tutela «Limone Costa d'Amalfi IGP» è stato costituito per la tutela e valorizzazione del limone Costa d'Amalfi, il 3 ottobre 2002 con marchio registrato CEE del 04 luglio 2001 ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92. In particolare il Consorzio si propone di svolgere funzioni di tutela giuridica ed economica, promozione, valorizzazione e cure generali degli interessi relativi alla denominazione ed inerenti alla coltivazione, produzione, commercializzazione e trasformazione del Limone Costa d'Amalfi IGP, nonché tutte le attività ed i compiti attribuiti ai Consorzi di Tutela dalla Legislazione Comunitaria, Nazionale e Regionale in materia, compreso l'utilizzo del limone Costa d'Amalfi IGP come ingrediente.

f) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali

Disciplinare di produzione dell'Indicazione Geografica Protetta «Limone Costa d'Amalfi» che figura all'allegato I del Decreto 18 luglio 2001 (GURI n. 178 del 2 agosto 2001). Iscrizione della denominazione "Limone Costa d'Amalfi" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Regolamento (CE) n. 1356 del 4 luglio 2001 (GUCE n. L 182 del 5 luglio 2001).

g) Nome e indirizzo del richiedente:

Consorzio di Tutela Limone Costa d'Amalfi IGP - Via Papa Leone X n. 9 - 84011 Amalfi - Sede operativa: Corso Regina, 71 c/o ex Palazzo Comunale - 84010 Maiori (Salerno);

FEDERVINI - Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed affini Via Mentana, 2 b - 00185 Roma.

h) Norme specifiche in materia di etichettatura:

deve essere indicata in etichetta, nell'ambito della lista degli ingredienti, la menzione del valore ponderale minimo necessario nella preparazione del «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi». Tale valore non può essere inferiore a 250 grammi di frutto intero per litro di liquore. Le aziende dovranno poi garantire agli organi di controllo presso l'impianto produttivo, la puntuale registrazione e conservazione dell'esatto rapporto ponderale per lotto di liquore prodotto in tal guisa;

l'indicazione geografica «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» (ed eventuali suoi simboli o loghi identificativi) potrà essere ripetuta anche fuori del campo visivo in cui sono indicate la quantità volumica ed il titolo alcolometrico volumico nominale.

14A06938
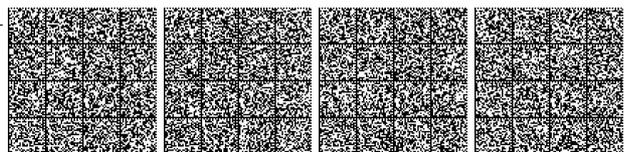
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Solidarietà e progresso cooperativa sociale O.N.L.U.S. in liquidazione», in San Donato Milanese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 3 gennaio 2013 e del successivo accertamento concluso in data 6 febbraio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Solidarietà e progresso cooperativa sociale O.N.L.U.S. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 aprile 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Solidarietà e progresso cooperativa sociale O.N.L.U.S. in liquidazione», con sede in San Donato Milanese (MI) (codice fiscale 12813860157) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Samele, nato a Carapelle (FG) il 19 febbraio 1961, e domiciliato in Milano, via Soperga n. 17.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06893

DECRETO 11 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.M.A. società cooperativa», in Calvenzano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 marzo 2014, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 24 marzo 2014, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «C.M.A. società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 5 febbraio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 aprile 2014 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta ammini-

strativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.M.A. società cooperativa», con sede in Calvenzano (BG) (codice fiscale 00777870163) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Buscemi, nato a Milano il 13 aprile 1975, e domiciliato in Bergamo, via Pignolo n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A06892

DECRETO 11 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.F.A. (cooperativa di fecondazione artificiale) società agricola cooperativa - in liquidazione», in Sospiro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 27 gennaio 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 12 febbraio 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «CO.F.A. (Cooperativa di Fecondazione Artificiale) Società Agricola Cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 19 dicembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 marzo 2014 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.F.A. (Cooperativa di Fecondazione Artificiale) Società Agricola Cooperativa - in liquidazione», con sede in Sospiro (CR) (codice fiscale 00556770188) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Federico Manara, nato a Cremona il 3 dicembre 1962, e ivi domiciliato in via Bissolati n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 luglio 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A06894

DECRETO 16 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa facchinaggi, pulizie e trasporti società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione», in Brescia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 25 febbraio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Facchinaggi, Pulizie e Trasporti - Società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 marzo 2014 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Facchinaggi, Pulizie e Trasporti - Società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione», con sede in Brescia (codice fiscale 00901520171) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Pagnoni, nato a Provaglio D'Iseo (BS) il 22 giugno 1950, e ivi domiciliato in via Stazione Vecchia, n. 58.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06885

DECRETO 16 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. SO.BA. cooperativa sociale Buon Ambiente, società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione», in Venegono Superiore e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione della Confederazione cooperative italiane conclusa in data 15 ottobre 2013 contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per la società «Coop. SO.BA. cooperativa sociale buon ambiente, società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 febbraio 2014 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto che l'Associazione nazionale di rappresentanza, cui la cooperativa è aderente, non propone candidature;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. SO.BA. cooperativa sociale buon ambiente, società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione», con sede in Vengono Superiore (VA) (codice fiscale 02547550125) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Castagna, nato a Catanzaro il 23 dicembre 1964 e domiciliato in Varese piazza XX Settembre n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06891

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

PROVVEDIMENTO 2 settembre 2014.

Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'articolo 6, comma 7, lettera *n)* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e in particolare l'art. 6, comma 7, lettera *n)*;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per la soluzione delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera *n)* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2.

Soggetti richiedenti

1. La stazione appaltante, una parte interessata ovvero più parti interessate possono, singolarmente o congiuntamente, rivolgere all'Autorità istanza di parere per la formulazione di una ipotesi di soluzione della questione insorta durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Sono legittimati a presentare istanza i soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

Art. 3.

Inammissibilità / Improcedibilità delle istanze

1. Non sono ammissibili le istanze:

in assenza di una controversia insorta tra le parti interessate;

incomplete delle informazioni indicate come obbligatorie e della documentazione di cui al modulo allegato;

non sottoscritte dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.

2. Le istanze devono essere redatte secondo il modulo allegato al presente regolamento e sono trasmesse preferibilmente tramite posta elettronica certificata. Nella predisposizione dell'istanza, le parti possono chiedere che, in sede di pubblicazione del parere, vengano esclusi eventuali dati sensibili espressamente segnalati.

3. Le richieste dichiarate inammissibili, se riguardano, comunque, questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trattate ai fini dell'adozione di una pronuncia dell'Autorità anche a carattere generale.

4. Le istanze divengono improcedibili in caso di sopravvenienza di una pronuncia giurisdizionale di primo grado sulla medesima questione oggetto del parere, di sopravvenuta carenza di interesse delle parti, di rinuncia al parere.

5. Sono trattate in via prioritaria le istanze di parere presentate congiuntamente dalla stazione appaltante e da almeno un partecipante alla procedura di gara.

6. In caso di istanze presentate singolarmente, si dà precedenza:

alle istanze presentate dalla stazione appaltante;

alle istanze concernenti appalti di rilevante importo economico (lavori: importo superiore a 1.000.000 di euro; servizi e forniture: importo superiore alla soglia comunitaria);

alle istanze che sottopongono questioni originali di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici.

7. Le archiviazioni delle istanze per inammissibilità e/o improcedibilità sono approvate dal Consiglio dell'Autorità e comunicate alle parti interessate.

Art. 4.

Contenuti dell'istanza

1. L'istanza presentata dalla stazione appaltante, congiuntamente o singolarmente, deve contenere l'impegno a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino al rilascio del parere.

2. Quando l'istanza è presentata da una parte diversa dalla stazione appaltante, con la comunicazione di avvio dell'istruttoria, l'Autorità formula alla stazione appaltante l'invito a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino al rilascio del parere.
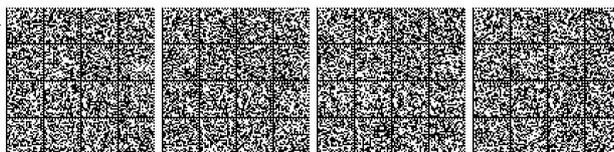
Art. 5.

Esame e assegnazione delle istanze

Con cadenza quindicinale, le istanze di parere sono assegnate dal Presidente ai singoli Consiglieri relatori, previa esclusione di quelle ritenute manifestamente inammissibili o improcedibili.

Individuato il Consigliere relatore, l'istanza è trasmessa all'ufficio per la relativa attività istruttoria.

Art. 6.

Istruttoria dell'istanza

1. L'ufficio comunica alle parti l'avvio dell'istruttoria concedendo il termine di dieci giorni per la presentazione di memorie e ulteriori documenti.

2. L'ufficio valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere all'audizione delle parti interessate.

3. Il parere, redatto dall'ufficio con la collaborazione del Consigliere relatore e che contiene anche l'indicazione dei principi di diritto ivi espressi, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio.

4. L'attività di massimazione dei pareri è di competenza dell'ufficio.

Art. 7.

Approvazione del parere

1. Il parere è deliberato dal Consiglio dell'Autorità nel termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, fatto salvo il periodo necessario per l'acquisizione della documentazione istruttoria.

2. In ogni caso l'Autorità si riserva la facoltà di esercitare i poteri di cui all'art. 6, commi 9 e 11, d.lgs. n. 163/2006 e di svolgere ulteriori attività nell'esercizio dei predetti poteri di vigilanza.

Art. 8.

Parere in forma semplificata

1. Il parere può essere reso in forma semplificata nei casi in cui la questione oggetto dell'istanza risulti di pacifica risoluzione, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Art. 9.

Istanza di riesame

1. Non è ammissibile l'istanza avente ad oggetto il riesame di una questione controversa già definita con parere di precontenzioso o per la quale sia stata disposta l'archiviazione, fatta salva l'ipotesi in cui vengano dedotte e documentate sopravvenute ragioni di fatto e/o di diritto. In quest'ultimo caso si applicano le disposizioni del presente regolamento per quanto compatibili.

Art. 10.

Comunicazioni e pubblicità

1. Il parere approvato dal Consiglio viene comunicato alle parti interessate e successivamente trasmesso all'ufficio comunicazione per la sua pubblicazione nel sito intranet ed internet dell'Autorità.

2. Le comunicazioni tra l'Autorità e le parti interessate sono effettuate tramite posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.

Art. 11.

Attività conciliative

1. Su iniziativa congiunta della stazione appaltante e dell'esecutore, l'Autorità esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte dopo la stipulazione del contratto, secondo il procedimento di cui al presente regolamento.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Approvato nell'adunanza del 2 settembre 2014.

Roma, 2 settembre 2014

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 settembre 2014.

Il Segretario: ESPOSITO

ALLEGATO

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI PARERE PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE EX ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA N) DEL D. LGS. N. 163/2006

ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

UFFICIO PRECONTENZIOSO E AFFARI GIURIDICI

Via di Ripetta, 246

00186 Roma

Indirizzo PEC: protocollo@pec.avcp.it

NB: a pena di inammissibilità l'istanza deve essere inoltrata compilando il presente modulo completo delle informazioni e della documentazione richieste.

Oggetto dell'affidamento (barrare quella di riferimento)

Settori ordinari □

Settori speciali □

Lavori □

Servizi □

Forniture □

1. Soggetti richiedenti

1.1. Istanza presentata congiuntamente (stazione appaltante e una o più parti interessate)

denominazione della stazione appaltante

……..

indirizzo

……..

nominativo del soggetto che formula l'istanza (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente)

……..

nominativo del responsabile del procedimento e suo recapito telefonico diretto (ogni comunicazione dell'Autorità alla stazione appaltante sarà inviata all'attenzione del responsabile del procedimento)

……..

indirizzo di posta elettronica certificata

………..

denominazione della parte interessata (ogni parte interessata deve riempire i seguenti campi)

………..

indirizzo

………..

nominativo del soggetto che formula l'istanza (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente)

………..

nominativo del soggetto a cui inviare ogni comunicazione dell'Autorità e suo recapito telefonico

………..

indirizzo di posta elettronica certificata

………..

denominazione della parte interessata (ogni parte interessata deve riempire i seguenti campi)

………..

indirizzo

………..

nominativo del soggetto che formula l'istanza (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente)

………..

nominativo del soggetto a cui inviare ogni comunicazione dell'Autorità e suo recapito telefonico

………..

indirizzo di posta elettronica certificata (ove in possesso dell'istante, indicare in ogni caso l'indirizzo di posta elettronica certificata)

………..

1.2. <u>Istanza presentata singolarmente</u> (o stazione appaltante o una o più parti interessate)

Denominazione dell'istante

………..

indirizzo

………..

nominativo del soggetto che formula l'istanza (la richiesta di parere deve pervenire dalla persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente)

………..

nominativo del responsabile del procedimento e suo recapito telefonico (ogni comunicazione dell'Autorità alla stazione appaltante sarà inviata all'attenzione del responsabile del procedimento)

………..

nominativo del soggetto autorizzato a presentare l'istanza (qualora l'istante non sia la stazione appaltante) a cui inviare ogni comunicazione dell'Autorità

………..

indirizzo di posta elettronica certificata

………..

recapito telefonico

………..

2. **Stazione appaltante e eventuale/i controinteressato/i (aggiudicatario provvisorio, secondo classificato, etc.)**

Nominativo del soggetto

………..

indirizzo:

………..

recapito telefonico

………..

indirizzo di posta elettronica certificata del controinteressato, se conosciuto

………..

3. **Pendenza di giudizio:** l'istante è tenuto a comunicare se sulla procedura di gara in esame risulta pendente un ricorso innanzi all'autorità giudiziaria (l'istanza diviene improcedibile in caso di sopravvenienza di una pronuncia giurisdizionale emessa in primo grado).

SI □ ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL RICORSO: …………………………………………

NO □

3.1 Provvedimenti giurisdizionali:

………..

………..

Le parti si impegnano a comunicare ogni altra informazione utile relativa alla procedura di gara, inclusi eventuali provvedimenti giurisdizionali (ordinanze cautelari; sentenze).
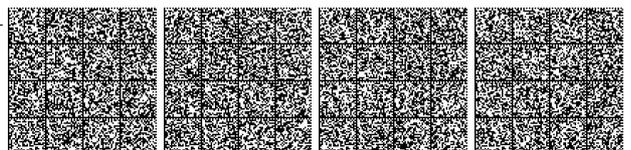
4. Individuazione dell’intervento:

4.1 Tipologia dell’affidamento

Appalto di lavori pubblici □

Appalto di forniture □

Appalto di servizi □

Contratto misto □

Concessione di lavori □

Concessione di servizi □

Contratti relativi ai settori speciali, come definiti dalla parte III del D.Lgs. n. 163/06 □

Appalto avente ad oggetto la progettazione e l’esecuzione □

Project financing □

Lavori in economia □

Concorso di progettazione □

Concorso di idee

Altro □

4.2 Procedura di scelta del concorrente:

Procedura aperta □

Procedura ristretta □

Procedura ristretta semplificata □

Procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara □

Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara □

Accordo quadro □

Dialogo competitivo □

Altro □

4.3 Criterio di aggiudicazione

prezzo più basso □

offerta economicamente più vantaggiosa □

4.4 Oggetto dell’appalto:

………..

………..

………..

Eventuale suddivisione in lotti:………………………………………………………………………

Data di pubblicazione del bando: ……………………………………………………………………

Termine ultimo per la presentazione delle offerte…………………………………………...……

Importo a base d’asta ………………………………………………………………………………...

Nome del responsabile del procedimento..

CIG – Codice Identificativo Gara …………………………………………………………………..

4.5 Stato della procedura

……..

……..

4.6 L’appalto è stato aggiudicato in data ………………………………………………………………

Indicare nominativo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica certificata dell’operatore economico aggiudicatario (specificare se si tratta di aggiudicazione provvisoria o definitiva e in quest’ultimo caso indicare gli estremi del provvedimento)

....

....

....

4.7 Data di stipula del contratto ………..……………………………………………………………

5. **Oggetto della richiesta e rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti:**

   (è necessario fornire una chiara e dettagliata indicazione di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione)

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

6. Elenco dei documenti da allegare all'istanza:

□ bando di gara;

□ disciplinare di gara;

□ capitolato tecnico;

□ lista delle categorie delle lavorazioni (appalto di lavori);

□ provvedimenti adottati dalla stazione appaltante in corso di gara e ritenuti rilevanti ai fini della soluzione della questione controversa (es. verbali di gara; esclusione; aggiudicazione provvisoria; aggiudicazione e definitiva; ecc.);

□ eventuale corrispondenza intercorsa fra la stazione appaltante e l'operatore economico interessato;

□ in caso di esclusione, copia dell'eventuale segnalazione del fatto al Casellario informatico;

□ memoria contenente la definizione della questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità e rappresentazione delle rispettive posizioni delle parti interessate.

7. Altro (documenti allegati all'istanza e non rientranti fra la documentazione di cui al precedente punto 6)

....

....

....

....

....

....

....

....

8. In caso di istanza presentata dalla S.A. - Dichiarazioni di impegno

□ Dichiarazione contenente l'impegno della S.A. a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorità:

....

....

....

Il parere dell'Autorità sarà pubblicato sul sito intranet ed internet dell'Autorità.

A tal fine si chiede l'esclusione dalla pubblicazione dei seguenti dati sensibili:

....

....

....

Data,………………………… Firma leggibile di colui che sottoscrive l'istanza

14A06939
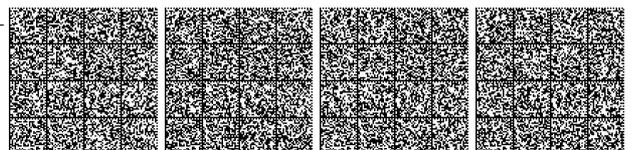
CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 27 agosto 2014, n. **24/RGS.**

Modalità di utilizzo dello speciale ordine di pagamento-SOP, previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 - Istruzioni e chiarimenti.

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Alle amministrazioni centrali dello Stato

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura Generale dello Stato

Agli uffici centrali di bilancio presso le amministrazioni centrali

Alle ragionerie territoriali dello Stato

All'Agenzia delle entrate

All'Agenzia delle dogane e dei monopoli

All'Agenzia del demanio

e, per conoscenza:

Alla Banca d'Italia

Al Dipartimento del Tesoro

Al Dipartimento delle Finanze

Al Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi

PREMESSA.

In via generale, non può essere esclusa la circostanza per cui un'Amministrazione dello Stato sia temporaneamente impossibilitata a dare corso a un'ingiunzione di pagamento, sancita da un provvedimento giurisdizionale o da un lodo arbitrale avente efficacia esecutiva, per la momentanea carenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo di spesa.

Al fine di ovviare, nel rispetto dei diritti del creditore già riconosciuti in sede contenziosa, alla suddetta problematica, la vigente normativa consente, in presenza di determinati presupposti, al dirigente responsabile di emettere uno speciale ordine di pagamento (di seguito, *SOP)* rivolto alla tesoreria dello Stato (Banca d'Italia), con il quale chiede alla stessa di effettuare il pagamento registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo. Si tratta di un procedimento speciale — fondamentalmente correlato a situazioni di emergenza, dovendo limitare tali operazioni, costituenti partite in conto sospeso, nei soli casi dovuti e per il tempo strettamente necessario — finalizzato, tra l'altro, ad evitare i possibili aggravi di spesa scaturenti da una procedura esecutiva intrapresa dal creditore, il tutto al fine di contemperare, in pratica, il diritto del medesimo creditore con le esigenze di finanza pubblica, le quali potrebbero essere lese, ad esempio, da un eventuale pignoramento dei fondi in tesoreria.

Ciò brevemente premesso, con la presente circolare si intendono diramare più esaustive indicazioni in merito agli aspetti operativi concernenti i SOP, non solo per quanto attiene ai presupposti per la loro emissione, ma anche, se non soprattutto, in riferimento alle fasi di monitoraggio e controllo incombenti, a seconda dei casi, alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) o agli Uffici centrali di bilancio (UCB) competenti (d'ora in avanti, complessivamente, anche «sistema delle ragionerie» oppure «uffici di controllo»), illustrando l'intero ciclo di vita del SOP, dall'avvio del procedimento alla fase di regolazione contabile.

1. *Quadro normativo di riferimento.*

La norma cardine afferente ai SOP è costituita dall'art. 14, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 — modificato, in relazione ai profili in esame, dall'art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 — il quale, per gli aspetti qui d'interesse, ai commi 1 e 2, testualmente recita:

«1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoven-

ti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto;
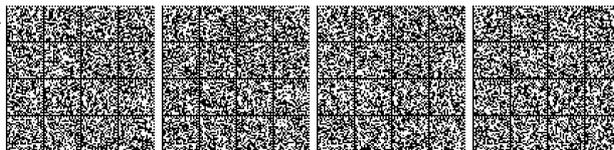
1-*bis*. ... (*omissis*);

2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma».

Successivamente, prima con il decreto 2 aprile 1997 del Ministro del tesoro e, dopo, con il decreto 1° ottobre 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze (provvedimento pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 23 novembre 2002, n. 275), sono state dettate le regole concernenti le modalità di emissione nonché le caratteristiche del SOP, atto contenente l'ordine rivolto al tesoriere per il pagamento di somme dovute in applicazione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva. Allo scopo, il precisato decreto ministeriale reca in allegato uno schema utilizzabile per l'emissione del SOP.

A valenza più ampia, va pure tenuta in debita considerazione la disposizione di cui all'art. 17, afferente alla registrazione dei pagamenti in conto sospeso, del decreto 29 maggio 2007 del Ministro dell'economia e delle finanze (provvedimento pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 16 luglio 2007, supplemento ordinario n. 160), recante le Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato (ISTS).

Oltre alla normativa di rango primario e secondario testé richiamata, per illustrare la tematica, sono state diramate, a suo tempo, le seguenti circolari:

n. 74/RGS del 15 ottobre 1997;

n. 44/RGS del 4 dicembre 2002;

n. 27/RGS del 19 maggio 2003;

n. 20/RGS del 6 maggio 2004;

n. 22/RGS del 3 giugno 2005;

n. 31/RGS del 26 ottobre 2005;

n. 1/RGS del 12 gennaio 2010.

Ciò precisato, come pure accennato in Premessa, esigenze di semplificazione amministrativa hanno imposto di addivenire alla emanazione della presente circolare, in modo da emanare più organiche istruzioni in materia, superando le problematiche risultanti dalla stratificazione di comportamenti e indicazioni avvenuta nel tempo, anche a causa del succedersi dei numerosi documenti di prassi sopra elencati.

Quanto alle modalità espositive, le questioni trattate, con particolare attenzione ai temi pratici, attengono ai presupposti per l'emissione del SOP, agli adempimenti di natura amministrativa e contabile in capo alle amministrazioni interessate, ai profili di regolazione contabile, agli aspetti generali concernenti il monitoraggio e controllo e a quelli inerenti alle responsabilità.

2. *I presupposti per l'emissione del SOP.*

Non appare superfluo esporre che l'*iter* per l'emissione del SOP è un procedimento che si applica esclusivamente alle Amministrazioni statali, costituendo il SOP, peraltro, un atto dovuto, sempreché ne ricorrano i presupposti di legge. D'altra parte, una ingiustificata inerzia dell'amministrazione, come accennato, oltre a ledere i diritti del creditore, può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica, con potenziali risvolti in ordine a profili di responsabilità amministrativa del dirigente interessato, preposto all'esecuzione della sentenza di condanna della pubblica amministrazione.

Per legittimare l'emissione del SOP, comunque, occorre che il creditore provveda alla notifica della sentenza (o del lodo) — in cui è sancita la condanna al pagamento di una somma di denaro — all'Avvocatura dello Stato, per la decorrenza dei termini strettamente processuali, e alla competente amministrazione statale, ai fini della decorrenza dei termini per l'esecuzione spontanea da parte della stessa. In proposito, si sottolinea che la sola notificazione all'Avvocatura dello Stato non reca alcun effetto quanto allo spatium adimplendi per l'amministrazione debitrice e non consente al creditore di attivare la procedura di esecuzione forzata. A norma dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, occorre, invero, che il creditore notifichi il titolo esecutivo, comportante l'obbligo del pagamento di somme di denaro, all'amministrazione debitrice la quale, dal canto suo, ha centoventi giorni per adempiere. Pendente il predetto termine, il creditore non può procedere ad atti di esecuzione forzata, né alla notifica di un atto di precetto.

Di converso, trascorso senza esiti il ricordato termine di centoventi giorni, il creditore acquista la possibilità di ricorrere all'azione esecutiva.

Il comma 1 del menzionato art. 14, quindi, ha statuito un termine di centoventi giorni per consentire alle amministrazioni dello Stato (per inciso, termine che vale anche per gli Enti pubblici non economici) di ottemperare a provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, inibendo al creditore, durante tale periodo, l'attivazione di procedure per l'esecuzione forzata.

Il successivo comma 2, riferendosi esclusivamente alle amministrazioni dello Stato, ha stabilito che, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, possa provvedersi mediante l'emissione del SOP in conto sospeso. Quanto alla reintegrazione dei capitoli, la stessa è posta a carico del Fondo di riserva per le spese obbligatorie, ora previsto dall'art. 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ma già disciplinato dall'art. 7 dell'abrogata legge 5 agosto 1978, n. 468.

A margine, si rimarca l'esigenza del rispetto delle predette disposizioni, soprattutto allo scopo di salvaguardare i profili di finanza pubblica, non tralasciando di esporre come il termine di centoventi giorni è fissato a favore del debitore ai sensi dell'art. 1184 del codice civile, per cui va posta la massima attenzione, da parte di ciascuna amministrazione, per il sollecito recapito della sentenza o lodo arbitrale al funzionario responsabile del procedimento, onde assicurare il rispetto dell'anzidetto termine. Ad ogni modo, si sottolinea ancora una volta, per quanto riguarda l'ambito di applicazione del SOP, che destinatarie della disposizione in questione sono le unità organizzative appartenenti al settore delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonché i funzionari delegati dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'Agenzia del demanio, relativamente ai capitoli del bilancio dello Stato gestiti dalle medesime agenzie (in tal senso, parere n. 32882/RGS reso in data 25 marzo 2002).

Ciò illustrato, in ordine ai presupposti legali per l'applicazione della norma, le amministrazioni dello Stato, in sintesi, devono verificare, quale conditio sine qua non, la coesistenza dei seguenti due elementi:

a) notifica di un provvedimento giurisdizionale o di un lodo arbitrale con efficacia esecutiva;

b) insufficiente disponibilità di risorse sul pertinente capitolo di spesa e, più precisamente, la ricorrenza, a seconda dei casi, di una delle seguenti situazioni:

1) gli ordinatori primari di spesa che operano presso le amministrazioni centrali dello Stato, gestendo direttamente le somme sui capitoli di bilancio, verificano immediatamente l'incapienza del capitolo;

2) gli ordinatori primari di spesa presso gli uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato, ricevendo gli stanziamenti mediante assegnazioni ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, verificano l'insufficienza dei fondi assegnati;

3) i funzionari delegati, destinatari di ordine di accreditamento in contabilità ordinaria, verificano, solo dopo aver avuto esito negativo alla nuova e specifica richiesta di attribuzione fondi, l'insufficienza di risorse sull'apertura di credito a loro favore;

4) i funzionari delegati, titolari di contabilità speciale e destinatari dei consequenziali ordini di accreditamento, verificano, solo dopo aver avuto esito negativo alla nuova e specifica richiesta di attribuzione fondi, l'insufficiente disponibilità di risorse, ferma restando la salvaguardia delle prioritarie esigenze di gestione (quali, ad esempio, il pagamento di spese obbligatorie o indifferibili).

Si soggiunge, inoltre, che il responsabile del procedimento, previo svolgimento dell'attività istruttoria sulla scorta della documentazione in proprio possesso, emette il SOP e lo trasmette per il controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile al pertinente ufficio appartenente al sistema delle ragionerie.

3. *Il ciclo di vita del SOP.*

Preliminarmente, prima di sviluppare la trattazione per singolo «gruppo» di amministrazioni interessate, si rappresenta che nel processo di gestione del ciclo di vita contabile del SOP possono essere identificate, per grandi linee, due fasi distinte — sotto l'aspetto logico, più che strettamente giuridico — emblematicamente schematizzate nel prospetto appresso proposto.

Schema 1 - Ciclo di vita del SOP: procedura generale di attivazione e regolazione di uno speciale ordine di pagamento in conto sospeso da parte dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato.
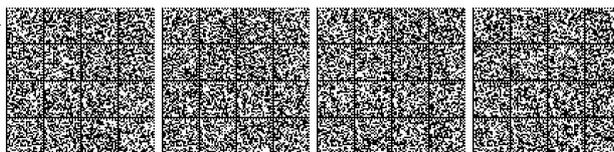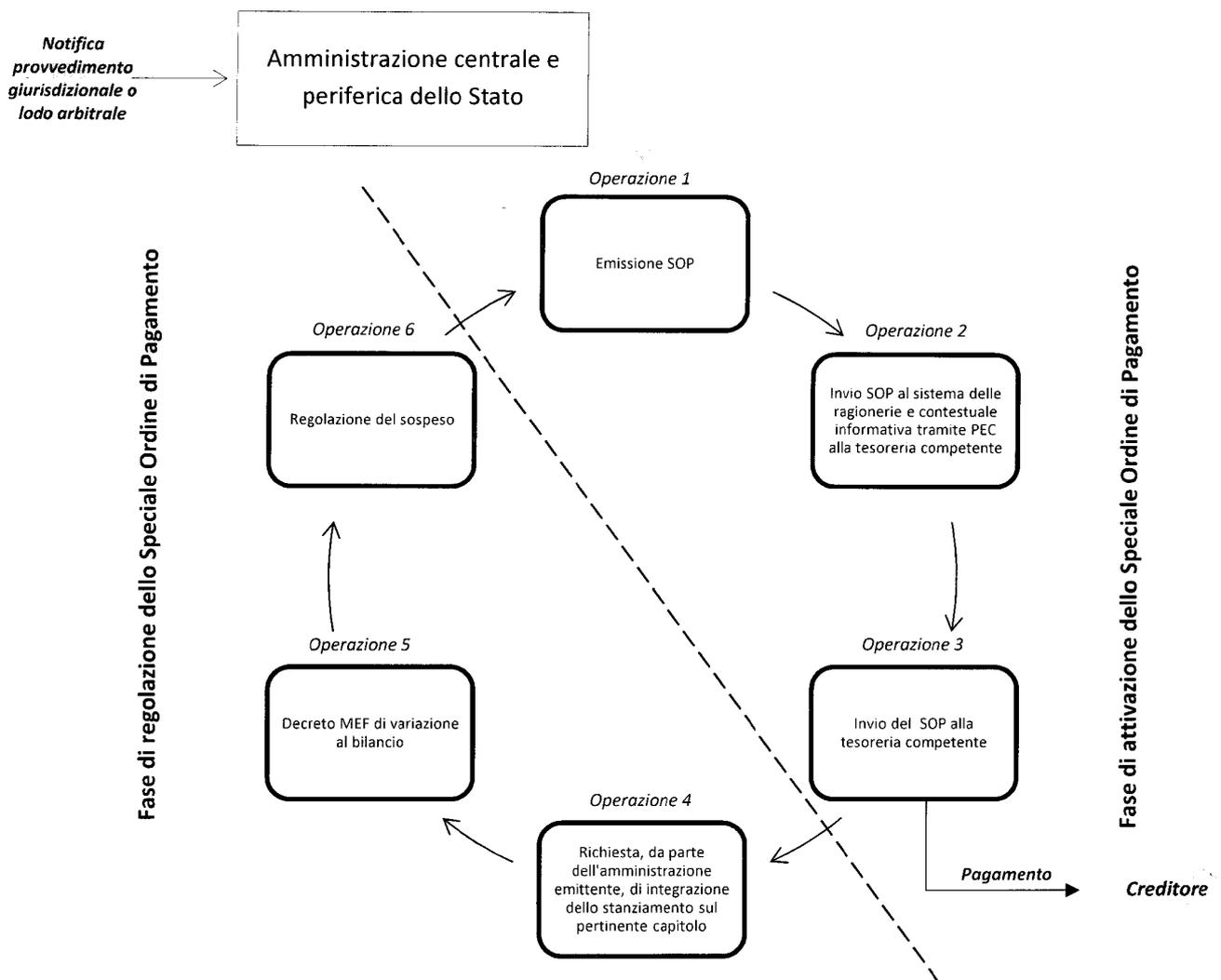
La prima fase attiene all'attivazione e può essere suddivisa in tre momenti principali: 1) emissione del SOP; 2) invio del SOP al sistema delle ragionerie per il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, con contestuale informativa, mediante posta elettronica certificata (PEC), alla tesoreria competente; 3) invio del SOP, per il tramite del sistema delle ragionerie, alla tesoreria di competenza per il pagamento.

La seconda fase, invece, inerisce alla regolazione del SOP e, parimenti, vede tre passaggi nodali: 1) richiesta di integrazione dei fondi occorrenti sul capitolo incapiente al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per il tramite dell'UCB di competenza; 2) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di variazione al bilancio dello Stato per l'integrazione dei fondi sul pertinente capitolo, 3) emissione del titolo di spesa per la regolarizzazione del sospeso da parte dell'amministrazione che ha già emesso il SOP.

Dal punto di vista giuridico, però, non va trascurato che la richiesta di integrazione dei fondi occorrenti sul capitolo risultato incapiente avviene contestualmente all'emissione del SOP, per cui l'avvio delle due fasi rappresentate nello schema è, in concreto, pressoché coevo. In proposito, si sottolinea l'esigenza, al fine di consentire la corretta imputazione nel bilancio dello Stato delle somme esitate e per una maggiore trasparenza dei conti pubblici, che l'emissione del titolo di spesa per la regolarizzazione del sospeso avvenga possibilmente entro sei mesi dall'emissione del SOP. Dal canto suo, una volta pagato il SOP, la tesoreria, allo scopo di agevolare la sistemazione delle partite, procederà, con cadenza mensile e tramite PEC, a informare dell'avvenuto pagamento l'amministrazione emittente e il competente ufficio del sistema delle ragionerie.

Inquadrato il contesto generale, si può scendere più agevolmente nella illustrazione dei procedimenti che vanno seguiti in materia di SOP, appresso distinti per amministrazioni centrali dello Stato, amministrazioni periferiche dello Stato, agenzie fiscali nonché per i commissari *ad acta*.
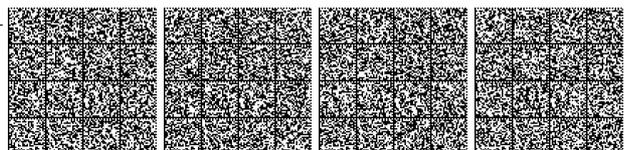
4. *Attivazione e regolazione del SOP da parte di un'Amministrazione centrale dello Stato.*

Nell'ipotesi in cui risulti interessata un'Amministrazione centrale dello Stato, la stessa deve provvedere a porre in essere le seguenti operazioni, rispettando un ben delineato ordine logico-formale.

In primo luogo, va emesso materialmente il SOP — tenendo conto dello schema allegato al decreto ministeriale 1° ottobre 2002 — avendo cura di indicare puntualmente, oltre agli altri elementi necessari per il pagamento, gli estremi della sentenza o del lodo arbitrale avente efficacia esecutiva in relazione al quale viene disposto il provvedimento. Inoltre, aspetto non meno importante, vanno specificati il capitolo di bilancio sul quale la spesa avrebbe dovuto gravare nonché, ovviamente, l'amministrazione emittente.

Successivamente, il SOP deve essere inviato all'UCB di competenza per il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, al quale, dopo l'esito positivo del controllo, incombe l'onere di inviare il SOP alla tesoreria competente, per il pagamento. In occasione di entrambi gli invii, va data opportuna informativa della circostanza, tramite PEC, alla predetta tesoreria — da parte, rispettivamente, dell'ufficio emittente, prima, e dell'UCB, dopo — precisando l'importo da pagare, il soggetto beneficiario e la modalità di pagamento.

Parallelamente, l'amministrazione deve richiedere l'integrazione dello stanziamento sul capitolo risultato carente al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio per il tramite del competente UCB, indicando l'importo del pagamento e il relativo capitolo di spesa. Detta richiesta è essenziale ai fini dell'emissione del decreto ministeriale di variazione al bilancio dello Stato, mediante prelevamento dal Fondo di cui al citato art. 26 della legge n. 196/2009, anche allo scopo di escludere che per la medesima fattispecie non risultino richieste di integrazione fondi o di riassegnazione di residui passivi perenti.

Infine, a seguito del decreto ministeriale di variazione al bilancio dello Stato, va emesso un titolo di spesa intestato al capo della tesoreria competente — la tesoreria, cioè, che ha effettuato il pagamento — per la sistemazione del SOP registrato in conto sospeso, utilizzando la modalità di estinzione specifica «sistemazione pagamenti urgenti», per gestire in modo puntuale i titoli informatici destinati alla regolarizzazione dei SOP.

5. *Attivazione e regolazione del SOP da parte di un'Amministrazione periferica dello Stato.*

Qualora, invece, risulti interessata un'Amministrazione periferica dello Stato, sarà l'ordinatore primario di spesa o il funzionario delegato, a seconda dei casi, a curare lo svolgimento degli adempimenti amministrativo-contabili, sostanzialmente secondo le modalità appena illustrate per le amministrazioni centrali, tenendo presente, però, che nel caso del funzionario delegato l'ufficio emittente il SOP potrebbe avere solo un collegamento funzionale con l'Amministrazione alla quale va riferita la spesa, essendo proprio quest'ultima amministrazione titolare del relativo capitolo di spesa.

Ad ogni modo, nella fase di emissione e regolazione del SOP occorre considerare le seguenti specificità:

il SOP deve essere sempre inviato, per il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, alla competente RTS;

all'esito positivo del controllo, la RTS, unitamente all'inoltro del SOP alla tesoreria, darà alla stessa la relativa informativa a mezzo PEC, con l'indicazione dell'importo da pagare, del soggetto beneficiario e della modalità di pagamento;

la richiesta di integrazione dello stanziamento va indirizzata all'Amministrazione centrale di appartenenza — ovvero, se diversa, all'Amministrazione centrale titolare della gestione del pertinente capitolo di spesa — che, sulla scorta dei dati ricevuti e per il tramite del coesistente UCB, provvederà ad inoltrarla, distinta per singolo capitolo di spesa, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio. La predetta richiesta, inoltre, va inviata per conoscenza alla RTS interessata.

Infine, segnatamente al funzionario delegato, si evidenzia che il titolo di spesa emesso per la regolarizzazione del pagamento contabilizzato in conto sospeso è da ricomprendere nell'elenco dei titoli pagati di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

6. *Attivazione e regolazione del SOP da parte di un'Agenzia fiscale.*

Nell'ipotesi siano interessate, poi, le agenzie fiscali (Agenzia entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Agenzia del demanio), sarà cura del proprio funzionario delegato — limitatamente a quei capitoli per i quali le anzidette agenzie hanno la delega per la gestione dei fondi tramite ordini di accreditamento sui capitoli del bilancio dello Stato — effettuare l'emissione del SOP e, altresì, eseguire i pertinenti adempimenti amministrativo-contabili, sulla scorta delle modalità poc'anzi descritte per le amministrazioni periferiche dello Stato.

Al riguardo, gli uffici centrali delle medesime agenzie — in base alle comunicazioni ricevute dai propri uffici periferici nei quali opera un funzionario delegato — si occuperanno di effettuare una quantificazione per capitoli di spesa dei SOP emessi, informandone, di conseguenza, il Dipartimento delle finanze. Quest'ultimo, per il tramite dell'UCB presso il Ministero dell'economia e delle finanze, provvederà, dunque, ad inoltrare un'appropriata richiesta di integrazione fondi, ai fini della sistemazione contabile delle partite in conto sospeso.

7. *Attivazione e regolazione del SOP da parte del Commissario* ad acta.

Per gli aspetti qui d'interesse, si fa riferimento alla nomina di un commissario *ad acta* intervenuta nel caso in cui, sostanzialmente, l'amministrazione sia restata inerte di fronte ad una pronuncia giurisdizionale di condanna al pagamento di una somma di denaro.

Invero, tale figura trova esplicito riconoscimento normativo, per il processo amministrativo, nell'art. 21 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché, per il processo tributario, nell'art. 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
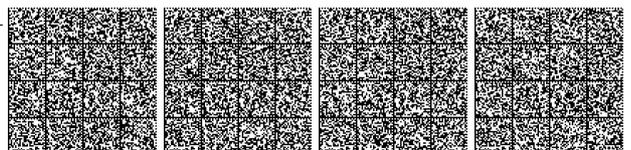
Ciò posto, a carattere generale, la posizione del commissario *ad acta* può essere considerata sotto due diversi profili: il rapporto con l'amministrazione sostituita e il rapporto con il giudice.

Dal primo punto di vista, la relazione che s'instaura tra l'amministrazione statale sostituita e il commissario *ad acta*, nominato per l'adozione di uno specifico atto, è di natura intersoggettiva, e non interorganica, poiché il commissario esercita poteri autonomi, ancorché aventi gli stessi effetti verso i terzi di quelli dell'amministrazione, dovendo provvedere in luogo di quest'ultima, per superare la constatata inerzia dell´azione amministrativa (in proposito, tra le altre, seppur con riferimento agli enti locali, Consiglio di Stato - Sez. IV, sent. n. 327 del 21 gennaio 2013).

Dal secondo punto di vista, il commissario *ad acta*, nominato, ai sensi degli articoli 21 e 114, comma 4, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 104/2010, è un ausiliare del giudice e titolare di un potere che trova diretto fondamento nella pronuncia giurisdizionale da portare ad esecuzione (in tal senso, Consiglio di Stato - Sez. V, sent. n. 1194 del 1° marzo 2012).

A prescindere, comunque, da tali aspetti, il commissario *ad acta* è legittimato, ricorrendone le altre condizioni, all'emissione del SOP, ovviamente nel solo caso in cui l'amministrazione inerte sia organicamente appartenente allo Stato.

Nello specifico, essendo stato il commissario *ad acta* nominato a fronte di un'amministrazione risultata inerte, la sua azione si sostituisce a quella dell'amministrazione inadempiente, anche per quanto attiene all'emissione del SOP, rientrando detto atto tra quelli che il commissario, se necessario, può adottare.

Ciò chiarito, si precisa, ferma restando un'eventuale iniziativa del commissario *ad acta*, che compete comunque all'amministrazione statale sostituita richiedere l'integrazione dello stanziamento sul capitolo risultato carente, secondo le modalità in precedenza illustrate e sempre avvalendosi del competente UCB, ai fini dell'emissione del decreto ministeriale di variazione al bilancio.

Menzione particolare merita, poi, il SOP emesso dal commissario *ad acta* nel giudizio di ottemperanza, ex art. 70 del decreto legislativo n. 546/1992, per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice tributario. In siffatto procedimento, il commissario *ad acta* può emettere, ricorrendone gli altri presupposti, un SOP (circolare 4 febbraio 2003, n. 5/E, dell'Agenzia delle entrate), allo scopo di consentire che il giudicato trovi piena attuazione nei confronti dell'Agenzia fiscale obbligata.

Quanto alla fase di regolazione contabile, nel richiamare le indicazioni sinora fornite, si evidenzia che sarà il pertinente ufficio centrale dell'Agenzia fiscale interessata a coinvolgere il Dipartimento delle finanze per attivare la richiesta di integrazione dello stanziamento sul capitolo risultato incapiente.

8. *Contabilizzazione e regolazione del SOP.*

Per quanto attiene alla contabilizzazione, il SOP è registrato dalla Banca d'Italia tra i pagamenti in conto sospeso di cui all'art. 17 delle ISTS. In particolare, come visto, il SOP afferisce alle somme pagate dalle tesorerie sulla base di un ordine emesso in assenza di fondi sul pertinente capitolo. Ne consegue che l'amministrazione statale che ricorre a tale procedura speciale ha egualmente l'obbligo di emettere, in tempi rapidi, il titolo di spesa primario, allo scopo di regolarizzare il SOP non appena ricevuta l'integrazione dei fondi tramite decreto ministeriale, in virtù delle previsioni dell'art. 26, comma 2, della legge n. 196/2009.

In concreto, le amministrazioni statali emittenti il SOP, ai fini della regolazione contabile, devono provvedere a:

1) richiedere al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con le modalità precedentemente illustrate, l'integrazione del capitolo di bilancio dello Stato risultato incapiente, per affrontare le spese urgenti scaturenti da provvedimenti giurisdizionali o da lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva;

2) emettere il titolo di spesa a fronte del pagamento eseguito dalla tesoreria in esecuzione del SOP, una volta ripristinate sul pertinente capitolo le disponibilità dei fondi necessari.

È d'obbligo sottolineare come la richiesta di ripiano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato assume particolare rilevanza, poiché consente di porre in essere tutti gli interventi per la sollecita eliminazione — con ogni consentita urgenza e, comunque, possibilmente entro sei mesi dall'emissione del SOP — del «sospeso» di tesoreria attraverso le operazioni di regolazione contabile anzidette.

9. *Monitoraggio e controllo.*

Come rappresentato, le unità amministrative centrali e periferiche dello Stato, ai sensi del decreto ministeriale 1° ottobre 2002, devono inviare al competente ufficio appartenente al sistema delle ragionerie, il SOP — completo della documentazione giustificativa e, in particolare, del provvedimento giurisdizionale o del lodo arbitrale avente efficacia esecutiva — per il prescritto controllo preventivo, giusta statuizioni dell'art. 5 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, al fine di consentire il pagamento del creditore procedente da parte della tesoreria competente.

Le RTS e gli UCB, in qualità di uffici di controllo, verificano, preliminarmente, la correttezza degli elementi indicati nelle varie sezioni del SOP e accertano che nella causale siano indicati gli estremi del provvedimento giurisdizionale ovvero del lodo arbitrale avente efficacia esecutiva, in relazione al quale è disposto il pagamento (art. 1, comma 2, del più volte richiamato decreto ministeriale 1° ottobre 2002). Nello specifico, gli anzidetti uffici provvedono, mediante apposite scritture, ad annotare cronologicamente il SOP ricevuto, indicando:

il numero d'ordine progressivo;

l'ufficio emittente;

gli estremi del provvedimento giurisdizionale o del lodo arbitrale dante causa;

la data e il protocollo di arrivo del titolo di spesa;

l'importo;

la data e il protocollo di spedizione alla tesoreria;

la successiva data di reintegro dei fondi;

lo stato di previsione e il capitolo interessato nonché, qualora il SOP sia emesso da funzionario delegato titolare di contabilità speciale, il relativo numero e la tesoreria interessata.

Con l'occasione, non appare fuori luogo ricordare che il SOP costituisce un vero e proprio titolo di pagamento, per quanto caratterizzato da specifiche peculiarità rispetto ai titoli ordinari. Ne consegue che deve contenere tutti gli elementi essenziali che caratterizzano i titoli di spesa, come chiaramente individuati dall'art. 71 delle ISTS. In particolare, come già ribadito più volte, il SOP deve contenere, tra le altre informazioni obbligatorie, anche l'indicazione dell'amministrazione emittente e il capitolo di spesa (o il numero della contabilità speciale per i funzionari delegati titolari di questa tipologia di conti), per la corretta imputazione del pagamento. L'indicazione di questi elementi consente alla Banca d'Italia, in sede di contabilizzazione e successiva rendicontazione telematica dei pagamenti in conto sospeso, di identificare e classificare i pagamenti effettuati tramite tale procedura sotto il profilo soggettivo e oggettivo, dando l'opportunità al Ministero dell'economia e delle finanze di monitorare il fenomeno nel suo complesso. In quest'ottica, gli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie e deputati al controllo preventivo devono verificare che sul SOP siano presenti tutti gli elementi necessari ed, eventualmente, restituire all'amministrazione emittente i titoli privi di dette informazioni, affinché siano completati. Per le stesse finalità, qualora un titolo pervenisse alla tesoreria competente per il pagamento senza l'indicazione degli elementi essenziali, lo stesso non potrà avere corso.

Specificatamente ai profili afferenti al controllo preventivo, gli uffici di controllo procederanno a svolgere le verifiche stabilite dal decreto legislativo n. 123/2011.

Sul punto, non sembra fuori luogo ricordare che, a norma dell'art. 10, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 123/2011, è radicalmente esclusa la possibilità di disporre l'ulteriore corso di SOP «non derivanti da provvedimenti giurisdizionali o lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva».

Tra i riscontri da effettuare in sede di controllo preventivo, si richiama l'attenzione su alcuni adempimenti preliminari che l'amministrazione emittente il SOP deve effettuare — dandone dimostrazione documentale — prima di disporre il pagamento, e, più puntualmente:

1) espletamento, per i pagamenti superiori a diecimila euro, della verifica prevista dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sempreché ne sussista l'obbligo (per approfondimenti, si rimanda alla circolare 23 settembre 2011, n. 27/RGS);

2) appuramento che le somme indicate nel SOP non abbiano formato oggetto di certificazione del credito, ai sensi dei decreti 22 maggio 2012 e 24 settembre 2012 del Ministro dell'economia e delle finanze.

All'esito positivo del prescritto esame, i citati uffici di controllo appongono, su ciascun titolo, il «visto di regolarità amministrativa e contabile» attestante l'avvenuto riscontro e ne curano l'invio — dandone contestuale avviso tramite PEC, con la specifica dell'importo, del beneficiario e della modalità di pagamento — alla competente tesoreria, mediante lettera di accompagno in duplice esemplare. Le tesorerie forniscono riscontro dell'avvenuta ricezione e pagamento alle RTS e alle amministrazioni emittenti, sempre avvalendosi della PEC.

Ciò esposto, gli uffici di controllo sono tenuti a monitorare costantemente gli sviluppi del procedimento di ripianamento delle spese in conto sospeso, assicurando interventi diretti sulle amministrazioni emittenti — o, comunque, alle quali la spesa va riferita — per la sollecita sistemazione contabile dei pagamenti in discorso. Soprattutto, si rammenta che l'Amministrazione emittente deve chiedere, secondo le modalità descritte, il reintegro del pertinente capitolo di bilancio dello Stato per poter emettere, successivamente, il titolo di spesa per la sistemazione contabile del SOP.

Qualora, poi, il SOP risulti privo della contestuale richiesta di integrazione dello stanziamento sul capitolo, gli uffici di controllo daranno, comunque, corso allo stesso, ferma restando la necessaria verifica dei presupposti che ne legittimano l'emissione. Ad ogni modo, si ribadisce che resta in capo all'Amministrazione l'obbligo di attivarsi per giungere alla regolazione contabile del SOP, alla quale dovrà provvedersi senza ritardo.

Per quanto attiene all'ipotesi della notificazione di un decreto ingiuntivo per il quale si ignori l'eventuale avvenuta opposizione (il decreto ingiuntivo non opposto, come noto, acquista autorità di cosa giudicata anche in relazione al titolo dante causa: Corte di Cassazione, SS.UU., sent. n. 4510 del 1° marzo 2005 e Sez. I, sent. n. 18725 del 6 settembre 2007), la possibilità di dar corso allo stesso, emettendo il SOP, è subordinata alla circostanza che l'Amministrazione interessata abbia formalmente riconosciuto la fondatezza della pretesa vantata dal creditore procedente, ovvero l'Avvocatura dello Stato abbia comunicato la mancata opposizione al decreto ritualmente notificato. Siffatta conclusione trova giustificazione, fondamentalmente, in ragioni di semplificazione amministrativa.

Con riferimento, poi, al controllo successivo sui rendiconti amministrativi del funzionario delegato emittente il SOP, in base a quanto stabilito dal richiamato decreto legislativo n. 123/2011, gli uffici del sistema delle ragionerie avranno cura di verificare, tra gli altri adempimenti, la completezza della documentazione afferente ai titoli di spesa emessi per la regolarizzazione del SOP.

Ciò posto, a carattere generale, gli uffici di controllo devono prestare la massima attenzione all'esame dei SOP, attuando un costante monitoraggio sulle relative procedure, allo scopo di pervenire in tempi ristretti alla definizione, da parte delle amministrazioni interessate, delle partite in conto sospeso. È opportuno ricordare, infatti, che i pagamenti eseguiti tramite SOP non hanno un immediata imputazione nell'ambito del bilancio dello Stato, ma vengono iscritti dalla Banca d'Italia su un apposito conto, trattandosi di pagamenti in attesa della definitiva contabilizzazione che avverrà solo con l'emissione del titolo di spesa per la regolarizzazione. Da qui la necessità, più volte ribadita, che ciascuna amministrazione emittente il SOP proceda rapidamente — e, comunque, possibilmente entro i sei mesi successivi all'emissione del SOP — a regolarizzare il «conto sospesi», al fine di consentire la

corretta imputazione nel bilancio dello Stato delle somme esitate nonché di rendere trasparente e leggibile il procedimento di siffatto strumento di pagamento, come pure raccomandato dalla magistratura contabile (deliberazione n. 15/2009/G del 2 ottobre 2009).

Per completezza, infine, non sembra peregrino sottolineare che il Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, destinato a reintegrare gli stanziamenti per far fronte ai pagamenti per la regolarizzazione dei SOP, in linea di principio, non si palesa idoneo a fronteggiare provvedimenti esecutivi afferenti a importi di notevole entità e conseguenti ad esposizioni debitorie strutturali, per le quali occorrerà, più opportunamente, ricercare le pertinenti soluzioni sul piano legislativo.

10. *Aspetti concernenti ipotesi di responsabilità.*

Si raccomanda alle amministrazioni destinatarie della disciplina in materia di SOP, anche allo scopo di salvaguardare le ragioni del creditore, di rispettare rigorosamente il procedimento delineato, volto ad assicurare, entro centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l'adempimento dei provvedimenti giurisdizionali e lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, pure in carenza della relativa disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo.

Più precisamente, non deve essere lasciato spirare il termine di cui sopra — trattandosi, come già ricordato, di termine posto a favore del debitore ai sensi dell'art. 1184 del codice civile — intervenendo, nel caso ne ricorresse la necessità, per sollecitare la consegna della sentenza o del lodo arbitrale al funzionario responsabile del procedimento, affinché, previo svolgimento della prescritta attività istruttoria, si possa procedere, in presenza dei presupposti di legge, a dare corso al pagamento tramite SOP.

A margine, si soggiunge che il mancato ricorso al SOP, in presenza dei presupposti prescritti dalla legge, può configurare un'omissione di atti dovuti, riferibile al dirigente responsabile o al funzionario delegato, foriera di determinare — oltre ad un ingiustificato aggravio del procedimento amministrativo — un'ipotesi di danno erariale in ragione dei maggiori oneri addossati, soprattutto per spese legali, all'Amministrazione dello Stato. Infatti, qualora la mancata emissione del SOP dipenda da una colpevole inerzia, la circostanza deve formare oggetto di segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

11. *Notazioni conclusive.*

Si invitano le amministrazioni interessate ad apprestare per tempo e in modo appropriato le necessarie risorse finanziarie, onde ridurre il ricorso ai SOP, strumento da utilizzare eccezionalmente solo nella comprovata impossibilità di seguire le procedure ordinarie di pagamento.

Infine, nel raccomandare di attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite con la presente circolare, non appare superfluo soggiungere che, conseguentemente, sono da ritenere superate le indicazioni a suo tempo fornite con le ricordate circolari n. 74/RGS del 1997, n. 44/RGS del 2002, n. 27/RGS del 2003, n. 20/RGS del 2004, n. 22/RGS del 2005, n. 31/RGS del 2005 e n. 1/RGS del 2010.

Dal canto suo, il Dipartimento delle finanze, cui la presente circolare è anche diretta, avrà cura di valutare la necessità di diramare apposite istruzioni integrative alle agenzie fiscali.

Roma, 27 agosto 2014

Il Ragioniere generale dello Stato
FRANCO

14A07008

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atover»

Estratto determinazione V&A n. 1735/2014 del 1° settembre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ATOVER, nelle forme e confezioni: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 35 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL e «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., Milano (Mi), Via Civitali, 1, Cap 20148, Italia, codice fiscale 00748210150.

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576233 (in base 10) 14T839 (in base 32)

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576245 (in base 10) 14T83P (in base 32)

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576258 (in base 10) 14T842 (in base 32)

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576260 (in base 10) 14T844 (in base 32)

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 35 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576272 (in base 10) 14T84J (in base 32)

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576284 (in base 10) 14T84W (in base 32)

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576296 (in base 10) 14T858 (in base 32)

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576308 (in base 10) 14T85N (in base 32)

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576310 (in base 10) 14T85Q (in base 32)

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576322 (in base 10) 14T862 (in base 32)

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576334 (in base 10) 14T86G (in base 32)

Forma Farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Precauzioni particolari per la conservazione: Conservare nella confezione originale per tenerlo al riparo dalla luce e dall'umidità. Non conservare a temperatura superiore ai 25° C

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 20 mg di enalapril maleato (pari a 15,29mg di enalapril) e 20 mg di lercanidipina cloridrato (pari a 18,88 mg di lercanidipina)

eccipienti: nucleo: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio carbossimetilamido (tipo *A)*, povidone K30, sodio idrogeno carbonato, magnesio stereato. Film di rivestimento: ipromellosa 5 cP, titanio diossido (E171), macrogol 6000, ferro ossido giallo (E172), talco, ferro ossido rosso (E172)

Produttore del principio attivo:

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd, Xunqiao, 317024, Linhai City, Zhejiang Province, Cina (enalapril maleato);

dott. Reddy's Laboratories Limited, Plot No. 116, Sri Venkateswara Co-operative Industrial Estate, I.D.A. Bollaram, Jinnaram Mandal, 502 325 Medak District, Andhra Pradesh, India (enalapril maleato);

dott. Reddy's Laboratories Limited, Peddadevulapalli, Tripuraram Mandal, Miryalaguda Taluk, 508 207 Nalgonda District, Andhra Pradesh, India (enalapril maleato);

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.P.A., Via Mediana Cisterna, 4, 04010 Campoverde di Aprilia, Latina, Italia (lercanidipina cloridrato);

Recordati Ireland Ltd., Raheens East, Ringaskiddy, Co. Cork, Irlanda (lercanidipina cloridrato).

Produttore del prodotto finito: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.P.A., Milano (Mi), Via Civitali, 1, Cap 20148, Italia, (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità e rilascio lotti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale come terapia sostitutiva nei pazienti adulti la cui pressione sanguigna è adeguatamente controllata con 20 mg di enalapril e 20 mg di lercanidipina somministrate contemporaneamente in compresse separate.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576233 (in base 10) 14T839 (in base 32)

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I..C n. 038576245 (in base 10) 14T83P (in base 32)

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576258 (in base 10) 14T842 (in base 32)

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576260 (in base 10) 14T844 (in base 32)

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 35 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576272 (in base 10) 14T84J (in base 32)

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576284 (in base 10) 14T84W (in base 32)

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576296 (in base 10) 14T858 (in base 32)

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576308 (in base 10) 14T85N (in base 32)

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576310 (in base 10) 14T85Q (in base 32)

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576322 (in base 10) 14T862 (in base 32)

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576334 (in base 10) 14T86G (in base 32)

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576233 (in base 10) 14T839 (in base 32)- RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576245 (in base 10) 14T83P (in base 32) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576258 (in base 10) 14T842 (in base 32) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576260 (in base 10) 14T844 (in base 32) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 35 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576272 (in base 10) 14T84J (in base 32) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576284 (in base 10) 14T84W (in base 32) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576296 (in base 10) 14T858 (in base 32) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576308 (in base 10) 14T85N (in base 32) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576310 (in base 10) 14T85Q (in base 32) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576322 (in base 10) 14T862 (in base 32) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: «20 mg/20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 038576334 (in base 10) 14T86G (in base 32) - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A06998

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sirio»

Estratto determinazione V&A n. 1736/2014 del 1° settembre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SIRIO forme e confezioni: «12,5 mg + 125 mg compresse effervescenti» 30 compresse in blister AL/AL/essicante/HDPE/PE, «25 mg + 100 mg compresse effervescenti» 30 compresse in blister AL/AL/essicante/HDPE/PE, «12,5 mg + 125 mg compresse effervescenti» 60 compresse in blister AL/AL/essicante/HDPE/PE, «25 mg + 100 mg compresse effervescenti» 60 compresse in blister AL/AL/essicante/HDPE/PE, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., Via Palermo, 26/A, 43122 – Parma, Italia, Codice fiscale 01513360345.

Confezione: «12,5 mg + 125 mg compresse effervescenti» 30 compresse in blister AL/AL/essicante/HDPE/PE – A.I.C. n. 035625045 (in base 10) 11Z62P (in base 32)

Confezione: «25 mg + 100 mg compresse effervescenti» 30 compresse in blister AL/AL/essicante/HDPE/PE – A.I.C. n. 035625058 (in base 10) 11Z632 (in base 32)

Confezione: «12,5 mg + 125 mg compresse effervescenti» 60 compresse in blister AL/AL/essicante/HDPE/PE – A.I.C. n. 035625060 (in base 10) 11Z634 (in base 32)

Confezione: «25 mg + 100 mg compresse effervescenti» 60 compresse in blister AL/AL/essicante/HDPE/PE – A.I.C. n. 035625072 (in base 10) 11Z63J (in base 32)

Forma Farmaceutica: compressa effervescente

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: melevodopa cloridrato; carbidopa idrata;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «12,5 mg + 125 mg compresse effervescenti» 30 compresse in blister AL/AL/essicante/HDPE/PE – A.I.C. n. 035625045 (in base 10) 11Z62P (in base 32)

Confezione: «25 mg + 100 mg compresse effervescenti» 30 compresse in blister AL/AL/essicante/HDPE/PE – A.I.C. n. 035625058 (in base 10) 11Z632 (in base 32)

Confezione: «12,5 mg + 125 mg compresse effervescenti» 60 compresse in blister AL/AL/essicante/HDPE/PE – A.I.C. n. 035625060 (in base 10) 11Z634 (in base 32)

Confezione: «25 mg + 100 mg compresse effervescenti» 60 compresse in blister AL/AL/essicante/HDPE/PE – A.I.C. n. 035625072 (in base 10) 11Z63J (in base 32)

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «12,5 mg + 125 mg compresse effervescenti» 30 compresse in blister AL/AL/essicante/HDPE/PE – A.I.C. n. 035625045 (in base 10) 11Z62P (in base 32)

Confezione: «25 mg + 100 mg compresse effervescenti» 30 compresse in blister AL/AL/essicante/HDPE/PE – A.I.C. n. 035625058 (in base 10) 11Z632 (in base 32)

Confezione: «12,5 mg + 125 mg compresse effervescenti» 60 compresse in blister AL/AL/essicante/HDPE/PE – A.I.C. n. 035625060 (in base 10) 11Z634 (in base 32)

Confezione: «25 mg + 100 mg compresse effervescenti» 60 compresse in blister AL/AL/essicante/HDPE/PE – A.I.C. n. 035625072 (in base 10) 11Z63J (in base 32)

RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A06999

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pilus»

Estratto determinazione V&A n. 1702 del 26 agosto 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Variazioni collegate a importanti modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale PILUS;

Numero di procedura: SE/H/0158/001/II/029.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alla sezione 4.8 e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo e delle Etichette, relativamente al medicinale PILUS, nelle forme e confezioni sottoelencate:

034824019 - 7 compresse film rivestite 1 mg

034824021 - 28 compresse film rivestite 1 mg

034824033 - 30 compresse film rivestite 1 mg

034824045 - 84 compresse film rivestite 1 mg

034824058 - 98 compresse film rivestite 1 mg

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Neopharmed Gentili S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), Via San Giuseppe Cottolengo, 15, CAP 20143, Italia, Codice Fiscale 06647900965.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07000

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Folians»

Estratto determinazione V&A n. 1701 del 26 agosto 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Variazioni collegate a importanti modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale FOLIANS;

Numero di procedura: SE/H/0158/001/II/029.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale FOLIANS, nelle forme e confezioni sottoelencate:

034826014 - 7 compresse filmrivestite 1 mg;

034826026 - 28 compresse filmrivestite 1 mg;

034826038 - 30 compresse filmrivestite 1 mg;

034826040 - 84 compresse filmrivestite 1 mg;

034826053 - 98 compresse filmrivestite 1 mg.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: MSD Italia S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Vitorchiano 151 - Cap 00189, Italia, codice fiscale 00422760587.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07001

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Propecia»

Estratto determinazione V&A n. 1700 del 26 agosto 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Variazioni collegate a importanti modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale PROPECIA.

Numero di procedura: SE/H/0158/001/II/029.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.8 e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale PROPECIA, nelle forme e confezioni sottoelencate:

034237014 - 7 compresse filmrivestite 1 mg;

034237026 - 28 compresse filmrivestite 1 mg;

034237038 - 30 compresse filmrivestite 1 mg;

034237040 - 84 compresse filmrivestite 1 mg;

034237053 - 98 compresse filmrivestite 1 mg.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: MSD Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Vitorchiano 151, cap 00189, Italia, codice fiscale 00422760587.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07002

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Esomeprazolo Teva Italia»

Estratto determinazione V&A/ 1663 del 1° agosto 2014

Medicinale: ESOMEPRAZOLO Teva Italia.

Confezioni:

040068013 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

040068025 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 10 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

040068037 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

040068049 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

040068052 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

040068064 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

040068076 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 50 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

040068088 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

040068090 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

040068102 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

040068114 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

040068126 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

040068138 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in contenitore Hdpe;

040068140 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

040068153 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 10 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

040068165 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

040068177 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

040068189 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

040068191 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

40068203 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 50 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al

040068215 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

040068227 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

040068239 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

040068241 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

040068254 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

040068266 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in contenitore Hdpe;

040068278 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 50x1 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

040068280 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 50x1 capsule in blister Opa/Al/Pe-Al;

040068292 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in contenitore Hdpe;

040068304 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in contenitore Hdpe;

040068316 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068328 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 10 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068330 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068342 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068355 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068367 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068379 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068381 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068393 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068405 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068417 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068429 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 50x1 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068431 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 7 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068443 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 10 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068456 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068468 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 15 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068470 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068482 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068494 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 50 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068506 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 56 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068518 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068520 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 90 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068532 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 98 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068544 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 100 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068557 - «40 mg capsule rigide gastroresistenti» 50x1 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al;

040068569 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 50 capsule in blister Opa/Al/Pvc-Al.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggior-

nato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07003

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Azitromicina Ratiopharm»

Estratto determinazione V&A/ 1662 del 1° agosto 2014

Medicinale: AZITROMICINA RATIOPHARM.

Confezioni:

037463015 - «500 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pvc/Al;

037463027 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister Pvc/Al;

037463039 - «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister Pvc/Al;

037463041 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Al;

037463054 - «500 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister Pvc/Al;

037463066 - «500 mg compresse rivestite con film» 150 compresse in blister Pvc/Al;

037463078 - «500 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037463080 - «500 mg compresse rivestite con film» 3 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037463092 - «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037463104 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037463116 - «500 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al;

037463128 - «500 mg compresse rivestite con film» 150 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al.

Titolare A.I.C.: RATIOPHARM GMBH.

1. È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

2. In ottemperanza alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07004

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Arrow».

Con la determinazione n. aRM - 152/2014-2659 del 20/08/2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta ARROW GENERICS LTD l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: QUETIAPINA ARROW.

Confezioni:

040604011 - Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604023 - Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604035 - Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604047 - Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604050 - Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604062 - Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604074 - Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604086 - Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604098 - Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604100 - Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604112 - Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604124 - Descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 100(5 x 20) compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604136 - Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604148 - Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604151 - Descrizione: «100» mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604163 - Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604175 - Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604187 - Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604225 - Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604199 - Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604201 - Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604213 - Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604237 - Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604249 - Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 100 (5 x 20) compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604252 - Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604264 - Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604276 - Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604288 - Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604290 - Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604302 - Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604314 - Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604326 - Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604338 - Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604340 - Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604353 - Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604365 - Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 100 (5 x 20) compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604377 - Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604389 - Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604391 - Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604403 - Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604415 - Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604427 - Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604439 - Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604441 - Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604454 - Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604466 - Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604478 - Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604480 - Descrizione: «200 mg compresse rivestite con film" 100 (5 x 20) compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604492 - Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL»

040604504 - Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604516 - Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604528 - Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604530 - Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604555 - Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604567 - Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604579 - Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604581 - Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604593 - Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

040604605 - Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 100 (5 x 20) compresse in blister PVC/PVDC/AL»

040604542 - Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A07005

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trandolapril Arrow».

Con la determinazione n. aRM - 153/2014-2659 del 20 agosto 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Arrow Generics Ltd l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TRANDOLAPRIL ARROW.

Confezioni:

038091017 - «0,5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister AL/AL;

038091029 - «0,5 mg capsule rigide» 20 capsule in blister AL/AL;

038091031 - «0,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister AL/AL;

038091043 - «0,5 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/AL;

038091056 - «0,5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL/AL;

038091068 - «0,5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister AL/AL;

038091070 - «0,5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/AL;

038091082 - «1 mg capsule rigide» 14 capsule in blister AL/AL;

038091094 - «1 mg capsule rigide» 20 capsule in blister AL/AL;

038091106 - «1 mg capsule rigide» 28 capsule in blister AL/AL;

038091118 - «1 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/AL;

038091120 - «1 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL/AL;

038091132 - «1 mg capsule rigide» 98 capsule in blister AL/AL;

038091144 - «1 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/AL;

038091157 - «2 mg capsule rigide» 14 capsule in blister AL/AL;

038091169 - «2 mg capsule rigide» 20 capsule in blister AL/AL;

038091171 - «2 mg capsule rigide» 28 capsule in blister AL/AL;

038091183 - «2 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/AL;

038091195 - «2 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL/AL;

038091207 - «2 mg capsule rigide» 98 capsule in blister AL/AL;

038091219 - «2 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/AL;

038091221 - «4 mg capsule rigide» 14 capsule in blister AL/AL;

038091233 - «4 mg capsule rigide» 20 capsule in blister AL/AL;

038091245 - «4 mg capsule rigide» 28 capsule in blister AL/AL;

038091258 - «4 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/AL;

038091260 - «4 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL/AL;

038091272 - «4 mg capsule rigide» 98 capsule in blister AL/AL;

038091284 - «4 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A07006

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etidron»

Con la determinazione n. aRM - 155/2014-972 del 20 agosto 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Abiogen Pharma S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ETIDRON.

Confezioni:

023389012 - «300 mg capsule rigide» 30 capsule;

023389024 - «300 mg capsule rigide» 60 capsule.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A07007

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 19 agosto 2014 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*Exequatur* al sig. Athanasios Kotsionis, Console Generale della Repubblica Ellenica in Milano.

14A06895

Rilascio di *exequatur*

In data 19 agosto 2014 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*Exequatur* alla sig.ra Sabrina Strolego, Console Onorario della Repubblica d'Austria in Trieste.

14A06896

Rilascio di *exequatur*

In data 19 agosto 2014 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*Exequatur* al sig. Mattero Bonadies, Console onorario della Repubblica di Malta in Barletta.

14A06897

Rilascio di *exequatur*

In data 19 agosto 2014 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*Exequatur* al sig.ra Abigail Misciagno Rupp, Console Generale degli Stati Uniti d'America in Firenze.

14A06898

Rilascio di *exequatur*

In data 21 agosto 2014 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*Exequatur* alla sig.ra Rezina Ahamed, Console Generale della Repubblica popolare del Bangladesh in Milano.

14A06899

Limitazione delle funzioni del titolare del consolato onorario in Almaty (Kazakhstan).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il Sig. Pietro Calà, Console onorario in Almaty (Kazakhstan), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Astana;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Astana;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Astana;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Astana e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Astana delle ricevute di avvenuta consegna;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Astana, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Astana;

p) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale all'Ambasciata d'Italia in Astana;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Astana;

s) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Astana;

t) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2014

Il vice direttore generale: SABBATUCCI

14A06900

Limitazione delle funzioni del titolare del consolato onorario in Conakry (Guinea).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il Sig. Paolo Bardini, Console onorario in Conakry (Guinea), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Dakar;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Dakar;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Dakar, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d' Italia in Dakar;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Dakar e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Dakar delle ricevute di avvenuta consegna;

n) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Dakar, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Dakar;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Dakar della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Dakar;

s) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Dakar;

t) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2014

Il vice direttore generale: SABBATUCCI

14A06901

Limitazione delle funzioni del titolare del vice consolato onorario in Necochea (Argentina).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INFORMAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La Sig.ra Marina Paola Vazquez Pucillo, Vice Console onorario in Necochea (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Mar del Plata delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

b) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in Mar del Plata;

c) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del consolato d'Italia in Mar del Plata;

d) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

e) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Mar del Plata della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato d'Italia in mar del Plata;

f) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Mar del Plata;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A06902
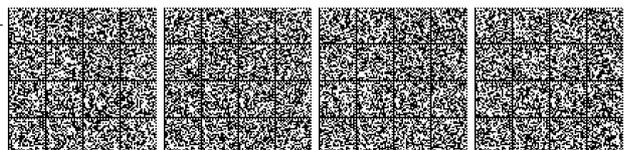
Istituzione della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Montevideo (Uruguay).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 2014, presso l'Ambasciata d'Italia in Montevideo (Uruguay) è istituita una Cancelleria consolare con la seguente circoscrizione territoriale: l'intero territorio dello Stato e le isole Falkland (o Malvine).

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2014

Il Ministro: MOGHERINI

14A06903

Entrata in vigore della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011.

È stato raggiunto il numero minimo di ratifiche necessario per l'entrata in vigore della Convenzione sopra citata.

La ratifica è stata autorizzata con legge del 27 giugno 2013, n. 77, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2013.

In conformità all'art. 75, punto 3, della Convenzione, la stessa è entrata in vigore il giorno 1° agosto 2014.

14A06904

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Assegnazione al Ministero della difesa, per finalità istituzionali, di materiali d'armamento leggero e di munizionamento sottoposto a confisca, ai sensi dell'articolo 319 del Codice dell'ordinamento militare.

In data 4 settembre 2014 è stato emanato il decreto del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, concernente l'assegnazione al Ministero della difesa per finalità istituzionali di materiali d'armamento leggero e di munizionamento sottoposto a confisca, ai sensi dell'art. 319 del Codice dell'ordinamento militare.

14A07040

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Individuazione dei modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo.

Si rende noto che in data 9 settembre 2014, con decreto interministeriale di cui all'articolo 104-*bis* del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono stati individuati i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo, di cui all'articolo 131, comma 2-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il suddetto decreto è reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro), all'interno della sezione «Sicurezza nel lavoro».

14A07039

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «BEAUFORT»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 260 del 9 agosto 2014 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria «formaggi.» - «Beaufort».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

14A06909

Domanda di modifica della denominazione registrata «Potjesvlees uit de Westhoek»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 260 del 9 agosto 2014 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Belgio ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria «prodotti a base di carne» - «Potjesvlees uit de Westhoek».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

14A06910
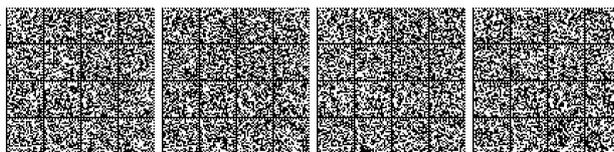
Richiesta di registrazione della indicazione geografica «Genepì delle Alpi» o «Génépi des Alpes»

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 13 maggio 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010) riguardante «Disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose», si comunica che l'Associazione per la tutela e la valorizzazione del Genepy delle Valli Occitane Piemontesi, previa concertazione con l'omologa Associazione francese (Association de gestion et de défense du Génépi des Alpes), con nota del 18 febbraio 2013 integrata e modificata con nota del 22 luglio 2014, ha presentato istanza di registrazione dell'indicazione geografica transfrontaliera «Genepì delle Alpi» o «Génépi des Alpes», di cui alla scheda tecnica allegata.

Le eventuali opposizioni motivate alla registrazione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dai soggetti controinteressati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, come disposto dall'art. 6, comma 3, del citato decreto ministeriale 13 maggio 2010.

———

ALLEGATO

Scheda tecnica
Indicazione geografica
«Genepì delle Alpi» o «Génépi des Alpes»

1. Denominazione e categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: «Genepì delle Alpi» o «Génépi des Alpes»

Categoria della bevanda spiritosa: Liquore di genepì

Il «Genepì delle Alpi» o «Génépi des Alpes» è un liquore caratterizzato da profumi floreali e vegetali con sapore amaro molto caratteristico e proprio della pianta.

2. Descrizione della bevanda spiritosa

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche:

incolore o con tonalità di colore variabili dal giallo pallido al verde chiaro, da translucido a trasparente;

sapore dolce attenuato dall'amaro conferitogli dalla pianta del genepì;

aromi delicati e freschi provenienti dalle piante del genere Artemisia utilizzate. Il profilo aromatico può presentare sia aromi vegetali sia aromi floreali conferiti dalle piante complementari al genepì eventualmente utilizzate;

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene:

titolo alcolometrico volumico superiore o uguale a 30%;

la quantità minima di piante di genepì per la preparazione del liquore è superiore a 2 grammi di steli fiorali secchi (senza radice) per litro di prodotto finito;

c) Zona geografica interessata

La raccolta di piante spontanee di genepì, la coltivazione delle piante di genepì, la produzione del liquore ed il suo confezionamento sono effettuati nel territorio italiano (Regione Piemonte e Regione Autonoma della Valle d'Aosta) e nel territorio francese (départements des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes Maritimes, de la Drôme de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie). La zona di raccolta delle piante spontanee e di coltivazione delle piante di genepì è collocata al di sopra dei 1500 metri s.l.m. all'interno dell'area geografica interessata.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

Le piante di genepì utilizzate nella preparazione del liquore «Genepì delle Alpi» o «Génépi des Alpes» sono appartenenti alle seguenti specie: Artemisia mutellina o umbelliformis (o genepì bianco), Artemisia genipi o spicata (o genepì nero), Artemisia glacialis (o genepì dei ghiacciai), Artemisia nivalis (o genepì delle nevi). Nella fabbricazione del liquore la pratica di utilizzo di altre piante, complementari a quelle del genere Artemisia, si è affermata al fine di apportare una maggiore e persistente armonia gustativa del prodotto. Queste piante sono utilizzate per l'aromatizzazione e la colorazione del liquore. Le specie botaniche che possono essere utilizzate in maniera complementare sono le seguenti: l'Angelica, l'Artemisia comune (A. vulgaris), il Basilico, il Calamo, la Cannella, il Chiodo di garofano, il Ginepro, l'Issopo, la Lavanda, il Meliloto, la Menta, la Melissa, l'Erba di S. Giovanni, l'Origano, l'Ortica bianca, il Pino silvestre, il Rosmarino, la Santoreggia, la Salvia, il Timo, il Sambuco, il Serpillo, la Verbena, la Vulneraria.

L'estrazione aromatica può essere ottenuta nei tre modi seguenti, sia separatamente sia combinati tra loro:

macerazione di piante in una soluzione idroalcolica per un periodo minimo di 20 giorni per le piante secche e di 15 giorni per le piante fresche. La quantità di piante di genepì rappresenta almeno l'85% del peso delle piante impiegate;

sospensione, preparata a partire da piante fresche o essiccate, collocate su apposite griglie sospese sulla soluzione idroalcolica, in contenitori chiusi ermeticamente dove lo spazio di testa, saturo di alcool, estrae - per un periodo di almeno 90 giorni - i composti volatili delle piante. La quantità di piante di genepì rappresenta almeno l'85% del peso delle piante impiegate;

distillazione di un infuso ottenuto da piante sottoposte a macerazione in soluzione idroalcolica. La quantità di piante di genepì rappresenta almeno il 50% del peso delle piante impiegate.

La quantità minima di piante di genepì per la preparazione del liquore è superiore a 2 grammi di steli fiorali secchi (senza radice) per litro di prodotto finito.

È ammesso solo l'uso di alcool etilico di origine agricola. L'uso dell'acquavite di vinaccia è vietato. Tutte le soluzioni ottenute, che potranno essere miscelate tra loro nella preparazione del liquore, devono rispettare le condizioni definite.

La soluzione aromatica ottenuta viene addizionata ad una miscela di acqua, zucchero e alcol etilico neutro per completare la preparazione del liquore. Nella preparazione del liquore possono essere utilizzate le preparazioni aromatiche ottenute esclusivamente a partire da piante di genepì provenienti dalla zona geografica interessata (lettera *c)* e le specie botaniche complementari con i metodi tradizionali previsti dall'allegato II del Regolamento (CE) n. 1334/2008. L'estrazione del colore è ottenuta, a partire dalle piante elencate in precedenza, per macerazione in una soluzione idro-alcolica. In nessuna fase di lavorazione vi è aggiunta di coloranti artificiali e di aromi.

Il confezionamento del liquore «Genepì delle Alpi» o «Génépi des Alpes» deve avvenire nell'area geografica interessata ed esclusivamente in contenitori di vetro che, in quanto neutri ed inerti, preservano le caratteristiche gustative ed aromatiche del prodotto finito. Questi contenitori consentono ugualmente uno stoccaggio, una conservazione ottimale e presentano una buona inerzia termica.

e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica

Fattori naturali. L'area di produzione del «Genepì delle Alpi» o «Génépi des Alpes» corrisponde al massiccio montuoso alpino occidentale, tra il Lago Leano e il Vallese a nord e la Provenza e la Liguria a sud. Essa è suddivisa da nord a sud dalla frontiera italo-francese che segue indicativamente la linea di cresta montana. La regione assiale, che circonda

la frontiera, si compone di rilievi montuosi di alta quota, frequentemente al di sopra dei 3000 metri. Partendo da questo asse, alcune valli incassate tagliano il massiccio montuoso e raggiungono le pianure circostanti, nel bacino del Rodano ad ovest e nella Pianura Padana ad est. La natura geologica è molto varia: principalmente granitica per le vette più imponenti, composte di scisti, gneiss e altre rocce metamorfiche nelle zone centrali, con rocce sedimentarie prevalentemente calcaree e argillose nei bordi esterni, con un forte sviluppo sul versante francese occidentale (massiccio subalpino). Le glaciazioni quaternarie hanno profondamente inciso i rilievi, disegnando una morfologia glaciale tipica dei profili delle vallate e depositando a tutte le altitudini dei volumi enormi di morene, composti di blocchi e di argille compatte. Il clima è di tipo montano, caratterizzato da inverni lunghi e rigidi, con ampie escursioni termiche tra giorno e notte. Le precipitazioni sono abbondanti, relativamente ben distribuite nell'anno, e di natura nevosa in inverno. Il periodo vegetativo è molto corto, limitato a 3-4 mesi durante i quali le piante devono assicurare sia la crescita sia la riproduzione. Sotto il nome di «genepì» si riuniscono tradizionalmente 4 specie di Artemisia endemiche delle alte regioni alpine. Esse crescono spontaneamente in anfratti rocciosi, sulle morene glaciali e sui ghiaioni in quota (al di sopra dei 2000 metri) poveri in materia organica. Sono caratterizzate dall'adattamento al clima rigido che prevale a queste altitudini per la maggior parte dell'anno e sono particolarmente ricche in composti aromatici, oli essenziali e componenti amare.

Fattori umani. Il genepì è tradizionalmente utilizzato dai montanari delle valli alpine come pianta medicinale. Oltre alle le sue proprietà digestive, corroboranti e toniche, viene considerato efficace anche sulle vie respiratorie grazie alle sue proprietà espettoranti e decongestionanti, e pertanto utilizzato fin dal Medioevo per la cura di malattie da raffreddamento (CNAC, 1995; DELAHAYE, 2008). Tradizionalmente il genepì è impiegato sia in infusione sia come liquore ottenuto per macerazione. In considerazione della grande ricchezza in piante dalle proprietà medicinali e aromatiche, la regione alpina ha sviluppato a partire dal XVIII secolo una attività di liquoristeria. Ne è prova la produzione da parte dei monaci della Grande Certosa, nel massiccio che assume lo stesso nome, di una gamma di liquori di piante dalle ricette segrete fin dal 1760. Lo sviluppo e la diffusione del liquore di genepì è avvenuto per merito di alcuni liquoristi operanti lungo l'area transfrontaliera (Piemonte, Rodano-Alpi, Valle d'Aosta) in maniera artigianale a partire dalla metà dell'800, successivamente dal 1960 per rispondere ad una crescente richiesta in relazione allo sviluppo del turismo sportivo invernale. Questo sviluppo ha reso necessaria la coltivazione della pianta al fine di rispondere ad una domanda crescente ed evitare una eccessiva pressione della raccolta di piante spontanee. Studi sono stati condotti al fine di razionalizzare la coltura a partire dal 1970 con progetti regionali o comunitari e dal 2009 un progetto interregionale franco-italiano «Genepì delle Alpi e altre piante officinali - GENEALP» ha l'obbiettivo di valorizzare la filiera del genepì tra le Regioni alpine dei due Paesi transfrontalieri (Alcotra 2007-2013). Questa coltura, realizzata necessariamente in altitudine, risulta difficoltosa ma permette di conservare le proprietà botaniche e chimiche della pianta spontanea. L'altitudine minima di coltura è fissata a 1500 m.

Legame causale tra l'area delimitata ed il prodotto. Tra le numerose piante tradizionalmente raccolte nelle Alpi, il genepì ha conquistato da tempo un ruolo particolare. Inizialmente considerato per le sue proprietà medicinali, in un contesto prevalentemente domestico, ha successivamente acquisito una sua identità come liquore a partire dal XIX secolo per azione di liquoristi residenti nelle valli alpine, sia sul versante francese sia in quello italiano. I liquoristi, spesso aziende a conduzione famigliare, hanno conservato e sviluppato le antiche ricette di fabbricazione nel rispetto della tradizione. Le ricette più o meno segrete contenevano fin dall'origine altre specie aromatiche che contribuiscono ad ampliare il profilo sensoriale della bevanda. Ancora oggi i liquoristi proseguono questa pratica e utilizzano ricette segrete di loro proprietà. La produzione ha trovato nuova spinta nella seconda metà del XX secolo con lo sviluppo degli sport invernali che consentono un importante sbocco commerciale locale. Se la trasformazione liquoristica si è affermata come produzione artigianale dei fondovalle e delle aree pedemontane alpine, la raccolta delle piante non si è delocalizzata per ovvie ragioni ecologiche: non solo le specie utilizzate trovano nel massiccio alpino il loro habitat naturale, ma inoltre la concentrazione di oli essenziali è massima nelle condizioni montane più estreme. A bassa quota le piante subiscono l'attacco di malattie crittogamiche e perdono le loro caratteristiche. La raccolta di esemplari spontanei in areali di difficile accesso è oggi integrata dalla coltivazioni in stazioni che consentano di mantenere le caratteristiche aromatiche delle piante. Le note floreali ed erbacee che dominano la percezione olfattiva sono direttamente collegate alla quantità di piante raccolte in un sito di altitudine favorevole. Il sapore amaro, caratteristico del genepì, si impone al gusto e partecipa all'equilibrio generale del prodotto.

Il liquore di genepì è molto sensibile alle escursioni termiche che generano squilibri del quadro gustativo (nel rapporto dolce-amaro) e perdita di intensità aromatica. Inoltre patisce l'esposizione alla luce che determina perdita di colore. Tali situazioni si possono riscontrare durante il trasporto in cisterna o durante lo stoccaggio. L'elaborazione, l'imbottigliamento ed il confezionamento sono quindi realizzati nella zona geografica individuata al fine di mantenere le caratteristiche sensoriali del prodotto e consentirne un controllo analitico e organolettico particolarmente importante per i prodotti confezionati. Questo controllo consente di verificare il mantenimento dell'equilibrio aromatico del prodotto a seguito del suo imbottigliamento e l'assenza di alterazioni conseguenti allo stoccaggio.

Il «Genepì delle Alpi» o «Génépi des Alpes» conserva dunque un legame culturale molto forte con l'ambiente alpino, che trova le sue fondamenta nelle tradizioni famigliari e nella capacità di elaborazione dei liquoristi. Il «Genepì delle Alpi» o «Génépi des Alpes», al pari delle produzioni lattiero-casearie alpine, è contemporaneamente espressione delle colture di alta montagna e dell'attività artigianale delle valli e dunque della complessità dei sistemi agricoli dell'ambiente montano. Esso costituisce oggigiorno elemento caratterizzante forte e riconosciuto dell'identità alpina al pari delle altre produzioni locali che hanno trovato nelle località turistiche di montagna una particolare vetrina.

f) Nome e indirizzo del richiedente

Associazione per la tutela e la valorizzazione del Genepy delle Valli Occitane Piemontesi altresì denominata Associazione Genepi Occitan c/o Espaci Occitan, via Valmaira n. 19 - 12025 Dronero (Cuneo). Sito web: www.genepy.it

14A06911

Domanda di modifica della denominazione registrata «ARROZ DE VALENCIA» / «ARRÒS DE VALÈNCIA»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 277 del 22 agosto 2014 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli (freschi e trasformati)» «Arroz De Valencia» / «Arròs De València».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

14A06912

Domanda di modifica della denominazione registrata «HALBERSTÄDTER WÜRSTCHEN»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 270 del 19 agosto 2014 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Germania ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria «prodotti a base di carne (cotti, salti, affumicati *ecc)*» - «Halberstädter Würstchen».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

14A06913

Domanda di registrazione della denominazione «Klenovecký Syrec»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 269 del 15 agosto 2014, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta, presentata dalla Slovacchia ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «formaggi» - «Klenovecký Syrec».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - EX PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

14A06914

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-212) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00